BOLLETTINO ECCLESIASTICO UFFICIALE

Diocesi di Como

N. 6

Novembre/Dicembre 2018

sommario

Magistero di Papa Francesco
Omelie
Nella S. Messa per la Giornata Mondiale dei poveri pag. 279

Magistero del Vescovo Oscar
Omelie
Nella Solennità di Tutti i Santi 282
Nell'anniversario di morte di S.E. Mons. Maggiolini 284
Al Santuario del Crocifisso in Peregrinatio Mariae 285
Nella S. Messa esequiale in memoria di Padre Ugo De Censi 287
Nell'Ordinazioe sacerdotale di don Stefano Biancotto 289
Nella Solennità del Santo Natale – *In nocte* 291
Nella Solennità del Santo Natale – *In die* 292
Nella S. Messa – Canto del *Te Deum* 294

Segreteria Vescovile
Agenda Vescovo del II semestre 2018 297

Atti della C.E.I.
Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza (*aggiornamento al decreto generale del 1999*)
Decreto di promulgazione 305
Decreto generale 306
Recogito della Santa Sede 341

Atti della Curia
Ordinariato
Decreti per atti di straordinaria amministrazione, novembre-dicembre 2018 342
Assegnazione fondi C.E.I. 8‰ - Anno 2018 344

➥

Imprimatur : ✠ Oscar Cantoni

Direttore Responsabile: *mons. Carlo Calori* ● Reg. Trib. Como N. 8/92 del 21.3.1992
Stampa: Grafica Raveglia snc - 22070 Capiago (Co) - Via Luigi Tatti, 8 *per conto di* Tettamanti Vincenzo - 22063 Cantù (Co) - Via San Giuseppe, 29 - Tel. 031.735332 - 331.4262593

Abbonamento 2018: Parrocchie **€ 20,00** - Privati **€ 30,00** – CCP. 12643227 Curia Vescovile 22100 COMO - P.za Grimoldi, 5 - ☎ 031.3312.221 - Fax 031.304.354

Magistero di Papa Francesco

Omelie

Basilica Vaticana
Domenica, 18 novembre 2018

GIORNATA MONDIALE DEI POVERI

Guardiamo a tre azioni che Gesù compie nel Vangelo.

La prima. In pieno giorno, *lascia*: lascia la folla nel momento del successo, quand'era acclamato per aver moltiplicato i pani. E mentre i discepoli volevano godersi la gloria, subito li costringe ad andarsene e congeda la folla (cfr *Mt* 14,22-23). Cercato dalla gente, se ne va da solo; quando tutto era "in discesa", sale sul monte a pregare. Poi, nel cuore della notte, scende dal monte e raggiunge i suoi camminando sulle acque agitate dal vento. In tutto Gesù va controcorrente: prima lascia il successo, poi la tranquillità. Ci insegna *il coraggio di lasciare*: lasciare il successo che gonfia il cuore e la tranquillità che addormenta l'anima.

Per andare dove? Verso Dio, pregando, e verso chi ha bisogno, amando. Sono i veri tesori della vita: Dio e il prossimo. Salire verso Dio e scendere verso i fratelli, ecco la rotta indicata da Gesù. Egli ci distoglie dal pascerci indisturbati nelle comode pianure della vita, dal vivacchiare oziosamente tra le piccole soddisfazioni quotidiane. I discepoli di Gesù non sono fatti per la prevedibile tranquillità di una vita normale. Come il Signore Gesù vivono il loro cammino, leggeri, pronti a lasciare le glorie del momento, attenti a non attaccarsi ai beni che passano. Il cristiano sa che la sua patria è altrove, sa di essere già ora – come ricorda l'Apostolo Paolo nella seconda Lettura – "concittadino dei santi e familiare di Dio" (cfr *Ef* 2,19). È un viandante agile dell'esistenza. Noi non viviamo per accumulare, la nostra gloria sta nel lasciare quel che passa per trattenere ciò che resta. Chiediamo a Dio di assomigliare alla Chiesa descritta nella prima Lettura: sempre in movimento, esperta nel lasciare e fedele nel servire (cfr *At* 28,11-14). Destaci, Signore, dalla calma oziosa, dalla quieta bonaccia dei nostri porti sicuri. Slegaci dagli ormeggi dell'autoreferenzialità che zavorra la vita, liberaci dalla ricerca dei nostri successi. Insegnaci Signore a saper *lasciare* per impostare la rotta della vita sulla tua: verso Dio e verso il prossimo.

La seconda azione: in piena notte *Gesù rincuora*. Va dai suoi, immersi nel buio, camminando «sul mare» (v. 25). In realtà si trattava di un lago, ma il mare,

con la profondità delle sue oscurità sotterranee, evocava a quel tempo le forze del male. Gesù, in altre parole, va incontro ai suoi calpestando i nemici maligni dell'uomo. Ecco il significato di questo segno: non una manifestazione celebrativa di potenza, ma la rivelazione per noi della rassicurante certezza che Gesù, solo Lui, Gesù, vince i nostri grandi nemici: il diavolo, il peccato, la morte, la paura, la mondanità. Anche a noi oggi dice: «Coraggio, sono io, non abbiate paura» (v. 27).

La barca della nostra vita è spesso sballottata dalle onde e scossa dai venti, e quando le acque sono calme presto tornano ad agitarsi. Allora ce la prendiamo con le tempeste del momento, che sembrano i nostri unici problemi. Ma il problema non è la tempesta del momento, è in che modo navigare nella vita. Il segreto del navigare bene è invitare Gesù a bordo. Il timone della vita va dato a Lui, perché sia Lui a gestire la rotta. Solo Lui infatti dà vita nella morte e speranza nel dolore; solo Lui guarisce il cuore col perdono e libera dalla paura con la fiducia. Invitiamo oggi Gesù nella barca della vita. Come i discepoli sperimenteremo che con Lui a bordo i venti si calmano (cfr v. 32) e non si fa mai naufragio. Con Lui a bordo non si fa mai naufragio! Ed è solo con Gesù che diventiamo capaci anche noi di rincuorare. C'è grande bisogno di gente che sappia consolare, ma non con parole vuote, bensì con parole di vita, con gesti di vita. Nel nome di Gesù si dona vera consolazione. Non gli incoraggiamenti formali e scontati, ma la presenza di Gesù ristora. *Rincuoraci*, Signore: consolati da te, saremo veri consolatori per gli altri.

E terza azione di Gesù: nel mezzo della tempesta, *tende la mano* (cfr v. 31). Afferra Pietro che, impaurito, dubitava e, affondando, gridava: «Signore, salvami!» (v. 30). Possiamo metterci nei panni di Pietro: siamo gente di poca fede e siamo qui a mendicare la salvezza. Siamo poveri di vita vera e ci serve la mano tesa del Signore, che ci tiri fuori dal male. Questo è l'inizio della fede: svuotarsi dell'orgogliosa convinzione di crederci a posto, capaci, autonomi, e riconoscerci bisognosi di salvezza. La fede cresce in questo clima, un clima a cui ci si adatta stando insieme a quanti non si pongono sul piedistallo, ma hanno bisogno e chiedono aiuto. Per questo *vivere la fede a contatto coi bisognosi* è importante per tutti noi. Non è un'opzione sociologica, non è la moda di un pontificato, è un'esigenza teologica. È riconoscersi mendicanti di salvezza, fratelli e sorelle di tutti, ma specialmente dei poveri, prediletti dal Signore. Così attingiamo lo spirito del Vangelo: «lo spirito di povertà e d'amore – dice il Concilio – è infatti la gloria e il segno della Chiesa di Cristo» (Cost. *Gaudium et spes*, 88).

Gesù ha ascoltato il grido di Pietro. Chiediamo la grazia di ascoltare il grido di chi vive in acque burrascose. Il *grido dei poveri*: è il grido strozzato di bambini che non possono venire alla luce, di piccoli che patiscono la fame, di ragazzi abituati al fragore delle bombe anziché agli allegri schiamazzi dei giochi. È il grido di anziani scartati e lasciati soli. È il grido di chi si trova ad affrontare le tempeste della vita senza una presenza amica. È il grido di chi deve fuggire, lasciando la casa e la terra senza la certezza di un approdo. È il grido di intere popolazioni, private pure delle ingenti risorse naturali di cui dispongono. È il grido dei tanti

Lazzaro che piangono, mentre pochi epuloni banchettano con quanto per giustizia spetta a tutti. L'ingiustizia è la radice perversa della povertà. Il grido dei poveri diventa ogni giorno più forte, ma ogni giorno meno ascoltato. Ogni giorno è più forte quel grido, ma ogni giorno è meno ascoltato, sovrastato dal frastuono di pochi ricchi, che sono sempre di meno e sempre più ricchi.

Davanti alla dignità umana calpestata spesso si rimane a braccia conserte oppure si aprono le braccia, impotenti di fronte all'oscura forza del male. Ma il cristiano non può stare a braccia conserte, indifferente, o a braccia aperte, fatalista, no. Il credente *tende la mano*, come fa Gesù con lui. Presso Dio il grido dei poveri trova ascolto. Domando: e in noi? Abbiamo occhi per vedere, orecchie per sentire, mani tese per aiutare, oppure ripetiamo quel "torna domani"? «Cristo stesso, nella persona dei poveri reclama come a voce alta la carità dei suoi discepoli» (*ibid.*). Ci chiede di riconoscerlo in chi ha fame e sete, è forestiero e spogliato di dignità, malato e carcerato (cfr *Mt* 25,35-36).

Il Signore tende la mano: è un gesto gratuito, non dovuto. È così che si fa. Non siamo chiamati a fare del bene solo a chi ci vuole bene. Ricambiare è normale, ma Gesù chiede di andare oltre (cfr *Mt* 5,46): di dare a chi non ha da restituire, cioè di amare *gratuitamente* (cfr *Lc* 6,32-36). Guardiamo alle nostre giornate: tra le molte cose, facciamo qualcosa di gratuito, qualcosa per chi non ha da contraccambiare? Quella sarà la nostra mano tesa, la nostra vera ricchezza in cielo.

Tendi la mano a noi, Signore, afferraci. Aiutaci ad amare come ami tu. Insegnaci a lasciare ciò che passa, a rincuorare chi abbiamo accanto, a donare gratuitamente a chi è nel bisogno. Amen.

© Copyright - Libreria Editrice Vaticana

Magistero del Vescovo Oscar

Omelie

Cattedrale, 1° novembre 2018
Nella Solennità di Tutti i Santi

Oggi respiriamo un clima di grande gioia e pace del cuore.

Facciamo festa nel Signore, perché i Santi fanno parte della nostra famiglia, ci appartengono, sono l' espressione più eloquente del nostro popolo, testimonianza credibile di ciò che può operare la grazia di Dio quando un cristiano si lascia docilmente guidare dallo Spirito Santo, il grande santificatore.

Nello stesso tempo, i Santi ci stimolano a proseguire speditamente, senza forzature, il cammino della fede, alla sequela del Signore, là dove noi siamo e nelle condizioni in cui ci troviamo, perché anche noi siamo chiamati a diventare santi, come loro.

La santità, infatti, è la meta comune a cui è finalizzata tutta la vita dei credenti.

Ogni anima è irripetibile. Non ne esiste una uguale all'altra. Tuttavia i Santi sono un riferimento comune. Sono i nostri modelli e anche i nostri intercessori.

Modelli a cui ispirarci, perché anche essi hanno attraversato le situazioni liete e problematiche della nostra condizione umana, riconoscendo in esse l'occasione per vivere la volontà di Dio e pronunciare ciascuno il proprio “eccomi!”.

Sono nostri intercessori perché i Santi ci aiutano a realizzare quel progetto di umanità che Dio desidera da noi, così da diventare, a partire da quello che siamo, uomini e donne che vivono per la gloria di Dio e non per loro stessi.

Per questo, i Santi ci invitano a rinunciare a ogni forma di pigrizia spirituale, credendoci ormai degli arrivati.

Ci impegnano a proseguire con slancio il cammino della fede, anche quando pensiamo che Dio ci chieda troppo, che noi abbiamo già compiuto il nostro impegno e siamo tentati di rinunciare ad andare oltre noi stessi.

I Santi ci attestano che il non avanzare nel cammino della sequela del Signore, ossia rimanere sulle medesime posizioni, è già un tornare indietro.

Le Beatitudini che Gesù ha proclamato ci indicano una prospettiva, aprono un orizzonte, ci indirizzano verso una meta. “In esse si delinea il volto del Maestro, che siamo chiamati a far trasparire nella quotidianità della nostra vita” (GE, 63)

È un cammino che dura tutta la vita e che si conclude solo nella patria celeste. È un itinerario da percorrere sì individualmente, perché ciascuno vive una propria via di santificazione, ma è pure un progetto da affrontare insieme, come popolo di Dio, di cui ciascuno è membro.

Possiamo imparare tanto gli uni dall’esempio degli altri, lavorare insieme e in comunione.

Ecco perché papa Francesco, nella sua recente esortazione apostolica "Gaudete et esultate", ci invita a scoprire “*i santi della porta accanto*”, cioè quei nostri fratelli ed amici, persone del tutto semplici, ma insieme sempre positive e liete, che vivono nello Spirito delle Beatitudini il Vangelo svolgendo serenamente i compiti del loro stato, come una donazione quotidiana di amore, dentro la quale lasciano trasparire, nella quotidianità della vita, il volto del nostro Maestro divino, “*gioiosi e non amareggiati, sereni e non angosciati, consolati e non desolati, conservando il cuore di agnelli, anche se circondati da lupi, sapendo che vinceranno perché contano sull’aiuto del pastore*” (Papa Francesco).

Concludo con un’ultima considerazione. È noto a tutti che nella Chiesa stiamo attraversando un periodo molto travagliato, come tanti, del resto, nelle diverse epoche della storia. Un vero e proprio attacco frontale di satana, come ci ha ricordato il Papa.

Il maligno, con tutto il fumo nero che diffonde, vuol far credere che a causa delle ferite inferte dal peccato (e non di rado purtroppo da noi, figli della Chiesa), ormai essa è declassata, non più sorgente di santificazione. Niente di più erroneo dentro questa macchinazione diabolica.

Nella Chiesa circola un flusso divino inarrestabile, sorgente di vitalità e di nuove prospettive di vita. Lo Spirito Santo, che guida la Chiesa di Cristo, mette nel cuore dei credenti un grande desiderio di conversione al Vangelo, per preparare, nella Chiesa santa, nuovi discepoli del Signore, che, purificati dal peccato, sono desiderosi di nuovo ardore, perché non si raffreddi l’amore e la gioia del Vangelo possa invadere il mondo, testimoniando così la misericordia di Dio.

Questo impegno di conversione e di santificazione coinvolge ciascuno di noi in prima persona.

Ciascuno deve domandarsi come può rendere più santo il volto della Chiesa, senza puntare il dito sugli altri, ma permettendo che attraverso le beatitudini, testimoniate nella vita, la gioia del Vangelo si renda carne per gli altri mediante le singole scelte delle nostre vite.

Cattedrale, 11 novembre 2018
Nell'anniversario di morte di S.E. Mons. Maggiolini

La nostra cattedrale conserva e venera le spoglie mortali del nostro amato vescovo Alessandro, di cui ricorre proprio oggi il decimo anniversario del suo ingresso nella vita eterna. Egli ha voluto essere sepolto in questa sede, madre di tutte le chiese della diocesi, per testimoniare il suo radicamento profondo alla Chiesa di Como, che egli ha amato e servito, e alla quale ha donato generosamente tutto se stesso.

Ricordo, nel giorno del suo ingresso in diocesi, quella frase che in seguito mi confidò di essergli costata molto, ma che rispecchiava la sua intenzione profonda: "da ora sono vostro!", come a dire: "ciò che sono, fin dall'intimo del mio cuore, le mie forze e il mio agire, in piena libertà, è in funzione vostra: mi dono a voi, totalmente, fino alla fine".

Questo slancio di piena fiducia e di obbedienza alla volontà di Dio, che lo ha voluto qui a servire la Chiesa di Como per ben diciassette anni, è il medesimo che ha animato la povera vedova nel Vangelo di oggi a donare tutto quello che possedeva, in piena consapevolezza, senza ritenere nulla per se', così da destare l'ammirazione di Gesù, che ha additato questa povera donna vedova ai suoi discepoli come esempio di totale confidenza e di pieno affidamento alla provvidenza di Dio padre. Contrariamente alle apparenze, questa vedova povera ha versato nel tesoro del tempio più di quelli che vi avevano gettato molto. Essi avevano offerto soltanto del loro superfluo, ella, invece, ha offerto la sua vita in dono.

Chi avuto, come me, la grazia di conoscere a fondo il vescovo Alessandro, nella sua umile e insieme nobile semplicità, a dispetto di chi lo riteneva grande per le sue doti e per l'acutezza dei suoi interventi, sa che egli sarebbe stato contento di essere paragonato non a qualunque altro personaggio del Vangelo che va incontro a Gesù, ma proprio a questa povera donna, umiliata e disprezzata, perché nella condizione vedovile, ma grande davanti a Dio perché piena di illimitata fiducia in Lui.

La grandezza di questo Pastore che il Signore ha regalato alla nostra Chiesa, sta nell'aver presentato un cristianesimo senza sconti, nella radicalità delle sue esigenze. Il vescovo Alessandro non ha esitato nel proporre "la misura alta della vita cristiana", unita però alla consapevolezza della fragilità della condizione umana, che ha bisogno di sperimentare la misericordia di Dio. Essa promuove l'uomo proprio a partire dalla sua debolezza e lo incoraggia a riprende-

re costantemente le strade della santità, con tanta fiducia nell'aiuto della grazia santificante.

Vorrei ricordare infine l'efficacia del vescovo Alessandro nel suscitare, soprattutto nei giovani, in vista di un impegno nella personale vocazione, una sana inquietudine dello spirito, che è l'unica modalità per impegnarsi contro il nikilismo, oggi purtroppo imperante. Egli era solito spronare i giovani a decidersi per un impegno costoso che riempisse la vita per intero, a favore del bene della comunità, senza disperare mai nella Provvidenza, che sostiene e realizza qualunque iniziativa di servizio.

Proprio come il profeta Elia nella prima lettura, che assicura alla vedova di Zarepta: "la farina della giara non si esaurirà e l'orcio dell'olio non diminuirà fino al giorno in cui il Signore manderà la pioggia sulla faccia della terra". Parole piene di speranza, molto diverse dalle affermazioni dei profeti di sventura, tanto spesso ancora oggi all'azione.

Santuario del SS. Crocifisso
16 novembre 2018
Peregrinatio Mariae

L'effige della Madonna della Misericordia, dopo aver attraversato buona parte della diocesi, è finalmente giunta a Como, in questa nostra basilica del Crocifisso, come prima tappa cittadina.

Il nostro intento è stato quello di far sostare la statua della Madonna di Gallivaggio nei santuari della nostra diocesi, dedicati in modo speciale alla Misericordia.

In questa basilica santuario, dove preghiamo per il nostro Sinodo diocesano, la figura centrale è la Croce gloriosa del Signore. Essa, liberamente assunta dal Signore per consegnarsi totalmente a Dio Padre, donando tutto se stesso, è la massima rivelazione della divina misericordia.

Così ci è parso opportuna la tappa della peregrinatio in questo santuario del Crocifisso, al quale tutti i comaschi sono devoti e grati.

La croce, da strumento di maledizione e di ignominia, è diventata il trono regale di gloria, quindi un luogo teologico partecipato da tutta la Trinità per la redenzione dell'umanità. Il dramma del Calvario rivela che Dio non è indifferente o insensibile alla storia dell'umanità, ma che Egli è capace di avvicinarsi alle sue creature, con una presenza compassionevole, cioè misericordiosa, che trasmuta il dolore in via di speranza, illuminandola dal di dentro.

Il Vangelo che ci è stato proposto ci fa rivivere il momento in cui, davanti al Cristo morente sulla croce, anche Maria si è abbandonata alla volontà del Padre, con umile sottomissione, associandosi così alla missione redentrice del Figlio.

È grande questo mistero d'amore. Gesù liberamente offre se stesso per la redenzione del genere umano mentre è deriso, oltraggiato, vilipeso. Gli viene chiesto, se è veramente figlio di Dio, di scendere dalla croce, dando così una prova convincente e decisiva. È l'ultima estrema tentazione a cui il Signore viene sottoposto dai suoi uccisori. Ma si tratta di una via messianica tanto diversa da quella vissuta da Gesù, dal suo stile mite e umile di messia crocifisso, e risorto proprio perché crocifisso.

Maria sotto la croce, da parte sua, avverte la solitudine del Figlio, ella soffre vedendolo abbandonato e lasciato solo persino dai suoi amici. Umanamente tutto sembra crollare. Tuttavia Maria non dispera, non mette in discussione la fedeltà di Dio e le sue promesse. Ricorda le parole profetiche annunziate dal santo vecchio Simeone nel tempio di Gerusalemme: "Anche a te una spada trapasserà l'anima!" Maria continua ostinatamente a credere nella fedeltà di Dio padre e a Lui si abbandona con totale fiducia.

E dal momento che Gesù non si stanca di farci sperimentare la Misericordia, anche se noi non ne siamo degni, dall'alto della croce, vedendo la Madre, le affida come figli, attraverso Giovanni, tutti i suoi discepoli e a ciascuno di noi dona Maria come nostra madre. Assieme allo Spirito Santo, è l'ultimo grande immeritato dono di Gesù crocifisso prima di morire sulla croce.

Maria prosegue il suo ministero materno prendendosi cura anche di noi, suoi ultimi figli.

Affidiamo con fiducia a Maria, nostra madre, le nostre intenzioni di preghiera:

"*Donaci, o Maria, di diventare degni di testimoniare e annunciare la Misericordia di Dio.*

Per essere convincenti, abbiamo bisogno di diventare simili a te, umili e docili servi della volontà di Dio, che ci ha scelti e inviati nel mondo come apostoli della sua Misericordia.

Donaci un nuovo ardore da veri discepoli del Cristo, tuo figlio, per diffondere nel mondo la tenerezza del nostro Dio.

Rendici convinti che solo la Misericordia di Dio salverà il mondo".

Sondrio Collegiata
7 dicembre 2018

PADRE UGO DE CENSI
SANTA MESSA ESEQUIALE

È risuonato, ancora una volta, il Vangelo dell'annunciazione, ma anche della accettazione gioiosa di Maria della missione che Dio le ha affidato attraverso le parole del Angelo.

Il Verbo di Dio si è fatto carne ed è venuto ad abitare tra noi mediante la partecipazione attiva e generosa di Maria.

È il Vangelo della chiamata che ognuno di noi riceve in dono da Dio. Accogliere il suo progetto significa partecipare all'opera di Dio che salva il mondo anche attraverso il nostro coinvolgimento personale.

È stato così anche per padre Ugo. Tutto ha avuto inizio per la gratuita e amorosa chiamata del Signore, che lo ha coinvolto pienamente nel suo piano di salvezza a beneficio dell'umanità, di tanti giovani in ricerca, che attraverso di lui hanno dato una certa impostazione alla loro vita, e soprattutto dei poveri, a cui ha portato sollievo e riscatto.

Rallegriamoci nel Signore, perché un figlio della nostra terra, è stato scelto dalla Provvidenza per una missione che si è rivelata più grande di ogni previsione umana.

Quando il Signore è con noi e noi siamo disposti a immergerci nella sua volontà, il bene fruttifica e tutti ne sono avvantaggiati. I doni di Dio, infatti, non sono da tenere per noi stessi, ma da condividere, ed è allora che si moltiplicano nella misura in cui noi siamo disposti a spenderli.

Anche padre Ugo avrà sentito più volte risuonare, non senza turbamento, nel corso del suo ministero, l'espressione dell'Arcangelo Gabriele: "non temere!"

Noi siamo incapaci non solo di prevedere, ma anche di constatare la grandezza della missione che Dio ci affida, così come padre Ugo non poteva certo immaginare tutto il bene che egli avrebbe seminato, coinvolgendo nella operazione Mato Grosso un così grande numero di presenze, segno di una proposta affascinante, a cui molti giovani hanno aderito, riconoscendola come uno strumento valido per mettere la loro vita a servizio dei poveri, come Gesù, che non è venuto per essere servito, ma per servire.

Maria riceve da Dio una missione unica, quella di diventare madre di Dio attraverso la carne umana di Gesù, suo figlio.

Anche noi generiamo Cristo ogni volta che ascoltiamo con fede la parola di

Dio e ci nutriamo della sua vita divina attraverso i sacramenti della Chiesa, divenendo così membri viventi del suo corpo, come afferma S. Ambrogio, di cui ricorre proprio oggi la memoria liturgica: "anima che crede, concepisce e genera il Verbo di Dio".

E padre Ugo ha aiutato i giovani a vivere nella fede del Cristo risorto strappandoli da una vita senza senso e conducendoli pian piano alle sorgenti della grazia, là dove si impara a vivere da figli e a condividere la sorte dei fratelli, specie dei più poveri, quelli che meritano attenzione e rispetto, perché sono i più amati dal Signore Gesù, quelli nei quali egli si identifica: Ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete, e mi avete dato da bere...".

Maria non ha chiesto un segno quale conferma delle promesse dell'angelo. Ella tuttavia lo riceve alla notizia che Elisabetta avrà un figlio, lei che è donna sterile, perché nulla è impossibile a Dio. Maria si limita a domandare come ella, nella sua povertà e nelle sue condizioni, potrà partecipare alla realizzazione di quanto Dio le ha chiesto.

Maria si dichiara serva del Signore, disponibile pienamente a partecipare con tutte le sue forze all'opera di Dio in lei. È dotata di coraggio, ma soprattutto di fede, quella che dà a Dio il primato della vita e si abbandona a Lui. Vivere di fede, senza certezze umane, ma fiduciosi nell'opera di Dio che utilizza anche le nostre debolezze: questo è il programma del cristiano adulto, grato al Signore di averlo scelto per condividere i suoi disegni.

Ecco il frutto dell'eccomi di ciascuno. L'eccomi con cui padre Ugo quotidianamente ha ripetuto, senza esitare, spinto dagli appelli della grazia. È un eccomi a cui siamo chiamati anche noi per costruire un mondo nuovo, fondato sulla fraternità, sulla giustizia e sulla accoglienza di tutti.

Como, Santuario S. Cuore, 8 dicembre 2018
Festa dell'Immacolata

ORDINAZIONE SACERDOTALE DI DON STEFANO BIANCOTTO

Caro don Stefano e voi tutti, familiari e amici, religiosi e religiose della Congregazione Guanelliana, che formate questa assemblea Santa

Rallegriamoci tutti nel Signore. L'invito alla gioia è un obbligo per i discepoli di Gesù, una grazia dello Spirito Santo per quanti, come Maria, sono chiamati ad essere santi e immacolati, scelti quale segno della gloria di Dio a beneficio dei fratelli.

I doni di cui Dio ci riveste non sono un tesoro da custodire gelosamente per noi stessi, ma una occasione perché l'amore del Signore sia diffuso generosamente e si espanda su tutti coloro a cui siamo inviati.

Grande fu lo stupore per Maria quando avvertì di essere immeritatamente colma di grazia, cioè riempita della pienezza dell'amore di Dio, consapevole che l'espressione: "il Signore è con te" è un termine riservato a quanti Dio sceglie per una grande missione. È una rassicurazione, questa, che può rasserenare l'animo di don Stefano, che Dio ha riservato per sé, strumento di salvezza per tanti a cui sarà inviato.

Una missione, certo, secondo i criteri di Dio, non di quelli del mondo, per lo più fondata sul possedere, sull'apparire e sul farsi servire. Ben diverso è l'invito del Signore per la missione a cui don Stefano si è preparato a lungo, coltivata in anni di studio e di attività di servizio, per poter avere l'onore e il privilegio di prendersi cura a tempo pieno dei piccoli, dei poveri, degli ultimi, di quanti cioè Dio predilige e mette al primo posto nella scala dei suoi valori.

E come a Maria fu risposto dall'angelo: "Non temere", così oggi la Chiesa di Dio rincuora te, don Stefano. Ricolmo di Spirito Santo riceverai una forza nuova, invisibile, ma efficace, per sostenere i compiti richiesti dal ministero presbiterale, accanto ad altri fratelli che già ti hanno accolto nella famiglia guanelliana e che insieme affrontano le sfide della evangelizzazione, mediante la diffusione quotidiana della Misericordia. Essa è attenzione alle persone, presenza premurosa e vigile, carità che non conosce orario e valica i confini della terra per essere ovunque e per tutti una buona notizia di salvezza.

Maria, all'annuncio dell'angelo, non ha chiesto un segno, ma solamente si è

limitata a domandare come avrebbe potuto inserirsi nel progetto di Dio, come adeguarsi a questa straordinaria e inimmaginabile proposta.

Lei, piena di grazia, aveva compreso che coloro che Dio chiama possono aderire solo mediante una risposta pienamente consapevole, una accettazione frutto di un consenso personale, perciò gioioso perché profondamente libero.

Per giungere a questo "sì, eccomi", mediante una risposta personale, pienamente libera, è necessario un distacco da se stessi così da essere pronti a una obbedienza che va al di là dei propri progetti personali e anche delle semplici preferenze, e piuttosto collaborare responsabilmente dentro un disegno condiviso da tutti, espressione del carisma guanelliano, secondo le esigenze della storia di oggi e delle persone in particolare.

Nessuno può accettare il disegno di Dio, incarnato nell'oggi dell'istituto guanelliano, senza una sovrabbondanza d'amore, frutto della pienezza dello Spirito.

Lo Spirito Santo accompagnerà te, caro don Stefano, così che tu possa essere sempre consapevole e lieto di questo "eccomi!" che oggi esprimi pubblicamente e che ripeterai con fedeltà ogni giorno della tua vita.

La Vergine Immacolata e il tuo santo fondatore, don Guanella, ti accompagnino sempre sulla strada dei tuoi quotidiani sì.

Cattedrale, 25 dicembre 2018
Solennità del Santo Natale – In nocte

"*Il popolo che camminava nelle tenebre ha visto una grande luce*".

Ben si addice questa frase del profeta Isaia, proclamata in questa notte santa, quale immagine che "mette a fuoco" la situazione in cui tutti ci sentiamo coinvolti in questo periodo. Anche noi camminiamo nelle tenebre, espresse dalle varie forme di povertà, dalle guerre, dalla miseria causate dalle ingiustizie sociali, dalla violenza, a volte, anche solo verbale, per via telematica.

Eppure Dio non ci lascia vagare nel buio delle nostre notti interiori, personali o collettive. Dio non si stanca, viene di nuovo a cercarci. Non permette che vincano le ombre della notte, cioè l'aggressività, il pessimismo, l'orgoglio, la rabbia: le vince e ci mette nelle condizioni di superarle. Attraverso il figlio Gesù, Dio padre viene a liberarci da una vita colma di tensioni, di paure e di peccati, quando la speranza sembra essere soffocata.

Le luci che in questo periodo abbagliano tutta la città non sono che una pregustazione della luce divina che in questa notte santa irrompe nelle tenebre e che vivifica il nostro animo mediante questa celebrazione eucaristica.

È la luce splendida del Cristo, luce che illumina il mondo, luce che non si spegne, anche quando verranno meno tutte le altre luci.

La seconda lettura di S. Paolo a Tito annuncia la notizia tanto attesa dall'antico popolo di Dio, che continua a generare stupore e meraviglia.

"*È apparsa la bontà di Dio, che porta salvezza a tutti gli uomini*". Dio stesso, nella sua bontà, viene in mezzo a noi attraverso la semplicità e la debolezza del Bambino nato a Betlemme, dalla vergine Maria.

Davanti a un bimbo, nel nostro animo si sciolgono immediatamente tutte le resistenze, la nostra durezza vien meno, per far posto piuttosto a sentimenti di dolcezza e di tenerezza, che sono la vera autentica misura dell'umano.

Come vero uomo, Gesù ci ha mostrato la via dell'amore, cioè il dono di sé, fatto con umiltà, in piena gratuità.

Così noi tutti apprendiamo che dolcezza e tenerezza sono gli strumenti indispensabili per vivere a pieno le nostre relazioni interpersonali, elementi essenziali per una cultura di pace, di accoglienza degli altri, di rispetto, di sostegno reciproco, di promozione di ogni forma di solidarietà. Essa si sviluppa a partire dal nostro rapporto in famiglia, per estendersi poi, progressivamente, negli altri ambienti di vita, professionale e sociale.

Suscita ancora meraviglia l'ascolto del Vangelo in cui viene narrata la natività del Signore. La nuova traduzione esprime più fedelmente il vero significato del canto degli angeli: "*Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore*". È il cappello introduttivo a tutta la narrazione, e nello stesso tempo manifesta il significato vero della Incarnazione.

La gloria di Dio sta nel curvarsi sui suoi figli, nel prendersene cura, donando loro la pace, che è il tesoro più grande e prezioso, perché essi, a loro volta, la custodiscano responsabilmente, promuovendo gesti concreti di pace.

La luce di Cristo non fa paura; Dio, innamorato di noi, ci attira con la sua tenerezza, nascendo povero e fragile in mezzo a noi, come uno di noi; viene alla vita per darci la sua vita; viene nel nostro mondo per portarci il suo amore.

Primi destinatari della buona novella, i pastori ricevono il compito di esserne anche messaggeri. Oggi siamo noi i nuovi pastori accorsi a Betlemme, casa del pane. Con Maria e Giuseppe contempliamo Dio che si fa vicino. Poi assumiamo anche noi, con i pastori, la responsabilità e la gioia di far conoscere a tutti il nato Messia.

Cattedrale, 25 dicembre 2018
Solennità del Santo Natale – In die

Giorno di splendida luce e di intima gioia è questo.

Dopo averlo a lungo atteso e desiderato, nel tempo di Avvento, il Signore Gesù, Dio fatto uomo, è oggi tra noi. Si è rivestito della nostra carne, cammina con noi, entra nella storia degli uomini come nostro fratello e compagno di viaggio.

Dio si è fatto vicino ad ogni uomo che lo cerca.

Lo sapremo accogliere? Lo vorremo riconoscere? Lo sapremo amare e quindi seguire, condividendo le sue scelte, felici di essere stati scelti come suoi amici e discepoli?

Egli si offre a noi nella semplicità di un umile bambino, lui che è "irradiazione della gloria del Padre e impronta della sua sostanza, lui che tutto sostiene con la sua parola potente", come ce lo ha presentato la lettera agli Ebrei che abbiamo appena ascoltato. Eppure non ha disdegnato di assumere la nostra umanità. Il Verbo si è fatto carne, cioè fragilità e debolezza, come ciascuno di noi.

Per incontrare Dio, basta avere l'umiltà di chinarsi sul Bambino di Betlemme, la più piccola delle città di Giuda, ma luogo già predetto dai profeti per la manifestazione del l'atteso Messia.

Solo i piccoli e gli umili sanno riconoscere nel bambino Gesù il Dio fatto uomo, perché egli usa il linguaggio dell'amore, si lascia riconoscere dentro un alfabeto conosciuto solo da quanti, in tutta semplicità, conoscono questi segni così semplici e immediati, ma tanto densi di significato.

Che ne sa il mondo del linguaggio dell'amore?

È avvezzo ad altri linguaggi, molto diversi e tanto difformi dalle scelte di Dio: quello della esclusione, della prevalenza del più forte, del più potente, della violenza, della difesa dei diritti individuali e via di seguito.

Esiste in verità un altro linguaggio, quello del cuore, di chi si china, come Gesù, sul piccolo e sul povero, sul debole e sull'emarginato, di chi si impegna accanto ai bisognosi, ai falliti della vita, agli ultimi.

Il linguaggio di chi non si rifugia nel privato, ma si apre agli altri, di chi stabilisce relazioni amicali con tutti, di chi sa donare tempo e competenze da offrire generosamente agli altri. Il linguaggio della fedeltà che conferma le promesse fatte anche nei momenti dell'incomprensione.

Il linguaggio dell'amore supera ogni barriera, utilizza ogni occasione, crea nuovi spazi per parlare al cuore di ogni persona, che ha tanta fame di incontro, di essere ascoltata e accolta, incoraggiata e riconosciuta nella sua irripetibile bellezza, a volte tanto soffocata e repressa, così da apparine esteriormente priva.

Far rifiorire sul volto degli altri la gioia di essere vivi, di essere preziosi, desiderati e accolti perché amati dall'unico Dio che è venuto nella nostra carne e si identifica con i più deboli. È con questi nostri fratelli che Dio si lascia riconoscere. E attraverso di essi che noi comprendiamo la misericordia di Dio. Egli ci raggiunge tutti, fino gli ultimi tra gli ultimi e per ciascuno ha parole di consolazione e di perdono.

È lì che Dio si lascia trovare, perché ad essi rivela la sua gloria.

Cattedrale, 31 dicembre 2018
Santa Messa – Canto del Te Deum

TE DEUM DI RINGRAZIAMENTO

Questa celebrazione fa da ponte fra la conclusione dell'anno e l'apertura di quello che è ormai alle porte. Entrambi sono una ulteriore opportunità che, da una parte, Dio ci ha già offerto, e che dall'altra, mette di nuovo a nostra disposizione, doni di cui occorre essere consapevoli e grati, dal momento che niente è sottratto alla nostra libera iniziativa, essendo noi responsabili dei nostri destini personali e comunitari.

Dio non può volere che il bene dei suoi figli, anche se spesso noi non sappiamo più distinguere ciò che è bene da ciò che è male, ciò che giova da ciò che ci danneggia, perché ci rende meno umani, ciò che è opportuno scegliere per il bene nostro e quello comune, da ciò che invece occorre rifiutare.

Due logiche sono presenti nella storia, radicalmente contrapposte.

La logica divina, che vuole ostinatamente il nostro bene e ci invita a perseguirlo, anche a costo di fatiche. Lo stile di Dio non indietreggia di fronte al male, ma lo trasforma radicalmente e progressivamente in bene.

Al contrario, la logica del maligno, che si camuffa in proposte buone, ma che poi si dimostrano fallaci e illusorie. Una logica che seduce perché si presenta come bene apparente, per poi rivelarsi quale inganno, male che conduce alla sconfitta dell'umanità, che cade nella disperazione e nella solitudine.

A noi la tremenda responsabilità di scegliere la logica più vantaggiosa.

A tutti rivolgo il mio accorato appello, che è anche un cordiale invito: è ora di tornare a Dio!

Questo è il centro del messaggio, il cuore del nostro discorso, la risoluzione vera per una ripresa positiva del nostro vivere insieme, mediante una presenza corresponsabile, tesa a costruire una nuova civiltà, quella dell'amore come amava definirla S. Paolo VI.

Se ci si distacca dalla luce (e DIO è luce incomparabile) rimaniamo nelle tenebre, viviamo al gelo, sperimentiamo una desertificazione spirituale, di cui quella ambientale non è che una pallida immagine, e l'umanità decade, non perché Dio si sia allontanato dalla storia degli uomini, ma perchè essi sono del tutto indifferenti a Lui, alla sua Parola di salvezza, al suo figlio Gesù, rivelatore del volto del Padre, all'azione creatrice dello Spirito, che fa nuove tutte le cose.

Il mondo oggi vive in una specie di deserto morale, che si traduce in relazioni interpersonali conflittuali e aride, in un clima di individualismo esasperato,

che con la pretesa di difendersi dagli altri, coltivando esclusivamente i propri interessi, non produce che solitudine e vuoto.

Non così Dio ha pensato l'uomo. Gli ha donato il mondo perché lo custodisse e lo coltivasse come un giardino, soprattutto gli ha messo accanto tanti fratelli e sorelle per promuovere e coltivare la fraternità, unica sorgente della gioia e della pace.

La fraternità si fonda sulla responsabilità reciproca e sulla interdipendenza degli esseri umani, il contrario quindi di ogni chiusura e di scelte privatistiche.

A noi il compito di promuovere una fraternità che si sforza di ascoltare tutti, senza prevenzioni, curando il virus dell'autosufficienza.

A noi la responsabilità di concepire una fraternità che sa accettare anche la differenza, non certo come occasione di discordia, ma di arricchimento reciproco e di cooperazione.

A noi la sfida di sviluppare una fraternità di cui il nostro mondo globalizzato ha tanto bisogno, che si manifesta nel prendersi cura dei poveri, dei più vulnerabili, degli scarti della società, al di là della paura dell'altro o dell'estraneo, dell'ansia di perdere i propri vantaggi, attraverso atteggiamenti di chiusura e di disprezzo di coloro che sono stati costretti all'esilio.

È ora di tornare a Dio. Senza di lui si acuisce sempre di più quel clima di rancore e di scontro che attualmente si registra nella nostra società, come viene segnalata anche dalle recenti indagini sociologiche.

Senza il ritorno a Dio continuerà a svilupparsi quel sentimento di diffidenza reciproca, che sfocia nella ricerca esasperata di un capro espiatorio; senza il ritorno a Dio si manterrà quel senso di indifferenza che smorza ogni tentativo di rinascita, di ripresa, di assunzione di responsabilità mediante una partecipazione alla vita civile, in un sano realismo, senza la pretesa di soluzioni magiche e immediate a problemi complessi.

Senza un clima di fiducia e di cooperazione reciproca sarà difficile che le nuove generazioni si sentano attratte alla passione per il bene comune e concepiscano l'impegno politico come una forma alta ed esigente di carità.

La mancanza di lavoro recide nei giovani la capacità di sognare e di sperare e li priva della possibilità di dare un contributo allo sviluppo della società e di un loro ruolo specifico nella costruzione del bene comune.

Proprio per favorire il ritorno a Dio stiamo costruendo insieme, in questi mesi, il Sinodo diocesano, una strada comune che ci permetterà di trovare le vie più indicate, i linguaggi più opportuni, gli strumenti operativi più adatti perché nella storia di oggi gli uomini e donne possano sperimentare la misericordia

di Dio e le trasformazioni che da esse discendono a servizio della comunità ecclesiale e civile.

Abbiamo bisogno di luoghi comuni, tra i quali quelli messi a disposizione dalla comunità cristiana, per un confronto sereno, leale e rispettoso delle diversità di ciascuno, per condividere le scelte prioritarie in vista del bene di tutti.

Se sapremo accoglierci come fratelli saremo in grado di dare e di ricevere contemporaneamente, nella certezza che in tutti c'è una volontà di bene, una ricchezza e una fecondità tale da rendere il nostro vivere la città come luogo veramente abitabile.

Domani si celebra in tutto il mondo la giornata della Pace. Vorrei ricordarvi un passaggio del discorso del Papa proprio per l'evento di quest'anno, là dove egli sottolinea che la pace si manifesta attraverso tre dimensioni indissociabili:

- *La pace con se stessi*, rifiutando l'intransigenza, la collera e l'impazienza e, come consigliava S. Francesco di Sales, esercitando un po' di dolcezza verso se stessi, per offrire un po' di dolcezza agli altri.
- *La pace con l'altro*, il familiare, l'amico, lo straniero, il povero, il sofferente, osando l'incontro e ascoltando il messaggio che porta con sè.
- *La pace con il creato*, riscoprendo la grandezza del dono di Dio e la parte di responsabilità che spetta a ciascuno di noi, come abitante del mondo, cittadino e attore dell'avvenire.

Il Bambino, nato a Betlemme, il principe della pace, ci renda partecipe dei doni che Egli porta con sè e li offre a ogni uomo e donna di buona volontà.

Segreteria Vescovile

AGENDA VESCOVO – Secondo semestre 2018

Luglio

1° luglio	Brinzio	ore 9.30, S. Messa nella festa patronale dei SS. Pietro e Paolo;
	Cuvio	ore 11.00, immissione del nuovo parroco don Lorenzo Butti.
Fino al 6 luglio		Esercizi Spirituali con i Vescovi Lombardi.
7 luglio	Como	Al mattino, a Como, in Curia, Commissione Giovane Clero;
	Buccinigo d'Erba	ore 18.00, visita a Casa Simone di Cirene.
8 luglio	Campodolcino	ore 11.00, S. Messa.
9 luglio	Como	ore 18.00, in Seminario, Commissione del Santuario di Maccio.

Settembre

6 settembre	Como	Al mattino, in Curia, Consiglio Episcopale.
7 settembre	Como	In Curia, udienze.
8 settembre	Como	ore 10.00, in Cattedrale, Ordinazioni diaconali e presbiterali; ore 17.00, in Seminario, incontro con l'Ordo Virginum.
9 settembre	Sondrio	ore 10.30, in Collegiata, S. Messa per il 4° Centenario del martirio del Beato Rusca;
	Montorfano	ore 17.30, ingresso del Parroco don Alessandro Casartelli
11 settembre	Como	ore 10.30, in Seminario, Commissione per la Peregrinatio Mariae.
12 settembre	Como	ore 10.00/16.30, in Seminario, Coordinamento degli uffici pastorali; ore 17.00, in Curia, Coordinamento scuole cattoliche;
	Garzola	ore 21.00, S. Messa.
13 settembre	Como	Al mattino, in Curia, Consiglio Episcopale.

14 settembre	Como	ore 17.00, presso l'Istituto S. Croce, inaugurazione della "Residenza Santa Croce" delle ACLI;
	Menaggio	ore 20.30, S. Messa nella Festa dell'Esaltazione della Santa Croce.
15 settembre	Nuova Olonio	ore 9.30/16.00, Assemblea dei consacrati.
	Como	ore 16.00, presso l'Ospedale Valduce, S. Messa
16 settembre	San Fedele Intelvi	ore 10.30, S. Messa per la dedicazione della Comunità Pastorale a S. Teresa di Calcutta;
	Poggiridenti	ore 16.00, ingresso del Parroco don Umberto Lumina.
18 settembre	Como	ore 17.00, presso il Collegio Gallio, Incontro con i docenti delle Scuole Cattoliche; In serata, in Seminario, Commissione Preparatoria Sinodo.
19 settembre	Caravaggio	ore 16.00, Conferenza Episcopale Lombarda.
20 settembre	Caravaggio	Al mattino, Conferenza Episcopale Lombarda
	Como	ore 20.30, presso S. Abbondio, S. Messa con la Protezione Civile.
21 settembre	Como	Al mattino, in Curia, Consiglio Episcopale; ore 18.00, in Centro Pastorale, Commissione Diocesana per la Catechesi.
22 settembre	Ponte	ore 10.00, S. Messa nella festa di S. Vincenzo;
	Nuova Olonio	ore 15.00, Consiglio Pastorale Diocesano;
	Dubino	ore 17.30, ingresso del nuovo Parroco, don Donato Giacomelli.
23 settembre	Sagnino-Como	ore 10.30, S. Messa per il trigesimo di don Piercarlo Contini.
26 settembre	Como	ore 10.00, in Curia, Consiglio Affari Economici; Al pomeriggio, in Curia, udienze.
27 settembre	Como	Al mattino, in Curia, Consiglio Episcopale; ore 16.30, presso l'Ospedale Valduce, S. Messa nel 50° anniversario dell'Ospedale.
28 settembre	Como	Al pomeriggio, in Curia, udienze
29 settembre	Tirano	ore 11.00, presso il Santuario, S. Messa nell'anniversario dell'Apparizione;
	Como	ore 16.30, presso la Parrocchia di San Fedele, ingresso del nuovo Parroco don Pietro Mitta.
30 settembre	Lipomo	ore 10.30, S. Messa per il 25° anniversario della consacrazione della Chiesa dello Spirito Santo;
	Mese	ore 17.30, presso la Casa delle Pie Figlie della Sacra Famiglia, S. Messa per l'unificazione con le Figlie di Santa Maria della Provvidenza.

Ottobre

2 ottobre	Como	ore 9.30, presso S. Abbondio, S. Messa con la Polizia per il patrono S. Michele; Al pomeriggio, in Curia, udienze.
3 ottobre	Como	ore 8.30, S. Messa con gli studenti dell'Istituto Canossiane; ore 10.00, in Curia, Collegio Consultori; ore 15.00, presso l'Oratorio di Sant'Orsola, preghiera per l'inizio dell'anno alla Scuola di Italiano per stranieri; ore 20.45, in Seminario, S. Messa di inizio anno.
4 ottobre	Como	Al mattino, in Curia, Consiglio Episcopale.
5 ottobre	Talamona	ore 11.00, Incontro con le Figlie di Sant'Angela Merici.
6 ottobre	Monteolimpino	ore 9.30, visita alle suore Dorotee della Comunità Bucaneve;
	Como	ore 12.00, presso l'Istituto Sacra Famiglia, S. Messa di apertura delle attività USMI;
	Como-Albate	ore 16.30, ingresso del nuovo Parroco, don Luigi Savoldelli;
	Gravedona	ore 20.30, incontro con i giovani della Diocesi.
7 ottobre	Como-San Giorgio	ore 11.00, S. Messa;
	Montano	ore 16.30, ingresso del nuovo Parroco, don Alberto Clerici.
8 ottobre	Sondrio	ore 10.30, presso il Palazzo della Provincia, Incontro degli studenti con l'Ordinario Militare, mons. Santo Marcianò, "Fare la pace in una società di conflitti".
9 ottobre	Lomazzo	ore 10.00, incontro con i presbiteri dei Vicariati di Cermenate, Fino Mornasco e Lomazzo;
	Como	ore 15.30, in Seminario, incontro con gli insegnanti.
10 ottobre	Chiavenna	ore 10.30, in San Lorenzo, S. Messa nella Festa della Madonna di Gallivaggio e apertura della Peregrinatio Mariae.
11-15 ottobre	Lourdes	Pellegrinaggio Diocesano.
17 ottobre	Roma	Incontro per il Servizio Europeo per le Vocazioni.
18 ottobre	Como	Al mattino, in Curia, Consiglio Episcopale;
	Fino Mornasco	ore 18.00, S. Messa presso l'associazione "Radici e ali".
19 ottobre	Sondrio	ore 10.00, presso il Santuario della Sassella, S. Messa nella Peregrinatio Mariae.
20 ottobre	Duno	ore 11.30, presso Santuario dei Medici, S. Messa;

20 ottobre	Mandello del Lario	ore 17.00, ingresso del nuovo Parroco, mons. Giuliano Zanotta.
21 ottobre	Cermenate	ore 10.30, S. Messa.
23 ottobre	Como Tirano	ore 10.00, in Seminario, Consiglio Presbiterale; ore 20.30, in Santuario, incontro di preghiera nella Peregrinatio Mariae.
24 ottobre	Como Como	Al mattino, in Curia, Consiglio Episcopale; ore 20.30, al Santuario del Sacro Cuore, S. Messa nella Festa di san Luigi Guanella.
25 ottobre	Como	ore 10.00, in Seminario, Collegamento Educatori Seminari Lombardi; ore 17.00, in Seminario, Centro Regionale Vocazioni.
26 ottobre	Como	ore 15.00, presso la Fondazione Provinciale della Comunità Comasca, riunione del Comitato di nomina; In serata, presso la Sala Bianca del Teatro Sociale, conviviale con i Lions Club.
27 ottobre	San Fermo Tremezzo	ore 11.00, S. Messa con i Pensionati Enel; ore 17.30, S. Messa in occasione del Convegno Nazionale dell'Associazione Italiana Amici del Presepe.
28 ottobre	Tirano-Baruffini Isolaccia	ore 10.30, S. Messa; ore 15.00, ingresso del nuovo parroco, don Mauro Donatini.
29 ottobre	Como	ore 16.00, in Seminario, colloqui con i seminaristi, S. Messa e incontro comunitario.
30 ottobre	Mandello del Lario	ore 10.00, incontro con i presbiteri del Vicariato di Mandello.

Novembre

1 novembre	Como	ore 10.15, in Curia, incontro con i neofiti e consegna delle Beatitudini; ore 17.00, in Cattedrale, S. Messa Pontificale.
2 novembre	Como	ore 15.00,al Cimitero Monumentale, S. Messa in suffragio di tutti i defunti.
3 novembre	Nuova Olonio	ore 10.00, presso il Santuario della Madonna del Lavoro, S. Messa nella Peregrinatio Mariae.
4 novembre	Colonno Como	ore 10.30, S. Messa; ore 17.00, presso Palazzo Terragni, celebrazioni nel 100° anniversario della fine della Grande Guerra.

5 novembre	Como	ore 16.00, in Seminario, colloqui con i seminaristi.
6-7 novembre	Como	dalle ore 9.30 di martedì, in Seminario, Collegio dei Vicari Foranei.
8 novembre	Como Caravate	Al mattino, in Curia, Consiglio Episcopale; ore 18.00, S. Messa nella Peregrinatio Mariae.
9 novembre	Como Como-Camerlata	ore 10.00, presso il Centro Pastorale, incontro con gli Assistenti di Azione Cattolica (zona Como); ore 18.00, presso la chiesa di Santa Brigida, S. Messa con gli ex-dipendenti dell'Ospedale S. Anna.
10 novembre	Como-Sant'Antonio Cagno Como	ore 10.30, visita alla comunità dei Frati Minori Conventuali; ore 15.00, ingresso del nuovo parroco, don Ezio Morcelli; ore 17.00, in Cattedrale, S. Messa con gli Alpini.
11 novembre	Castione Como	ore 10.30, S. Messa nella Festa Patronale di San Martino; ore 17.00, in Cattedrale, S. Messa in suffragio nel 10° anniversario della morte del Vescovo mons. Alessandro Maggiolini.
12-15 novemb.	Roma	Assemblea della Conferenza Episcopale Italiana.
16 novembre	Como	ore 18.00, presso il Santuario del Crocifisso, S. Messa nella Peregrinatio Mariae. A seguire, alle ore 21.00, rosario con i giovani.
17 novembre	Berbenno	Convegno Missionario Diocesano. A conclusione, alle ore 17.00, S. Messa.
18 novembre	Cremia Como	ore 10.30, S. Messa; ore 17.00, in Cattedrale, S. Messa nella Peregrinatio Mariae con affidamento della Diocesi a Maria.
19 novembre	Lenno	In giornata, incontro con i preti giovani.
20 novembre	Cadegliano Como	ore 10.30, S. Messa presso l'Istituto Menotti; Nel pomeriggio, in Seminario, colloqui con i seminaristi.
21 novembre	Como	ore 11.00, presso la Chiesa di San Giuseppe, S. Messa con i Carabinieri (Virgo Fidelis).
22 novembre	Como	Al mattino, in Curia, Consiglio Episcopale; ore 16.30, Visita alla Cooperativa sociale ARCA; ore 18.00, in Curia, incontro con la Comunità Propedeutica del Seminario.
23 novembre	Sondrio Caspoggio	ore 10.00, incontro con gli Assistenti di Azione Cattolica (zona Valtellina); In serata, Veglia di preghiera per il Sinodo.

24 novembre	Chiesa	Al mattino, incontro con il Consiglio Pastorale della Comunità;
	Primolo Lanzada	Nel pomeriggio, visita al Santuario; ore 17.00, S. Messa.
25 novembre	Chiesa in Valmalenco	ore 10.30, S. Messa.
27 novembre	Morbegno	ore 10.00, a San Giuseppe, incontro con i presbiteri dei Vicariati di Colico, Morbegno, e Talamona;
	Villaguardia	ore 20.30, presso il Santuario della SS. Trinità Misericordia, S. Messa nella Peregrinatio Mariae.
28 novembre	Como	ore 16.00, in Seminario, colloqui con i seminaristi, S. Messa e incontro comunitario.
29 novembre	Como	Al mattino, in Curia, Consiglio Episcopale; ore 17.00, presso il Collegio Gallio, Incontro con gli insegnanti delle Scuole Cattoliche; ore 21.00, in Curia, incontro con la Giunta della Consulta delle Associazioni Laicali.
30 novembre	Como	ore 15.30, presso il Santuario del Sacro Cuore, S. Messa nella Peregrinatio Mariae;
	Sondrio	ore 20.45, in Collegiata, Cattedrale dei giovani.

Dicembre

1 dicembre	Como	ore 11.00, presso Villa Olmo, partecipazione alla cerimonia di conferimento dell'Abbondino d'oro.
2 dicembre	Tavernola	ore 10.30, S. Messa.
3 dicembre	Tavernerio	ore 11.30, presso i Padri Saveriani, S. Messa nella memoria di San Francesco Saverio;
	Como	ore 18.00, in Seminario, S. Messa nella Peregrinatio Mariae.
4 dicembre		Al mattino, ritiro dei Presbiteri.
5 dicembre	Como	ore 9.00, presso l'Istituto San Carpoforo, S. Messa con gli studenti; ore 11.00, in Seminario, Commissione De Promovendis; ore 16.00, presso l'Hospice San Martino, S. Messa.
6 dicembre	Como	Al mattino, in Curia, Consiglio Episcopale; ore 16.00, presso la Casa di Riposo Santa Croce, S. Messa.
7 dicembre	Lierna	ore 10.30, S. Messa nella festa del Patrono S. Ambrogio;
	Sondrio	ore 18.00, in Collegiata, S. Messa in suffragio di don Ugo De Censi, fondatore dell'Operazione Mato Grosso.

8 dicembre	Como	ore 10.00, in Cattedrale, Pontificale dell'Immacolata e festeggiamento del 90° compleanno di mons. Franco Festorazzi; ore 16.00, presso il Santuario del S. Cuore, Ordinazione Sacerdotale di don Stefano Biancotto dei Servi della Carità.
9 dicembre	Sondalo Dongo	ore 10.00, S. Messa; ore 18.00, S. Messa nella Peregrinatio Mariae.
11 dicembre	Gordona	ore 10.00, incontro con i presbiteri dei vicariati di Chiavenna e Gordona.
12 dicembre	Torno Como	ore 10.00, presso la Casa di Riposo Villa Prandoni, S. Messa; ore 16.00, in Seminario, colloqui con i seminaristi. ore 21.00, presso l'Istituto Santa Chiara, S. Messa di Natale con Comunione e Liberazione.
13 dicembre	Como Menaggio	Al mattino, in Curia, Consiglio Episcopale; ore 16.00, presso la Casa di Riposo Giardino degli Ulivi, S. Messa.
14 dicembre	Como	ore 10.00, in Curia, Consiglio Diocesano Affari Economici; ore 15.30, presso la Casa di Riposo Ca' d'Industria, S. Messa.
15 dicembre	Ossuccio Lucino Como	ore 7.00, presso il Santuario del Soccorso, pellegrinaggio vocazionale con i giovani nella Peregrinatio Mariae; ore 15.00, presso l'Istituto "don Carlo San Martino", S. Messa; ore 20.30, presso S. Cecilia, Gruppo Legami.
16 dicembre	Nesso Fino Mornasco Como	ore 11.00, S. Messa; ore 15.00, presso la Comunità La Costa, incontro con la comunità; ore 17.30, in Curia, Apertura della Novena di Natale con i ragazzi della città.
17 dicembre	Como	ore 18.30, in Cattedrale, S. Messa con la Stecca.
18 dicembre	Como	ore 7.00, al Monastero della Visitazione, S. Messa; ore 18.30, presso la Casa Ozanam, S. Messa.
19 dicembre	Como Buccinigo d'Erba Como	ore 10.00, in Curia, Collegio Consultori; ore 16.00, incontro presso Casa Simone di Cirene ore 18.30, presso S. Eusebio, S. Messa con l'UCID
20 dicembre	Como	Al mattino, in Curia, Consiglio Episcopale; ore 11.30, in Curia, preghiera e auguri natalizi con il personale della Curia;

20 dicembre	Como-S. Orsola	ore 18.30, S. Messa con i volontari Caritas.
21 dicembre	Tavernola Como	ore 12.00, S. Messa presso l'ASF; in Seminario, dalle ore 17.30, colloqui con i seminaristi e, alle ore 20.45, S. Messa con seminaristi e famiglie.
22 dicembre	Grandate Como	ore 7.30, presso il Monastero delle Benedettine, S. Messa; ore 16.30, in piazza Verdi, Presepe vivente dell'Ass. De Sidera.
23 dicembre	Mezzegra	ore 10.00, S. Messa.
24 dicembre	Como	ore 10.00, presso il Carcere del Bassone, S. Messa; ore 24.00, in Cattedrale, S. Messa nella notte di Natale.
25 dicembre	Como	ore 10.00, in Cattedrale, solenne Pontificale; ore 12.00, presso l'Istituto Don Guanella, pranzo di Natale con i poveri.
26 dicembre	Sorico	ore 11.00, S. Messa nella festa del Patrono S. Stefano.
31 dicembre	Como	ore 17.00, in Cattedrale, S. Messa di ringraziamento con canto del Te Deum.

Atti della C.E.I.

Conferenza Episcopale Italiana

Prot. n. 389/2018

DECRETO

La Conferenza Episcopale Italiana, nella 71ª Assemblea Generale, svoltasi a Roma dal 21 al 24 maggio 2018, ha esaminato e approvato con la prescritta maggioranza qualificata il "Decreto generale" che contiene le disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza dei dati relativi alle persone dei fedeli, degli enti ecclesiastici e delle aggregazioni laicali.

Con il presente decreto, nella mIa qualità di Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, per mandato della medesima Assemblea Generale, dopo aver ottenuto la debita "recognitio" della Santa Sede in data 23 maggio 2018 con decreto n. 757/2005 della Congregazione per i Vescovi, in conformità al can. 455, § 3, del Codice di diritto e ai sensi dell'art. 27, lett. f, dello Statuto della C.E.I. promulgo l'allegato "Decreto generale".

Ai sensi dell' art. 16, § 3, dello Statuto C.E.I. stabilisco che tale "Decreto generale" entri in vigore al momento della pubblicazione del presente decreto di promulgazione sul sito web della Conferenza Episcopale Italiana, alla quale farà seguito anche la pubblicazione nel Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana.

Roma, 24 maggio 2018

✠ Nunzio Galantino
Segretario Generale

Guaetiero Card. Bassetti
Presidente

La 71a Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana
approva il seguente

DECRETO GENERALE

DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DEL DIRITTO ALLA BUONA FAMA E ALLA RISERVATEZZA

RITENUTO che è opportuno dare più articolata regolamentazione al diritto della persona alla buona fama e alla riservatezza riconosciuto dal can. 220 del codice di diritto canonico e dal can. 23 del codice dei canoni delle Chiese orientali (CCEO) (1);

CONSIDERATO CHE

* la Chiesa cattolica, ordinamento giuridico indipendente e autonomo nel proprio ordine (2), ha il diritto nativo e proprio di acquisire, conservare e utilizzare per i suoi fini istituzionali i dati relativi alle persone dei fedeli, agli enti ecclesiastici e alle aggregazioni ecclesiali;

* tale attività si svolge nel rispetto della dignità della persona e dei suoi diritti fondamentali;

* l'esigenza di proteggere il diritto alla riservatezza rispetto a ogni forma di acquisizione, conservazione e utilizzazione dei dati personali è avvertita con sensibilità sempre crescente dalle persone e dalle istituzioni;

* la protezione dei dati personali è disciplinata negli Stati membri dell'Unione Europea dal Regolamento (UE) 2016/679 (3), fatte salve le integrazioni da parte del diritto nazionale consentite dallo stesso;

* ai sensi dell'articolo 17, n. 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea "L'Unione rispetta e non pregiudica lo status di cui le chiese e le associazioni o comunità religiose godono negli Stati membri in virtù del diritto nazionale";

PREMESSO CHE

* nulla è innovato circa la vigente disciplina canonica, in special modo per quanto concerne

– la celebrazione del matrimonio canonico (4),

– lo svolgimento dei processi (5),

– la procedura per la dispensa pontificia circa il matrimonio rato e non consumato (6),

– le disposizioni circa il segreto naturale, d'ufficio (7) e ministeriale (8) con particolare riferimento al segreto sacramentale nella confessione (9),

– la tenuta degli archivi ecclesiastici (10);

* mantengono pieno vigore le disposizioni di natura pattizia concernenti:

– la reciproca libertà di comunicazione e di corrispondenza fra la Santa Sede, la Conferenza Episcopale italiana, le Conferenze episcopali regionali, i Vescovi, il clero e i fedeli garantita dall'articolo 2, n. 2 dell'Accordo del 18 febbraio 1984 (L. 121/1985) che apporta modificazioni al Concordato lateranense;

– la celebrazione del matrimonio canonico con effetti civili (11),

– la delibazione delle sentenze canoniche di nullità matrimoniale (12),

– le sentenze e i provvedimenti circa persone ecclesiastiche o religiose e concernenti materie spirituali o disciplinari emanati da autorità ecclesiastiche e ufficialmente comunicati alle autorità civili (13),

– l'attività istituzionale dell'Istituto Centrale e degli Istituti diocesani per il sostentamento del clero e l'azione svolta da questi e dalla Conferenza Episcopale Italiana per la promozione delle erogazioni liberali (14);

* hanno valore in Italia le disposizioni di diritto particolare date dalla Conferenza Episcopale Italiana, con particolare riguardo al sacramento del matrimonio (15) e all'annotazione del battesimo dei figli adottivi (16);

VISTO il mandato speciale concesso dalla Santa Sede con lettera della Congregazione per i Vescovi in data 23 febbraio 1999, prot. n. 960/83;

Ai sensi dei can. 8, § 2 e 455, §§ 1-3 del codice di diritto canonico e dell'articolo 16, §§ 1, lett. b), 2 e 3 dello statuto della Conferenza Episcopale Italiana, si stabiliscono le seguenti disposizioni per il trattamento dei dati personali

Capo I

Disposizioni generali

Articolo 1

Finalità

§ 1. La presente normativa è diretta a garantire che il trattamento dei dati (di seguito denominati "dati personali") relativi ai fedeli, agli enti ecclesiastici, alle aggregazioni ecclesiali, nonché alle persone che entrano in contatto con i medesimi soggetti, si svolga nel pieno rispetto del diritto della persona alla buona fama e alla riservatezza riconosciuto dal can. 220 del codice di diritto canonico (CIC) e del can. 23 del codice dei canoni delle Chiese orientali (CCEO).

§ 2. Il presente decreto (di seguito Decreto) si applica al trattamento interamente o parzialmente automatizzato di dati personali e al trattamento non automatizzato di dati personali contenuti in un archivio o destinati a figurarvi.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente decreto s'intende per:

1) «dato personale»: qualsiasi informazione riguardante un ente ecclesiastico, un'aggregazione ecclesiale, una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;

2) «trattamento»: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

3) «limitazione di trattamento»: il contrassegno dei dati personali conservati con l'obiettivo di limitarne il trattamento in futuro;

4) «profilazione»: qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione di detta persona fisica;

5) «pseudonimizzazione»: il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile;

6) «archivio»: qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibili secondo criteri determinati, indipendentemente dal fatto che tale insieme sia centralizzato, decentralizzato o ripartito in modo funzionale o geografico, salvo quanto specificato nell'articolo 9;

7) «titolare del trattamento»: la persona fisica o giuridica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali;

8) «responsabile del trattamento»: la persona fisica o giuridica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;

9) «destinatario»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o un altro organismo che riceve comunicazione di dati personali, che si tratti o meno di terzi;

10) «terzo»: la persona fisica o giuridica, il servizio o altro organismo che non sia l'interessato, il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile;

11) «consenso dell'interessato»: qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell'interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento;

12) «violazione dei dati personali»: la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;

13) «dati relativi alla salute»: i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute;

14) «rappresentante»: la persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che, designata dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento per iscritto ai sensi dell'articolo 15, li rappresenta per quanto riguarda gli obblighi rispettivi a norma del presente decreto;

15) «autorità di controllo»: l'autorità prevista dall'articolo 91, par. 2 del Regolamento 679/2016 UE;

16) «obiezione pertinente e motivata»: un'obiezione al progetto di decisione sul fatto che vi sia o meno una violazione del presente decreto, oppure che l'azione prevista in relazione al titolare del trattamento o responsabile del trattamento sia conforme al presente decreto, la quale obiezione dimostra chiaramente la rilevanza dei rischi posti dal progetto di decisione riguardo ai diritti e alle libertà fondamentali degli interessati;

17) «organizzazione internazionale»: un'organizzazione e gli organismi di diritto internazionale pubblico a essa subordinati o qualsiasi altro organismo istituito da o sulla base di un accordo tra due o più Stati.

Capo II

Principi

Articolo 3

Principi applicabili al trattamento dei dati personali

§ 1. I dati personali devono essere:

a) trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato;

b) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati

in modo che il trattamento non sia incompatibile con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di archiviazione o a fini storici o statistici non è considerato incompatibile con le finalità iniziali;

c) adeguati, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono trattati;

d) esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati;

e) conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per l'arco di tempo necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati; i dati personali possono essere conservati per periodi più lunghi se trattati esclusivamente a fini di archiviazione, o a fini storici o statistici, fatta salva l'attuazione delle misure tecniche e organizzative adeguate richieste dal presente decreto generale a tutela dei diritti e delle libertà dell'interessato;

f) trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali.

§ 2. Il titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 8, § 3 del Decreto è competente per il rispetto del § 1 del presente articolo e in grado di comprovarlo.

Articolo 4

Liceità del trattamento

§ 1. Il trattamento è lecito in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

a) l'interessato, o l'esercente la responsabilità genitoriale sull'interessato qualora minore, hanno espresso liberamente, specificamente, in maniera informata e inequivoca, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, il consenso al trattamento dei dati personali dell'interessato per una o più specifiche finalità. Ai fini di un consenso informato, l'interessato deve essere posto a conoscenza almeno dell'identità del titolare del trattamento e delle finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali;

b) il trattamento è necessario per adempiere un obbligo, previsto dalle norme canoniche o dalle norme civili, al quale il titolare del trattamento è soggetto;

c) il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. Si considerano di interesse pubblico le finalità relative allo svolgimento dei rapporti istituzionali tra le autorità pubbliche e le Chiese, le associazioni o le comunità religiose. È effettuato per motivi di interesse pubblico il trattamento di dati personali a cura di autorità pubbliche allo scopo di realizzare fini, previsti dal diritto costituzionale o dal diritto internazionale pubblico, di associazioni religio-

se ufficialmente riconosciute. Il trattamento deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato;

d) il trattamento è necessario a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici in conformità dell'articolo 24 del Decreto, è proporzionato alla finalità perseguita, rispetta l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevede misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato;

e) il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l'interessato è un minore;

f) il trattamento è necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o ogniqualvolta le autorità giurisdizionali esercitino le loro funzioni giurisdizionali;

g) il trattamento riguarda dati personali resi manifestamente pubblici dall'interessato.

§ 2. Con riguardo alla lettera a) del § 1, il titolare del trattamento avrà cura di approntare i mezzi più opportuni al fine di poter dimostrare che l'interessato, o l'esercente la responsabilità genitoriale sull'interessato qualora minore, abbiano acconsentito al trattamento, in particolare attraverso una dichiarazione di consenso predisposta dallo stesso titolare del trattamento in una forma comprensibile e facilmente accessibile, che usi un linguaggio semplice e chiaro e non contenga clausole abusive.

§ 3. Con riguardo alla lettera a) del § 1, qualora il trattamento si basi sul consenso a norma del precedente decreto Generale della Conferenza Episcopale Italiana del 30 ottobre 1999, non occorre che l'interessato, o l'esercente la responsabilità genitoriale sull'interessato qualora minore, prestino nuovamente il loro consenso, se questo è stato espresso secondo modalità conformi alle condizioni del presente Decreto, affinché il titolare del trattamento possa proseguire il trattamento in questione dopo l'entrata in vigore dello stesso Decreto.

Articolo 5

Condizioni per il consenso

§ 1. Qualora il trattamento sia basato sul consenso, il titolare del trattamento deve essere in grado di dimostrare che l'interessato ha prestato il proprio consenso al trattamento dei dati personali che lo riguardano.

§ 2. Se il consenso dell'interessato è prestato nel contesto di una dichiarazione scritta che riguarda anche altre questioni, la richiesta di consenso è presentata in

modo chiaramente distinguibile dalle altre materie, in forma comprensibile e facilmente accessibile, utilizzando un linguaggio semplice e chiaro. Nessuna parte di una tale dichiarazione che costituisca una violazione del presente decreto è vincolante.

§ 3. L'interessato ha il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento, salvo quanto previsto all'articolo 8, § 8. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca. Prima di esprimere il proprio consenso, l'interessato è informato di ciò. Il consenso è revocato con la stessa facilità con cui è accordato.

Capo III

Diritti dell'interessato

Articolo 6

Informazioni all'interessato

§ 1. Il titolare del trattamento adotta misure appropriate per fornire all'interessato tutte le informazioni di cui ai §§ 4 e 5 del presente articolo e le comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8 del Decreto relative al trattamento in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro, in particolare nel caso di informazioni destinate specificamente ai minori. Le informazioni sono fornite per iscritto o con altri mezzi, anche, se del caso, con mezzi elettronici. Se richiesto dall'interessato, le informazioni possono essere fornite oralmente, purché sia comprovata con altri mezzi l'identità dell'interessato.

§ 2. Il titolare del trattamento agevola l'esercizio dei diritti dell'interessato previsti dal Decreto.

Il titolare del trattamento fornisce all'interessato le informazioni relative alle azioni intraprese ai sensi degli articoli 7 e 8 del Decreto senza ingiustificato ritardo e, comunque, al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta stessa. Tale termine può essere prorogato di due mesi, se necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste. Il titolare del trattamento informa l'interessato di tale proroga, e dei motivi del ritardo, entro un mese dal ricevimento della richiesta. Se l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, le informazioni sono fornite, ove possibile, con mezzi elettronici, salvo diversa indicazione dell'interessato. Se non ottempera alla richiesta, il titolare del trattamento informa l'interessato senza ritardo, e al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta, dei motivi dell'inottemperanza e della possibilità di proporre reclamo all'autorità di controllo.

Qualora il titolare del trattamento nutra ragionevoli dubbi circa l'identità della persona fisica che presenta una delle richieste di cui agli articoli 7 e 8 , può richiedere ulteriori informazioni necessarie per confermare l'identità dell'interessato.

§ 3. Le informazioni fornite ai sensi dei §§ 2 e 3 del presente articolo ed eventuali comunicazioni e azioni intraprese ai sensi degli articoli 7 e 8 del Decreto sono gratuite. Se le richieste dell'interessato sono manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, il titolare del trattamento può: a) addebitare un contributo spese ragionevole tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti per fornire le informazioni o la comunicazione o intraprendere l'azione richiesta; oppure b) rifiutare di soddisfare la richiesta. Incombe al titolare del trattamento l'onere di dimostrare il carattere manifestamente infondato o eccessivo della richiesta.

§ 4. In caso di raccolta presso l'interessato, il titolare del trattamento, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, rende noto all'interessato che i dati saranno trattati nel pieno rispetto della normativa canonica e gli fornisce le seguenti informazioni:

a) l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento;

b) i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, ove designato ai sensi dell'articolo 18 del Decreto;

c) le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del trattamento ai sensi dell'articolo 4 del Decreto;

d) gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali.

Inoltre il titolare del trattamento trasmette le informazioni relative a:

a) il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;

b) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali ai sensi dell'articolo 7, § 1 e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento ai sensi dei §§ 2 e 3 dell'articolo 7 e del § 8 dell'articolo 8 del Decreto;

c) il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo;

d) se l'interessato ha l'obbligo di fornire i dati personali nonché le possibili conseguenze della mancata comunicazione di tali dati;

e) l'esistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca, salvo quanto previsto dall'articolo 8, § 8, del Decreto.

Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento fornisce all'interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente.

Il presente paragrafo non si applica se e nella misura in cui l'interessato dispone già delle informazioni.

§ 5. Qualora i dati non siano stati ottenuti presso l'interessato, il titolare del trattamento fornisce all'interessato le informazioni di cui al § 2 del presente articolo e le informazioni sulla fonte di provenienza dei dati.

La trasmissione delle informazioni deve aver luogo entro un tempo ragionevole dal conseguimento dei dati personali – al più tardi entro un mese – considerando le circostanze del trattamento dei dati personali.

Il presente paragrafo non si applica se:

a) la persona interessata disponga già di tali informazioni;

b) la trasmissione di tali informazioni si dimostri impossibile oppure richieda sforzi sproporzionati, nella misura in cui l'obbligo di cui al presente paragrafo possa compromettere o ostacolare seriamente la realizzazione delle finalità di un simile trattamento. In questi casi il titolare del trattamento adotta misure appropriate per tutelare i diritti e le libertà come pure i legittimi interessi della persona interessata, anche rendendo accessibili al pubblico le informazioni;

c) l'ottenimento o la comunicazione dei dati siano espressamente disciplinati dalla legge che prevede misure adeguate per tutelare i legittimi interessi della persona interessata; oppure

d) i dati personali debbano rimanere riservati, conformemente all'obbligo di mantenere il segreto d'ufficio e ministeriale, previsto dalla legge, tra cui l'obbligo di mantenere il segreto della confessione (17).

Articolo 7

Diritti dell'interessato

§ 1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: a) le finalità del trattamento; b) le categorie di dati personali trattati; c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo; e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica dei propri dati personali ai sensi del § 2 del presente articolo, di chiedere la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi del § 3 del presente articolo, di chiedere la cancellazione dei dati personali stessi o il diritto di opposizione al trattamento ai sensi del § 8 dell'articolo 8; f) il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo; g) qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine.

Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, l'interessato ha il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate.

§ 2. Chiunque ha diritto di chiedere la correzione di dati che lo riguardano, se risultano errati o non aggiornati.

La richiesta deve essere presentata al titolare del trattamento per iscritto, personalmente o mediante un procuratore legittimamente nominato, allegando idonea documentazione, se occorre anche civile. Se il titolare del trattamento ritiene di non accogliere la richiesta di correzione, ne dà comunicazione scritta all'interessato.

La correzione di dati concernenti atti e fatti riguardanti lo stato delle persone può essere disposta solo con provvedimento dell'Ordinario.

§ 3. L'interessato ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando:

a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali;

b) il trattamento è illecito ai sensi del Decreto e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo;

c) i dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Se il trattamento è limitato a norma del presente paragrafo, tali dati personali sono trattati, salvo che per la conservazione, soltanto con il consenso dell'interessato o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un'altra persona fisica o giuridica o per gravi ragioni di interesse pubblico. L'interessato che ha ottenuto la limitazione del trattamento a norma del presente paragrafo è informato dal titolare del trattamento prima che detta limitazione sia revocata.

§ 4. Il titolare del trattamento comunica a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le eventuali rettifiche o limitazioni del trattamento effettuate a norma dei §§ 2 e 3 del presente articolo e le eventuali cancellazioni effettuate a norma del § 8 dell'articolo 8, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato. Il titolare del trattamento comunica all'interessato tali destinatari qualora l'interessato lo richieda.

CAPO IV

Strumenti di raccolta dei dati personali

Articolo 8

Registri

§ 1. Con il termine "registro" si intende il volume nel quale sono annotati, in successione cronologica e con indici, l'avvenuta celebrazione dei sacramenti o altri fatti concernenti l'appartenenza o la partecipazione ecclesiale (18). I dati contenuti nei registri possono essere raccolti anche in un archivio magnetico, comunque

non sostitutivo dei medesimi registri, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 9, § 2, del Decreto.

§ 2. La redazione, gestione e custodia dei registri prescritti dal diritto universale e particolare (19), nonché l'utilizzazione dei dati in essi contenuti, sono disciplinate, oltre che dalle vigenti disposizioni canoniche generali, dal regolamento approvato dal Consiglio Episcopale Permanente entro un anno dalla promulgazione del Decreto.

§ 3. La responsabilità della tenuta dei registri spetta di norma al soggetto cui è conferito il governo dell'ente al quale i medesimi appartengono, salvo quanto disposto dal codice di diritto canonico o dagli statuti;

§ 4. La comunicazione di dati destinati ad altro registro può essere inoltrata dalla persona interessata o dal titolare del trattamento che deve utilizzare i dati richiesti e può essere effettuata per consegna diretta, o per posta, o – nei casi urgenti e con le opportune cautele – per fax, o per posta elettronica. Quando la comunicazione è destinata all'estero occorre la vidimazione della curia diocesana.

§ 5. Chiunque ha diritto di chiedere e ottenere, personalmente o mediante un procuratore legittimamente nominato, certificati, estratti, attestati, ovvero copie fotostatiche o autentiche dei documenti contenenti dati che lo riguardano (20), alle condizioni previste dal regolamento di cui al § 2.

Sono esclusi i dati che, non provenendo dal richiedente, sono coperti da segreto stabilito per legge o per regolamento ovvero non sono separabili da quelli che concernono terzi e la cui riservatezza esige tutela. L'interessato in ogni caso non ha diritto di ispezione dei dati del registro e dei dati sottratti alla sua conoscenza.

Il rilascio della certificazione avviene a titolo gratuito. In caso di ulteriori copie richieste dall'interessato, il titolare del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa dell'interessato, le informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso comune. Il diritto di ottenere una copia ai sensi del presente paragrafo non deve ledere i diritti e le libertà altrui.

§ 6. Chiunque ha diritto di chiedere l'iscrizione nei registri di annotazioni o integrazioni congruenti. La richiesta deve essere presentata al titolare del trattamento per iscritto, personalmente o mediante un procuratore legittimamente nominato.

L'annotazione fatta a margine dell'atto ne costituisce parte integrante; il contenuto della stessa deve in ogni caso essere trascritto nell'estratto o nella copia dell'atto.

Il titolare del trattamento comunica per iscritto al richiedente l'avvenuta annotazione.

Nel caso di rigetto, la richiesta viene annotata e conservata in un'appendice del registro corrispondente; il titolare del trattamento ne dà comunicazione per iscritto all'interessato.

§ 7. L'estrazione e la trasmissione di dati contenuti nei registri, oltre ai casi previsti nel § 4, è consentita:

a) su richiesta della persona interessata o con il suo consenso, espresso previamente e per iscritto;

b) per ragioni di studio, con l'osservanza dei criteri metodologici e deontologici concernenti le ricerche storiche e in particolare di quelli indicati dai regolamenti diocesani sugli archivi ecclesiastici (21);

c) per ragioni statistiche, avendo prima eliminato nei dati prelevati ogni riferimento identificativo alle persone.

In ogni caso non è consentita la consultazione dei registri finché questi non siano stati trasferiti nell'archivio storico.

§ 8. La richiesta di opposizione o cancellazione di dati dai registri è inammissibile se concerne dati relativi all'avvenuta celebrazione di sacramenti o comunque attinenti allo stato delle persone o se il trattamento dei dati è necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. Tale richiesta deve essere annotata nel registro, e obbliga il responsabile dei registri a non utilizzare i dati relativi se non con l'autorizzazione dell'Ordinario.

L'interessato viene informato di tale procedura all'atto dell'acquisizione dei dati personali.

Articolo 9

Archivi

§ 1. Per gli atti e i documenti di qualunque provenienza custoditi negli archivi degli enti ecclesiastici e contenenti dati personali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'articolo precedente.

§ 2. Fatta salva la normativa canonica riguardante i registri, i dati contenuti in archivi informatici devono essere gestiti con programmi che consentano la loro immediata e agevole riproduzione in video e a stampa.

Il titolare del trattamento deve garantire la sicurezza dei dati attraverso registrazione e trasferimento dei medesimi effettuati periodicamente su supporti diversi, in ogni caso inaccessibili agli estranei. L'accesso ai dati informatici deve essere tutelato, oltre che dalla sicurezza del luogo, da una chiave informatica di accesso conservata dal titolare del trattamento e periodicamente mutata; tale chiave di accesso deve essere custodita, in busta sigillata, nell'archivio del soggetto proprietario dell'archivio informatico.

Articolo 10

Elenchi e schedari

§ 1. Gli elenchi e gli schedari costituiscono gli strumenti ordinari di raccolta e di gestione di dati necessari per lo svolgimento delle attività istituzionali, strumentali

e promozionali dei soggetti appartenenti all'ordinamento canonico.

§ 2. I predetti soggetti hanno il diritto di tenere elenchi e schedari concernenti i dati necessari alla preparazione, allo svolgimento e alla documentazione delle attività istituzionali, delle attività strumentali rispetto alle finalità istituzionali e delle attività promozionali.

§ 3. La redazione, la gestione e la custodia degli elenchi e degli schedari devono essere effettuate assicurando adeguata tutela alla riservatezza dei dati in essi contenuti. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'articolo 8 riguardo ai registri.

§ 4. L'interessato può esercitare i diritti di cui agli articoli 7 e 8 e in particolare può opporsi al trattamento o chiederne la limitazione o la cancellazione. La cancellazione dei dati personali da elenchi e schedari, richiesta per iscritto dal soggetto interessato al titolare del trattamento, deve essere eseguita in ogni caso; essa comporta il trasferimento degli stessi dati nell'archivio dell'ente perché vi siano custoditi unicamente a titolo di documentazione.

§ 5. L'utilizzazione dei dati personali contenuti negli elenchi e negli schedari è soggetta, nel rispetto della struttura e della finalità degli enti ecclesiastici, alle specifiche norme applicabili in tema di dati personali nello Stato Italiano, ai sensi del comma 3 dell'articolo 7 dell'Accordo che apporta modificazioni al Concordato Lateranense del 18 febbraio 1984 (22).

Articolo 11

Annuari e bollettini

§ 1. Gli annuari, in quanto strumenti utili per l'esercizio dei compiti istituzionali della Conferenza Episcopale Italiana e delle diocesi, sono redatti ed editi, in formato cartaceo o digitale, a cura delle medesime e contengono i dati necessari a individuare gli enti, gli uffici, le strutture, le circoscrizioni, i titolari delle funzioni di legale rappresentanza e il personale addetto.

§ 2. I fogli informativi a uso interno registrano ordinariamente gli eventi più significativi della vita e dell'attività degli enti che li pubblicano, in formato cartaceo o digitale, e possono contenere dati relativi alle persone implicate in celebrazioni e manifestazioni o che hanno elargito offerte, a meno che nei singoli casi gli interessati chiedano di evitarne la divulgazione.

§ 3. L'interessato può esercitare i diritti di cui agli articoli 7 e 8 e in particolare può opporsi al trattamento o chiederne la limitazione o la cancellazione. La cancellazione dei dati personali da elenchi e schedari, richiesta per iscritto dal soggetto interessato al titolare del trattamento, deve essere eseguita in ogni caso; essa comporta il trasferimento degli stessi dati nell'archivio dell'ente perché vi siano custoditi unicamente a titolo di documentazione.

§ 4. Ad annuari e bollettini si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'articolo 8 riguardo ai registri.

Capo V

Elaborazione dei dati e misure di sicurezza

Articolo 12

Elaborazione dei dati

§ 1. L'elaborazione dei dati di norma è effettuata direttamente dai soggetti che legittimamente li acquisiscono o li detengono, salvo quanto disposto dall'articolo 15.

§ 2. L'affidamento dell'elaborazione dei dati a un soggetto non appartenente all'ordinamento canonico è assoggettato alle previsioni di cui all'articolo 15 e deve essere fatto attraverso un contratto stipulato a norma del can. 1290 CIC e del can. 1034 CCEO (23), fermo restando anche per l'affidatario il dovere di osservare la normativa del Decreto e in particolare le disposizioni di cui all'articolo 15.

Articolo 13

Conservazione dei dati

§ 1. Il titolare del trattamento è tenuto all'osservanza delle norme canoniche riguardanti la diligente custodia, l'uso legittimo e la corretta gestione dei dati personali.

§ 2 Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, il titolare del trattamento, salvo quanto previsto al § 2 dell'articolo 14, mette in atto misure tecniche e organizzative appropriate per garantire un livello di sicurezza adeguato.

Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza si tiene conto in special modo dei rischi presentati dal trattamento che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

Il titolare del trattamento fa sì che chiunque agisca sotto la propria autorità e abbia accesso a dati personali non tratti tali dati se non è istruito in tal senso dal titolare del trattamento, salvo che sia richiesto per legge.

§ 3. Eccettuate diverse disposizioni del Vescovo diocesano, i registri, gli atti, i documenti, gli elenchi e gli schedari devono essere custoditi in un ambiente di proprietà o di esclusiva disponibilità dell'ente, destinato a questo scopo e sicuro; in mancanza di un ambiente con tali caratteristiche, essi devono essere custoditi in un armadio collocato in locali di proprietà o di esclusiva disponibilità dell'ente,

con sufficienti garanzie di sicurezza e di inviolabilità.

§ 4. L'archivio segreto, istituito ai sensi della normativa canonica generale (24), deve essere custodito tenendo conto della sua particolare natura.

§ 5. L'archivio deve essere visitato dal Vescovo diocesano o da un suo delegato almeno ogni cinque anni al fine di verificare l'osservanza delle norme canoniche generali e particolari (25); della visita deve essere redatto un verbale in duplice copia, di cui una da conservare nell'archivio e l'altra nella cancelleria della curia diocesana.

§ 6. Una particolare attenzione deve essere prestata per assicurare l'inviolabilità degli archivi e l'ordinata gestione degli stessi, specie qualora si tratti di archivi informatici.

L'archivio deve essere dotato di un sistema di chiusura che garantisca una sufficiente sicurezza da tentativi di furto e di scasso. Le chiavi dell'archivio devono essere custodite personalmente e accuratamente dal titolare del trattamento; spetta allo stesso autorizzare agli estranei l'accesso ai dati.

Il titolare del trattamento deve denunciare quanto prima all'autorità ecclesiastica competente e, se del caso, anche all'autorità civile, ogni incursione nell'archivio che abbia causato sparizione, sottrazione o danneggiamento di registri, atti, documenti pubblici, elenchi e schedari contenenti dati personali.

§ 7. La notifica di cui al secondo capoverso del precedente paragrafo deve almeno:

a) descrivere la natura della violazione dei dati personali, ovvero la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati, compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;

b) comunicare il nome e i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati o di altro punto di contatto presso cui ottenere più informazioni;

c) descrivere le probabili conseguenze della violazione dei dati personali;

d) descrivere le misure adottate o di cui si propone l'adozione da parte del titolare del trattamento per porre rimedio alla violazione dei dati personali e anche, se del caso, per attenuarne i possibili effetti negativi.

Qualora e nella misura in cui non sia possibile fornire le informazioni contestualmente, esse possono essere fornite in fasi successive senza ulteriore ingiustificato ritardo.

Il titolare del trattamento documenta qualsiasi violazione dei dati personali, comprese le circostanze a essa relative, le sue conseguenze e i provvedimenti adottati per porvi rimedio.

§ 8. Quando la violazione dei dati personali è suscettibile di presentare un rischio

elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento comunica la violazione all'interessato senza ingiustificato ritardo.

La comunicazione all'interessato di cui al capoverso precedente descrive con un linguaggio semplice e chiaro la natura della violazione dei dati personali e contiene almeno le informazioni e le misure di cui al § 7, lettere b), c) e d).

Non è richiesta la comunicazione all'interessato di cui al presente paragrafo se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

a) il titolare del trattamento ha messo in atto le misure tecniche e organizzative adeguate di protezione e tali misure erano state applicate ai dati personali oggetto della violazione, in particolare quelle destinate a rendere i dati personali incomprensibili a chiunque non sia autorizzato ad accedervi, quali la cifratura;

b) il titolare del trattamento ha successivamente adottato misure atte a scongiurare il sopraggiungere di un rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati di cui al primo capoverso del presente paragrafo;

c) detta comunicazione richiederebbe sforzi sproporzionati. In tal caso, si procede invece a una comunicazione pubblica o a una misura simile, tramite la quale gli interessati sono informati con analoga efficacia.

Articolo 14

Sicurezza del trattamento

§ 1. Tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato conformemente al presente decreto e alle norme canoniche.

Dette misure sono riesaminate e aggiornate qualora necessario.

Se ciò è proporzionato rispetto alle attività di trattamento, le misure di cui al presente paragrafo includono l'attuazione di politiche adeguate in materia di protezione dei dati da parte del titolare del trattamento.

§ 2. Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche costituiti dal trattamento, sia al momento di determinare i mezzi del trattamento sia all'atto del trattamento stesso, il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate, volte ad attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati enunciati nel Decreto e a integrare nel trattamento le necessarie garanzie al fine di soddisfare i requisiti del Decreto e tutelare i diritti degli interessati. Il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire che siano trattati, per impostazione predefinita, solo i dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento. Tale obbligo vale per la quantità dei dati personali raccolti, la portata del trattamento, il periodo

di conservazione e l'accessibilità. In particolare, dette misure garantiscono che, per impostazione predefinita, non siano resi accessibili dati personali a un numero indefinito di persone fisiche senza l'intervento della persona fisica.

Capo VI

Responsabile del trattamento e responsabile per la protezione dei dati

Articolo 15

Responsabile del trattamento

§ 1. Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Decreto e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato.

§ 2. Il responsabile del trattamento non ricorre a un altro responsabile senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del titolare del trattamento. Nel caso di autorizzazione scritta generale, il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento, dando così al titolare del trattamento l'opportunità di opporsi a tali modifiche.

§ 3. I trattamenti da parte di un responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto ai sensi dell'articolo 12, § 2, o da altro atto giuridico, che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento. Il contratto o altro atto giuridico prevede, in particolare, che il responsabile del trattamento: a) tratti i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale; b) garantisca che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza; c) adotti tutte le misure richieste ai sensi degli articoli 13 e 14; d) rispetti le condizioni di cui ai §§ 2 e 4 per ricorrere a un altro responsabile del trattamento; e) tenendo conto della natura del trattamento, assista il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato; f) assista il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 13 a 16, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento; g) metta a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie

per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo e consenta e contribuisca alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato. Con riguardo alla lettera g), il responsabile del trattamento informa immediatamente il titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi il Decreto o altre disposizioni, relative alla protezione dei dati.

§ 4. Quando un responsabile del trattamento ricorre a un altro responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del titolare del trattamento, su tale altro responsabile del trattamento sono imposti, mediante un contratto ai sensi dell'articolo 12, § 2, o un altro atto giuridico a norma del diritto, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel contratto o in altro atto giuridico tra il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento di cui al § 3, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Decreto. Qualora l'altro responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il responsabile iniziale conserva nei confronti del titolare del trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'altro responsabile.

§ 5. Il responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità o sotto quella del titolare del trattamento, che abbia accesso a dati personali non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal titolare del trattamento.

Articolo 16

Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati

§ 1. Quando un tipo di trattamento, allorché prevede in particolare l'uso di nuove tecnologie, considerati la natura, l'oggetto, il contesto e le finalità del trattamento, può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento effettua, prima di procedere al trattamento, una valutazione dell'impatto dei trattamenti previsti sulla protezione dei dati personali. Una singola valutazione può esaminare un insieme di trattamenti simili che presentano rischi elevati analoghi.

§ 2. Il titolare del trattamento, allorquando svolge una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, si consulta con il responsabile della protezione dei dati, qualora ne sia designato uno.

§ 3. La valutazione d'impatto sulla protezione dei dati di cui al § 1 è richiesta in particolare in caso di valutazione sistematica e globale di aspetti personali relativi a persone fisiche, basata su un trattamento automatizzato, e sulla quale si fondano decisioni che hanno effetti giuridici o incidono in modo analogo significativamente su dette persone fisiche;

§ 4. La valutazione contiene almeno: a) una descrizione sistematica dei trattamen-

ti previsti e delle finalità del trattamento, compreso, ove applicabile, l'interesse legittimo perseguito dal titolare del trattamento; b) una valutazione della necessità e proporzionalità dei trattamenti in relazione alle finalità; c) una valutazione dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati di cui al § 1; d) le misure previste per affrontare i rischi, includendo le garanzie, le misure di sicurezza e i meccanismi per garantire la protezione dei dati personali e dimostrare la conformità al Decreto, tenuto conto dei diritti e degli interessi legittimi degli interessati e delle altre persone in questione.

§ 5. Qualora il trattamento effettuato ai sensi dell'articolo 4, § 1, lettere b) o c), trovi nel diritto dell'Unione o dello Stato membro una base giuridica, tale diritto disciplini il trattamento specifico o l'insieme di trattamenti in questione, e sia già stata effettuata una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati nell'ambito di una valutazione d'impatto generale nel contesto dell'adozione di tale base giuridica, i §§ da 1 a 3 non si applicano.

§ 6. Se necessario, il titolare del trattamento procede a un riesame per valutare se il trattamento dei dati personali sia effettuato conformemente alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati almeno quando insorgono variazioni del rischio rappresentato dalle attività relative al trattamento.

Articolo 17

Contitolari del trattamento

§ 1. Allorché due o più titolari del trattamento determinino congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento, essi sono contitolari del trattamento. Essi determinano in modo trasparente, mediante un accordo interno, le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dalle disposizioni del diritto canonico e dal Decreto, con particolare riguardo all'esercizio dei diritti dell'interessato, e le rispettive funzioni di comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 6. Tale accordo può designare un punto di contatto per gli interessati.

§ 2. L'accordo di cui al § 1 riflette adeguatamente i rispettivi ruoli e i rapporti dei corresponsabili con gli interessati. Il contenuto essenziale dell'accordo è messo a disposizione dell'interessato.

§ 3. Indipendentemente dalle disposizioni dell'accordo di cui al § 1, l'interessato può esercitare i propri diritti ai sensi del Decreto nei confronti di e contro ciascun titolare del trattamento.

Articolo 18

Responsabile della protezione dei dati

§ 1. Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento possono designare

un responsabile della protezione dei dati. Nel caso in cui il trattamento dei dati si svolga su larga scala, il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento devono designare un responsabile della protezione dei dati.

Più titolari del trattamento possono designare un unico responsabile della protezione dei dati, a condizione che per ciascuna unità organizzativa sia agevole il contatto con tale responsabile.

Il responsabile della protezione dei dati viene designato in base alle qualifiche professionali, in particolare alla conoscenza specialistica della normativa e della prassi in materia di protezione dei dati e della capacità di assolvere i compiti di cui al § 3 del presente articolo.

Il responsabile della protezione dei dati può essere un membro alle dipendenze del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento o essere un professionista esterno che assolva i suoi compiti sulla base di un contratto per la prestazione di servizi.

Il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento pubblicano i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati.

§ 2. Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento si assicurano che il responsabile della protezione dei dati sia coinvolto tempestivamente e adeguatamente in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali, nei limiti previsti dal Decreto.

Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento coadiuvano il responsabile della protezione dei dati nell'esecuzione dei suoi compiti, fornendogli le risorse necessarie per assolvere tali compiti e accedere, nei limiti previsti dal Decreto, ai dati personali e ai trattamenti e per mantenere la propria conoscenza specialistica.

Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento assicurano che il responsabile della protezione dei dati non riceva istruzioni che gli impediscano di assolvere i propri compiti. Non deve essere revocato né punito dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento per l'adempimento dei suoi compiti. Il responsabile della protezione dei dati riferisce direttamente al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento.

Le persone interessate possono contattare il responsabile della protezione dei dati per tutte le questioni legate al trattamento dei loro dati personali e all'esercizio dei loro diritti ai sensi del Decreto.

Il responsabile della protezione dei dati è tenuto al segreto o alla riservatezza in merito all'assolvimento dei propri compiti, conformemente alle disposizioni previste nel codice di diritto canonico e nel Decreto.

Il responsabile della protezione dei dati può assolvere altri compiti e funzioni. Il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento assicurano che tali compiti e funzioni non diano luogo a conflitti di interessi.

§ 3. Tra i compiti del responsabile della protezione dei dati rientrano:

a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento e al responsabile del trattamento e ai dipendenti che effettuano il trattamento dei dati personali in merito ai loro obblighi in materia di protezione dei dati;

b) sorvegliare l'osservanza del Decreto e delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;

§ 4. Nell'eseguire i propri compiti il responsabile della protezione dei dati considera debitamente i rischi inerenti al trattamento, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del medesimo.

Articolo 19

Registro delle attività di trattamento

§ 1. Ogni titolare del trattamento e, ove applicabile, il suo rappresentante tengono un registro delle attività di trattamento svolte sotto la propria responsabilità. Tale registro contiene tutte le seguenti informazioni: a) il nome e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del contitolare, del rappresentante del titolare del trattamento e del responsabile della protezione dei dati; b) le finalità del trattamento; c) una descrizione delle categorie di interessati e delle categorie di dati personali; d) le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, compresi i destinatari di paesi terzi diversi od organizzazioni internazionali; e) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale; f) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'articolo 13, § 2 e di cui all'articolo 14.

§ 2. Ogni responsabile del trattamento e, ove applicabile, il suo rappresentante tengono un registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per conto di un titolare del trattamento, contenente: a) il nome e i dati di contatto del responsabile o dei responsabili del trattamento, di ogni titolare del trattamento per conto del quale agisce il responsabile del trattamento, del rappresentante del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento e, ove applicabile, del responsabile della protezione dei dati; b) le categorie dei trattamenti effettuati per conto di ogni titolare del trattamento; c) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale; d) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'articolo13, § 2 e di cui all'articolo 14.

§ 3. I registri di cui ai §§ 1 e 2 sono tenuti in forma scritta, anche in formato elettronico.

Articolo 20

Segreto d'ufficio

§ 1. Il titolare del trattamento è tenuto al segreto d'ufficio su tutti i dati raccolti, conservati, elaborati e trasmessi.

§ 2. Ogni operatore che ha accesso stabile ai dati raccolti da soggetti dell'ordinamento canonico o da essi legittimamente posseduti deve impegnarsi, prima di assumere l'incarico, a mantenere il segreto circa i medesimi dati con promessa formale davanti al titolare del trattamento. L'obbligo del segreto rimane integro anche dopo la cessazione dall'incarico.

Articolo 21

Vigilanza dell'Ordinario

L'Ordinario vigila sulla corretta osservanza delle norme riguardanti l'acquisizione, la conservazione e l'utilizzazione dei dati personali.
Egli esercita tale funzione personalmente o per il tramite di un incaricato, in particolare per quanto riguarda la vigilanza sui registri e sugli archivi informatici.

Articolo 22

Il trattamento dei dati è soggetto al "controllo di un'autorità di controllo indipendente che può essere specifica", come previsto dall'art. 91, par. 2 del Regolamento UE/2016/679".

Capo VII

Riparazione del danno e sanzioni

Articolo 23

Riparazione del danno e sanzioni

§ 1. Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento che procurino danni materiali o morali attraverso l'illegittima acquisizione, conservazione o utilizzazione dei dati personali sono tenuti alla riparazione dei danni a norma del can. 128 CIC e del can. 935 CCEO (26).

§ 2. Ai sensi del can. 1389 CIC:

> "§ 1. Chi abusa della potestà ecclesiastica o dell'ufficio sia punito a seconda della gravità dell'atto o dell'omissione, non escluso con la privazione dell'ufficio, a meno che contro tale abuso non sia già stata stabilita una pena dalla legge o dal precetto.
>
> § 2. Chi, per negligenza colpevole, pone od omette illegittimamente con danno altrui un atto di potestà ecclesiastica, di ministero o di ufficio, sia punito

con giusta pena".

Ai sensi del can. 1464 CCEO:

"§ 1. Colui che, al di fuori dei casi già previsti dal diritto, mediante un atto o un'omissione ha abusato della potestà, dell'ufficio, del ministero o di altro incarico nella Chiesa, sia punito con pena adeguata, non esclusa la privazione degli stessi, a meno che non sia stabilita con legge o precetto un'altra pena contro questo abuso.

§ 2. Colui invece che per colpevole negligenza ha posto o ha omesso illegittimamente con danno di altri un atto di potestà, di ufficio, di ministero o di un altro incarico nella Chiesa, sia punito con una pena adeguata".

§ 3. Può essere punito con le pene previste dal can. 1390 e dai cann. 1452 e 1454 CCEO (27) colui che lede l'altrui buona fama.

§ 4. Se il delitto comporta la violazione di un dovere d'ufficio o di una promessa formale, la pena è aggravata e può anche consistere nella rimozione o nella privazione dell'ufficio (28).

Capo VIII

Disposizioni relative a specifiche situazioni di trattamento

Articolo 24

Garanzie e deroghe relative al trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici

§ 1. Il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici è soggetto a garanzie adeguate per i diritti e le libertà dell'interessato, in conformità del Decreto. Tali garanzie assicurano che siano state predisposte misure tecniche e organizzative, in particolare al fine di garantire il rispetto del principio della minimizzazione dei dati. Tali misure possono includere la pseudonimizzazione, purché le finalità in questione possano essere conseguite in tal modo. Qualora possano essere conseguite attraverso il trattamento ulteriore che non consenta o non consenta più di identificare l'interessato, tali finalità devono essere conseguite in tal modo.

§ 2. Se i dati personali sono trattati per finalità di archiviazione nel pubblico interesse, a fini di ricerca scientifica o storica o a fini statistici possono essere previste deroghe ai diritti di cui all'articolo 7, fatte salve le condizioni e le garanzie di cui al § 1 del presente articolo, nella misura in cui tali diritti rischiano di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento delle finalità specifiche e tali deroghe sono necessarie al conseguimento di dette finalità.

§ 3. Qualora il trattamento di cui al § 2 funga allo stesso tempo a un altro scopo, le deroghe si applicano solo al trattamento per le finalità di cui al paragrafo stesso.

Capo IX

Disposizioni finali

Articolo 25

Consulenza a livello nazionale

§ 1. La Conferenza Episcopale Italiana assicura un servizio di consulenza per l'attuazione delle presenti disposizioni, avente il compito di esaminare le questioni che possono sorgere nell'applicazione delle stesse nonché di proporre eventuali adattamenti e aggiornamenti della normativa.

§ 2. Le modalità di attuazione del servizio di consulenza sono definite dal Consiglio Episcopale Permanente.

Articolo 26

Entrata in vigore e verifica

Il presente Decreto, ottenuta la "recognitio" della Santa Sede, entrerà in vigore al momento della sua promulgazione, secondo quanto previsto dal can. 455 §§ 2 e 3 in relazione al can. 8 § 2 del codice di diritto canonico. La promulgazione del Decreto ha luogo con la pubblicazione del relativo decreto di promulgazione del Presidente della C.E.I. sul sito web della Conferenza Episcopale Italiana, alla quale farà seguito anche la pubblicazione nel "Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana". Il presente Decreto sarà sottoposto a verifica trascorsi tre anni dall'entrata in vigore.

NOTE

1) "Non è lecito ad alcuno ledere illegittimamente la buona fama di cui uno gode, o violare il diritto di ogni persona a difendere la propria intimità" (can. 220 CIC). "Non è lecito ad alcuno ledere illegittimamente la buona fama di cui uno gode, né violare il diritto di qualsiasi persona a difendere la propria intimità" (can. 23 CCEO).

2) "La comunità politica e la Chiesa sono indipendenti e autonome l'una dall'altra nel proprio campo. Tutte e due, anche se a titolo diverso, sono a servizio della vocazione personale e sociale delle stesse persone umane" (Costituzione pastorale del Concilio Vaticano II Gaudium et spes, n. 76).

3) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

4) "Il matrimonio dei cattolici, anche quando sia cattolica una sola delle parti, è retto non soltanto dal diritto divino, ma anche da quello canonico, salva la competenza dell'autorità civile circa gli effetti puramente civili del matrimonio stesso" (can. 1059 CIC; cf. can. 780 CCEO).
"La Conferenza Episcopale stabilisca le norme circa l'esame degli sposi, nonché circa le pubblicazioni matrimoniali e gli altri mezzi opportuni per compiere le necessarie investigazioni prematrimoniali, dopo la cui diligente osservanza il parroco possa procedere all'assistenza al matrimonio" (can. 1067 CIC; cf. can.784 CCEO).

5) "Acquisite le prove, il giudice con decreto deve permettere alle parti e ai loro avvocati, sotto pena di nullità, di prendere visione degli atti loro ancora sconosciuti presso la cancelleria del tribunale; anzi agli avvocati che lo chiedano si può anche dare copia degli atti; ma nelle cause che riguardano il bene pubblico il giudice, per evitare pericoli gravissimi, può decidere, garantendo tuttavia sempre e integralmente il diritto alla difesa, che qualche atto non sia fatto conoscere ad alcuno" (can. 1598, § 1; CIC cf. can. 1281 CCEO).
"Se la parte convenuta citata non si presentò in giudizio né scusò idoneamente la sua assenza, o non rispose a norma del can. 1507,§ 1, il giudice la dichiari assente dal giudizio e decida che la causa, osservato quanto è prescritto, proceda fino alla sentenza definitiva e alla sua esecuzione" (can. 1592, § 1, CIC ; cf. can. 1272 CCEO).
"Le parti non possono assistere all'esame dei testi, a meno che il giudice, soprattutto quando si tratta di bene privato, non abbia ritenuto di doverle ammettere.
Possono tuttavia assistervi i loro avvocati o procuratori, a meno che il giudice per circostanze di cose e di persone non abbia ritenuto di doversi procedere in segreto" (can. 1559 CIC ; cf. can. 1240 CCEO).
"In caso di appello, un esemplare degli atti, della cui autenticità abbia fatto fede il notaio, sia inviata al tribunale superiore" (can. 1474, § 1, CIC; cf. can. 1315, § 2, CCEO).
"Terminato il giudizio i documenti che sono proprietà di privati devono essere restituiti, conservandone però un esemplare" (can. 1475, § 1, CIC).
"È fatto divieto ai notai e al cancelliere di rilasciare senza il mandato del giudice copia degli atti giudiziari e dei documenti acquisiti al processo" (can. 1475, § 2 CIC; cf. can. 1133, § 2, CCEO).
"I giudici e i collaboratori del tribunale sono tenuti a mantenere il segreto d'ufficio, nel giudizio penale sempre, nel contenzioso poi se dalla rivelazione di qualche atto processuale possa derivare pregiudizio alle parti" (can. 1455, § 1, CIC; cf. can. 1113, CCEO).
"Sono anche sempre tenuti a mantenere il segreto sulla discussione che si ha tra i giudici nel tribunale collegiale prima di dare la sentenza, e anche sui vari suffragi e sulle opinioni ivi pronunciate, fermo restando il disposto del can. 1609, § 4" (can. 1455, § 2 CIC; cf. can. 1113, CCEO).
"Anzi ogniqualvolta la causa o le prove siano di tal natura che dalla divulgazione degli atti o delle prove sia messa in pericolo la fama altrui, o si dia occasione a dissodi, o sorga scandalo o altri simili inconvenienti, il giudice può vincolare con il giuramento di mantenere il segreto i testi, i periti, le parti e i loro avvocati o procuratori" (can. 1455, § 3, CIC cf. can. 1113, CCEO).
"I giudici che, essendo sicuramente ed evidentemente competenti, si rifiutano di giudicare, o che non sorretti da alcuna disposizione del diritto si dichiarano competenti e giudicano e definiscono le cause, oppure violano la legge del segreto, o per dolo o negligenza grave procurano altro danno ai contendenti, possono essere puniti dall'autorità competente con congrue pene, non esclusa la priva-

zione dell'ufficio" (can. 1457, § 1 CIC; cf. can. 1115, § 1, CCEO).
"Alle medesime sanzioni sono soggetti i ministri e i collaboratori del tribunale, se fossero venuti meno al loro dovere come sopra; tutti questi anche il giudice li può punire" (can. 1457, § 2 CIC; cf. can. 1115, § 2, CCEO).
"Ogni anno si distruggano i documenti che riguardano le cause criminali in materia di costumi, se i rei sono morti oppure se tali cause si sono concluse da un decennio con una sentenza di condanna, conservando un breve sommario del fatto con il testo della sentenza definitiva" (can. 489, § 2; cf. cann. 259-260 CCEO).
Cf. anche art. 5 § 1 delle *Regole procedurali* annesse al m.p. *Mitis Iudex Dominus Iesus*

6) "I soli coniugi, o uno di essi benché l'altro sia contrario, hanno diritto di chiedere la grazia della dispensa dal matrimonio rato e non consumato" (can. 1697).
In queste procedure "non è ammesso un patrono, ma per la difficoltà del caso il Vescovo può permettere che l'oratore o la parte convenuta si avvalgano dell'opera di un legale" (can. 170 1, § 2).
"Nell'istruttoria si ascoltino entrambi i coniugi e si osservino per quanto è possibile i canoni circa le prove da raccogliersi nel giudizio contenzioso ordinario e nelle cause di nullità di matrimonio, purché si possano adattare alla natura di questi processi" (can. 1702).
"Non vi è pubblicazione degli atti; tuttavia il giudice, qualora veda che a causa delle prove addotte un grave ostacolo si frappone contro la domanda dell'oratore o contro l'eccezione della parte convenuta, lo renda noto con prudenza alla parte interessata" (can. 1703, § 1).
"Il giudice può mostrare alla parte che ne faccia richiesta un documento prodotto o una testimonianza raccolta e stabilire il tempo per presentare le deduzioni" (can. 1703, § 2).
"L'istruttore, terminata l'istruttoria, trasmetta tutti gli atti al Vescovo con appropriata relazione; questi esprima il suo voto secondo verità, sia sul fatto dell'inconsumazione sia sulla giusta causa per la dispensa e sulla opportunità della grazia" (can. 1704, § 1).
"Il rescritto della dispensa è trasmesso dalla Sede Apostolica al Vescovo; questi poi notificherà il rescritto alle parti e inoltre ordinerà al più presto al parroco del luogo dove fu contratto il matrimonio e dove fu ricevuto il battesimo che si faccia menzione della dispensa concessa nei registri dei matrimoni e dei battezzati" (can. 1706).

7) "Fissata la data della riunione (per l'emissione della sentenza), i singoli giudici portino per iscritto le loro conclusioni sul merito della causa e la ragioni sia in diritto sia in fatto, sulla base delle quali sono pervenuti alle rispettive conclusioni; queste conclusioni, da mantenere sotto segreto, siano allegate agli atti di causa" (can. 1609, § 2, CIC).
"Nel giorno fissato per la riunione, i singoli giudici portino le loro conclusioni per iscritto, ma senza il proprio nome, sul merito della causa e le ragioni tanto in diritto quanto in fatto, in base alle quali sono giunti alla loro conclusione; queste conclusioni, unitamente a una noticina sulla loro autenticità sottoscritta da tutti i giudici, vengano aggiunte agli atti della causa, da conservare sotto segreto, fermo restando il § 4." (can. 1692, § 2, CCEO).
"Tutti coloro che sono assegnati agli uffici della curia devono:
.....
2° osservare il segreto nei limiti e secondo le modalità determinate dal diritto o dal Vescovo" (can. 471 CIC).
"Tutti coloro che sono ammessi agli uffici nella curia eparchiale devono :…; 2) osservare il segreto nei limiti e secondo il modo determinati dal diritto oppure dal Vescovo eparchiale" (can.
244, § 2, n. 2 CCEO).
"I superiori (religiosi), se lo ritengono necessario, possono assumere altre informazioni, anche sotto segreto" (can. 645, § 4, CIC).

8) "Il Vescovo diocesano non proceda all'incardinazione di un chierico se non quando:
.....
2° gli consti da un documento legittimo la concessione dell'escardinazione e inoltre abbia avuto opportuno attestato da parte del Vescovo diocesano di escardinazione, se necessario sotto segreto, sulla vita, sui costumi e sugli studi del chierico" (can. 269, CIC).
"Il Vescovo eparchiale non ascriva alla sua eparchia un chierico estraneo, a meno che: …3° gli consti da un legittimo documento della legittima dimissione dall'eparchia e abbia dal Vescovo eparchiale che dimette le opportune testimonianze, se necessario anche sotto segreto, circa il curricolo di vita e i costumi del chierico" (can. 366, § 1, n. 3 CCEO).

"All'obbligo di osservare il segreto (sacramentale) sono tenuti anche l'interprete, se c'è, e tutti gli altri ai quali in qualunque modo sia giunta notizia dei peccati dalla confessione" (can. 983, § 2, CIC).
"Hanno l'obbligo di conservare il segreto anche l'interprete, qualora ci sia, come pure tutti gli altri ai quali sia giunta in qualunque modo la notizia di peccati dalla confessione" (can. 733, § 2 CCEO).
"Tutti quelli, a cui tocca dare il proprio consenso o parere, hanno l'obbligo di esprimere sinceramente il loro giudizio, e, se la gravità della cosa lo esiga, di osservare accuratamente il segreto; tale obbligo può essere imposto dal superiore" (can. 127, § 3, CIC).
"Tutti coloro, il cui consenso o consiglio è richiesto, hanno l'obbligo di esprimere sinceramente il loro parere e inoltre di osservare il segreto; questo obbligo può anche essere fatto valere dall'autorità" (can. 934, § 4 CCEO).
"Il permesso di celebrare il matrimonio in segreto comporta:
1° che si facciano segretamente le debite indagini prematrimoniali;
2° che sull'avvenuta celebrazione del matrimonio si conservi il segreto da parte dell'Ordinario del luogo, dell'assistente, dei testimoni, dei coniugi" (can, 1131, CIC).
"§ 1. Il permesso di un matrimonio segreto può essere concesso dal Gerarca del luogo per una causa grave e urgente e comporta l'obbligo grave di conservare il segreto da parte del Gerarca del luogo, del parroco, del sacerdote provvisto della facoltà di benedire il matrimonio, dei testimoni e di uno dei coniugi quando l'altro non consente alla divulgazione. § 2. L'obbligo di osservare il segreto da parte del Gerarca del luogo cessa se è imminente un grave scandalo oppure una grave offesa contro la santità del matrimonio dall'osservanza del segreto. § 3. Il matrimonio celebrato in segreto sia annotato solamente in uno speciale libro da conservare nell'archivio segreto della curia eparchiale, a meno che vi si opponga una causa gravissima" (can. 840, §§ 1-3 CCEO).

9) "Il sigillo sacramentale è inviolabile; pertanto è assolutamente illecito al confessore tradire anche solo in qualcosa il penitente con parole o in qualunque altro modo e per qualsiasi motivo" (can. 983, § 1, CIC).
"Il sigillo sacramentale è inviolabile; perciò il confessore si guardi diligentemente di non svelare minimamente, con la parola o con un segno oppure in qualsiasi altro modo e per qualunque causa, il penitente" (can. 733 CCEO).
"È assolutamente proibito al confessore fare uso delle conoscenze acquisite attraverso la confessione, con pregiudizio del penitente, anche se resti escluso qualsiasi pericolo di rivelazione" (can. 984, 1, CIC).
"È assolutamente proibito al confessore l'uso della conoscenza acquisita in confessione con aggravio del penitente, anche se è escluso qualsiasi pericolo di rivelazione" (can. 734, § 1, CCEO).
"Chi è costituito in autorità non può avvalersi in alcun modo per il governo esterno di notizie di peccati, che abbia appreso in confessione ascoltata in qualsiasi tempo" (can. 984, § 2 CIC).
"Colui che è costituito in autorità non deve far uso in nessun modo, nel governo esterno, di una notizia sui peccati che ha ricevuto in qualsiasi tempo nella confessione" (can. 734, § 2, CCEO).
"Si considerano incapaci (a testimoniare):
.....
2° i sacerdoti, per quanto sia venuto loro a conoscenza dalla confessione sacramentale, anche nel caso in cui il penitente ne chieda la rivelazione; anzi, tutto ciò che da chiunque e in qualsiasi modo sia stato udito in occasione della confessione non può essere recepito neppure come indizio di verità" (can . 1550,§ 2, CIC).
"Sono ritenuti incapaci di testimoniare:… i sacerdoti per quanto riguarda tutto ciò che essi sono venuti a sapere dalla confessione sacramentale, anche se il penitente ha chiesto la loro manifestazione; anzi, ciò che è stato ascoltato da chiunque e in qualsiasi modo in occasione della confessione sacramentale non può essere recepito nemmeno come indizio di verità" (can. 1231, § 2, n. 2 CCEO).
Il confessore che viola direttamente il sigillo sacramentale incorre nella scomunica lataesententiae, riservata alla Sede Apostolica; chi invece lo viola indirettamente sia punito in proporzione alla gravità del delitto" (can. 1388, § 1). "L'interprete e le altre persone di cui al can. 983, 2 che violano il segreto, siano punite con giusta pena, non esclusa la scomunica" (can. 1388, § 2, CIC).
"§ 1. Il confessore che ha violato direttamente il sigillo sacramentale, sia punito con la scomunica maggiore, fermo restando il can. 728, § 1, n. 1; se invece ha rotto il sigillo in altro modo, sia punito con una pena adeguata.§ 2.Colui che in qualsiasi modo ha cercato di avere notizie dalla confessione, oppure che ha trasmesso ad altri le notizie già avute, sia punito con la scomunica minore oppure con la sospensione" (can. 1456, §§ 1-2 CCEO).

10) In ogni curia si costituisca in luogo sicuro l'archivio o tabularium diocesano nel quale siano custoditi, disposti secondo un ordine determinato e chiusi accuratamente, i documenti e le scritture riguardanti le pratiche spirituali e temporali della diocesi" (can. 486, § 2, CIC).
"Il Vescovo eparchiale costituisca in un luogo sicuro l'archivio della curia eparchiale in cui siano conservati i documenti che riguardano gli affari dell'eparchia" (can. 256, § 1, CCEO).
"Dei documenti contenuti nell'archivio si compili un inventario o catalogo, con un breve riassunto delle singole scritture" (can. 486, § 2, CIC).
"Si componga con ogni diligenza e sollecitudine l'inventario dei documenti che sono custoditi nell'archivio della curia eparchiale, con un loro breve riassunto" (can. 256, § 2, CCEO).
"L'archivio deve rimanere chiuso e ne abbiano la chiave solo il Vescovo e il cancelliere; a nessuno è lecito entrarvi se non con licenza del Vescovo oppure, contemporaneamente, del moderatore della curia e del cancelliere" (can. 487, § 1, CIC)
"L'archivio della curia eparchiale deve rimanere chiuso e ne abbiano la chiave il Vescovo eparchiale e il cancelliere; a nessuno è lecito entrarvi senza la licenza del solo Vescovo eparchiale, oppure del Protosincello e insieme del cancelliere" (can. 257, § 1, CCEO).
"Non è lecito asportare documenti dall'archivio se non per breve tempo soltanto e con il consenso del Vescovo, oppure, contemporaneamente, del moderatore della curia e del cancelliere" (can. 488, CIC)
"Non è lecito asportare dall'archivio della curia eparchiale documenti, se non soltanto per breve tempo e inoltre con la licenza o del solo Vescovo eparchiale, oppure del Protosincello e insieme del cancelliere" (can. 258 CCEO).
"Il Vescovo diocesano abbia cura che anche gli atti e i documenti degli archivi delle chiese cattedrali, collegiate, parrocchiali e delle altre chiese che sono presenti nel suo territorio vengano diligentemente conservati e che si compilino inventari o cataloghi in due esemplari, di cui uno sia conservato nell'archivio della rispettiva chiesa e l'altro nell'archivio diocesano" (can. 491, § 1, CIC)
"Il Vescovo eparchiale abbia cura che anche gli atti e i documenti degli archivi delle chiese cattedrali, parrocchiali e delle altre che esistono entro i confini del territorio dell'eparchia siano diligentemente conservati e inoltre che si compilino due copie dell'inventario degli atti e dei documenti, di cui una sia conservata nell'archivio proprio e l'altra nell'archivio della curia eparchiale" (can. 261, § 1, CCEO).
"Il Vescovo diocesano abbia anche cura che nella diocesi vi sia un archivio storico e che i documenti aventi valore storico vi siano custoditi diligentemente e ordinati sistematicamente" (can. 491, § 2, CIC).
"Per consultare o asportare gli atti e i documenti di cui ai §§ l e 2, si osservino le norme stabilite dal Vescovo diocesano" (can. 491,§ 3, CIC).
"Per consultare o portar fuori gli atti e i documenti che appartengono a questi archivi, si osservino le norme stabilite dal Vescovo eparchiale" (can. 261, § 2, CCEO).

11) Le disposizioni sono contenute nell'Accordo che apporta modificazioni al Concordato Lateranense del 18 febbraio 1984:
"Sono riconosciuti gli effetti civili ai matrimoni contratti secondo le norme del diritto canonico, a condizione che l'atto relativo sia trascritto nei registri dello stato civile, previe pubblicazioni nella casa comunale. Subito dopo la celebrazione, il parroco o il suo delegato spiegherà ai contraenti gli effetti civili del matrimonio, dando lettura degli articoli del codice civile riguardanti i diritti e i doveri dei coniugi, e redigerà quindi, in doppio originale, l'atto di matrimonio, nel quale potranno essere inserite le dichiarazioni dei coniugi consentite secondo la legge civile" (art. 8, comma 1).

12) Le disposizioni sono contenute nell'Accordo che apporta modificazioni al Concordato Lateranense del 18 febbraio 1984:
"Le sentenze di nullità di matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici, che siano munite del decreto di esecutività del superiore organo ecclesiastico di controllo, sono, su domanda delle parti o di una di esse, dichiarate efficaci nella Repubblica Italiana con sentenza della corte d'appello competente, quando questa accerti:
a) che il giudice ecclesiastico era il giudice competente a conoscere della causa in quanto matrimonio celebrato in conformità del presente articolo;
b) che nel procedimento davanti ai tribunali ecclesiastici è stato assicurato alle parti il diritto di agire e di resistere in giudizio in modo non difforme dai principi fondamentali dell'ordinamento italiano;

c) che ricorrono le altre condizioni richieste dalla legislazione italiana per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere.
La corte d'appello potrà, nella sentenza intesa a rendere esecutiva una sentenza canonica, statuire provvedimenti economici provvisori a favore di uno dei coniugi il cui matrimonio sia stato dichiarato nullo, rimandando le parti al giudice competente per la decisione in materia" (art. 8, comma 2).

13) Le disposizioni sono contenute nel Trattato tra la Santa Sede e l'Italia dell'11 febbraio 1929:
"Avranno [...l senz'altro piena efficacia giuridica, anche a tutti gli effetti civili, in Italia le sentenze e i provvedimenti emanati da autorità ecclesiastiche e ufficialmente comunicati alle autorità civili, circa persone ecclesiastiche o religiose e concernenti materie spirituali o disciplinari" (art. 23, comma 2).
N. 2, lett. c del Protocollo addizionale all'Accordo tra la Repubblica italiana e la Santa Sede del 18 febbraio 1984 che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929: «La Santa Sede prende occasione dalla modificazione del Concordato lateranense per dichiararsi d'accordo, senza pregiudizio dell'ordinamento canonico, con l'intepretazione che lo Stato italiano dà dell'articolo 23, secondo comma, del Trattato lateranense, secondo la quale gli effetti civili delle sentenze e dei provvedimenti emanati da autorità ecclesiastiche, previsti da tale disposizione, vanno intesi in armonia con i diritti costituzionalmente garantiti ai cittadini italiani».

14) Le disposizioni sono contenute nelle Norme approvate con il Protocollo stipulato tra l'Italia e la Santa Sede il 15 novembre 1984:
"In ogni diocesi viene eretto [...l con decreto del Vescovo diocesano, l'Istituto per il sostentamento del clero previsto dal can. 1274 del codice di diritto canonico.
Mediante accordo tra i Vescovi interessati, possono essere costituiti Istituti a carattere interdiocesano, equiparati, ai fini delle presenti norme, a quelli diocesani.
La Conferenza Episcopale Italiana erige [...l l'Istituto centrale per il sostentamento del clero, che ha il fine di integrare le risorse degli Istituti di cui ai commi precedenti" (articolo 21).
"L'Istituto centrale e gli altri Istituti per il sostentamento del clero acquistano la personalità giuridica civile dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro dell'Interno, che conferisce ad essi la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto" (art. 22, comma 1).
"Dal 1° gennaio 1987 ogni Istituto provvede, in conformità allo statuto, ad assicurare, nella misura periodicamente determinata dalla Conferenza Episcopale Italiana, il congruo e dignitoso sostentamento del clero che svolge servizio in favore della diocesi [...]" (art. 24, comma 1).
"La remunerazione di cui agli articoli 24, 33 lettera a) e 34 è equiparata, ai soli fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente.
L'Istituto centrale opera, su tale remunerazione, le ritenute fiscali e versa anche, per i sacerdoti che vi siano tenuti, i contributi previdenziali e assistenziali previsti dalle leggi vigenti" (art. 25).
"L'Istituto centrale e gli altri Istituti per il sostentamento del clero possono svolgere anche funzioni previdenziali integrative autonome per il clero" (art. 27, comma 1).
"I sacerdoti di cui all'art. 24 comunicano annualmente all'Istituto diocesano per il sostentamento del clero:
a) la remunerazione che, secondo le norme stabilite dal Vescovo diocesano, sentito il Consiglio presbiterale, ricevono dagli enti ecclesiastici presso i quali esercitano il ministero;
b) gli stipendi eventualmente ad essi corrisposti da altri soggetti" (art. 33).
"A decorrere dal periodo d'imposta 1989 le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di lire due milioni, a favore dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa Cattolica italiana.
Le relative modalità sono determinate con decreto del Ministro delle finanze" (art. 46).

15) *Le disposizioni sono contenute nel Decreto* generale sul matrimonio canonico *della Conferenza Episcopale Italiana del 5 novembre 1990*:
"L'istruttoria matrimoniale comprende alcuni adempimenti, da premettere alla celebrazione del matrimonio, ordinati ad accertare che nulla si oppone alla sua valida, lecita e fruttuosa celebrazione, verificando nei nubendi, in particolare, la libertà di stato, l'assenza di impedimenti e l'integrità del consenso (cf. can. 1066, CIC).
Questi adempimenti sono affidati di nonna, a libera scelta dei nubendi, al parroco della parrocchia dove l'uno o l'altro dei medesimi ha il domicilio canonico o il quasi domicilio o la dimora protratta per un mese" (n. 4).
"Le prescrizioni canoniche riguardanti l'istruttoria comprendono: la verifica dei documenti; l'esame

dei nubendi circa la libertà del consenso e la non esclusione della natura, dei fini e delle proprietà essenziali del matrimonio; la cura delle pubblicazioni; la domanda all'ordinario del luogo di dispensa da eventuali impedimenti e di licenza alla celebrazione nei casi previsti dal *codice di diritto canonico*, dal presente decreto o dal diritto particolare" (n. 5).
"I documenti da raccogliere e verificare sono: il certificato di battesimo, il certificato di confermazione, il certificato di stato libero, quando è richiesto, il certificato di morte del coniuge per le persone vedove ed altri secondo i singoli casi" (n. 6).
"Il certificato di battesimo deve avere data non anteriore a sei mesi. Esso deve riportare soltanto il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita del soggetto, l'indicazione del luogo e della data del battesimo e, se ricevuta, della confermazione.
Le annotazioni rilevanti al fine della valida o lecita celebrazione del matrimonio e quelle relative all'adozione, eventualmente contenute nell'atto di battesimo, devono essere trasmesse d'ufficio e in busta chiusa al parroco che conduce l'istruttoria.
Per quanto concerne i dati o le annotazioni riguardanti i genitori naturali di persone adottate (cf. can. 877, § 3, CIC), il parroco della parrocchia del battesimo e il parroco che conduce l'istruttoria sono tenuti al segreto d'ufficio" (n. 7).
"Quando i nubendi, dopo il compimento del sedicesimo anno di età, hanno dimorato per più di un anno in una diocesi diversa da quella in cui hanno il domicilio o il quasi domicilio o la dimora protratta per un mese, il parroco che procede all'istruttoria dovrà verificare la loro libertà di stato anche attraverso un apposito certificato di stato libero, risultante dall'attestazione di due testimoni idonei oppure, in mancanza di questi dal giuramento suppletorio deferito agli interessati. In questo caso il giuramento suppletorio viene reso e inserito nell'esame dei nubendi, di cui al numero seguente del presente decreto" (n. 9).
L'esame dei nubendi è finalizzato a verificare la libertà e l'integrità del loro consenso, la loro volontà di sposarsi secondo la natura, i fini e le proprietà essenziali del matrimonio, l'assenza di impedimenti e di condizioni. L'importanza e la serietà di questo adempimento domandano che esso sia fatto dal parroco con diligenza, interrogando separatamente i nubendi. Le risposte devono essere rese sotto vincolo di giuramento, verbalizzate e sottoscritte, e sono tutelate dal segreto d'ufficio.
…….
Quando il parroco competente non può o incontra difficoltà a interrogare entrambi i nubendi, deferisce ad altro parroco il compito di esaminare uno dei contraenti, chiedendo che gli sia trasmesso in busta chiusa il verbale, vidimato dalla curia diocesana se il parroco appartiene a un'altra diocesi.
All'occorrenza è consentito al parroco di ricorrere a un interprete, della cui fedeltà sia certo, e che non può essere, in ogni caso, l'altra parte contraente.
Il verbale dell'esame dei nubendi ha valore per la durata di sei mesi" (n. 10).
"La celebrazione del matrimonio è preceduta dalle pubblicazioni canoniche, che sono sempre richieste perché rispondono a una esigenza di bene comune.
Le pubblicazioni canoniche consistono nell'affissione all'albo parrocchiale dell'annuncio di matrimonio, con i dati anagrafici (cognome e nome, luogo e data di nascita), la residenza, lo stato civile e la professione dei nubendi. L'atto della pubblicazione deve rimanere affisso all'albo parrocchiale per almeno otto giorni consecutivi, comprensivi di due giorni festivi.
Altre forme di pubblicazioni, svolte secondo le consuetudini o introdotte per finalità pastorali, come ad esempio, la presentazione dei nubendi alla comunità, non sono sostitutive della modalità suddetta.
Tutti i fedeli sono tenuti a segnalare al parroco o all'ordinario del luogo prima che il matrimonio venga celebrato gli impedimenti di cui fossero a conoscenza (cf. can. 1069, CIC)" (n. 12).
"La responsabilità delle pubblicazioni è affidata al parroco incaricato dell'istruttoria matrimoniale, di cui al n. 4 del presente decreto.
Egli curi che le pubblicazioni siano fatte nella parrocchia del domicilio o del quasi domicilio o della dimora protratta per un mese di ciascuno dei nubendi.
Qualora l'attuale dimora non duri da almeno un anno, esse siano richieste anche nella parrocchia dell'ultimo precedente domicilio protrattosi almeno per un anno, salvo diverse disposizioni date dall'Ordinario del luogo" (n. 13).
"La dispensa dalle pubblicazioni canoniche può essere concessa dall'ordinario del luogo per una giusta causa.
Se il matrimonio non viene celebrato entro sei mesi dal compimento delle pubblicazioni canoniche, queste dovranno essere ripetute, salvo diverso giudizio dell'ordinario del luogo" (n. 14).
"Dopo la celebrazione del matrimonio, e comunque prima della conclusione del rito liturgico, il

ministro di culto davanti al quale esso è stato celebrato spiega agli sposi gli effetti civili del matrimonio, dando lettura degli articoli 143, 144 e 147 del *codice civile*.
Il ministro di culto redige poi l'atto di matrimonio in doppio originale.
Qualora uno o entrambi i coniugi intendano rendere dichiarazioni che la legge civile consente siano inserite nell'atto di matrimonio (si ricordi che tra le dichiarazioni previste vi è anche quella relativa alla legittimazione dei figli), il ministro di culto le raccoglie nell'atto stesso e le sottoscrive insieme con il dichiarante o i dichiaranti e con i testimoni" (n. 25).
"L'atto di matrimonio deve contenere:
a) il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, la professione o condizione e la residenza degli sposi;
b) la dichiarazione degli sposi di volersi prendere rispettivamente in marito e moglie;
c) il luogo e la data delle pubblicazioni canoniche e civili, gli estremi delle eventuali dispense e il luogo e la data della celebrazione del matrimonio;
d) l'attestazione dell'avvenuta lettura agli sposi degli articoli 143, 144 e 147 del codice civile;
e) le eventuali dichiarazioni rese dagli sposi e consentite secondo la legge civile;
f) il nome e il cognome dell'ordinario del luogo, o del parroco o del ministro di culto delegato che ha assistito alla celebrazione del matrimonio;
g) le generalità dei testimoni" (n. 26)

16) Le disposizioni del can. 877, § 3del codice di diritto canonico ("Se *si tratta di un figlio adottivo, si scrivano [nel libro dei battesimi] i nomi degli adottanti e, almeno se così viene fatto nell'atto civile del paese, dei genitori naturali a norma dei §§*1 *e* 2*, attese le disposizioni della Conferenza Episcopale hanno trovato applicazione nella delibera n.* 18 *della Conferenza Episcopale Italiana promulgata il 6 settembre* 1984")
"Atteso quanto prescritto dal *codice di diritto canonico* circa l'adozione e circa la relativa registrazione nell'atto di battesimo dei figli adottivi e salvo i casi nei quali il diritto comune o la Conferenza Episcopale (C.E.I.) esigano la trascrizione integrale degli elementi contenuti nel registro dei battesimi – per esempio, rilascio di copie dell'atto di battesimo per uso matrimonio – l'attestato di battesimo deve essere rilasciato con la sola indicazione del nuovo cognome dell'adottato, omettendo ogni riferimento alla paternità e alla maternità naturale e all'avvenuta adozione".
"Se si tratta di un figlio adottivo, si iscrivino i nomi degli adottanti e anche, almeno se così si fa nell'atto civile della regione, dei genitori naturali a norma dei §§ 1 e 2, atteso il diritto particolare" (can. 689, § 3 CCEO).

17) "§ 1. Il sigillo sacramentale è inviolabile; pertanto non è assolutamente lecito al confessore tradire anche solo in parte il penitente con parole o in qualunque altro modo e per qualsiasi causa. § 2. All'obbligo di osservare il segreto sono tenuti anche l'interprete, se c'è, e tutti gli altri ai quali in qualunque modo sia giunta notizia dei peccati dalla confessione" (can. 983, § 1, CIC);
"§ 1. Il sigillo sacramentale è inviolabile; perciò il confessore si guardi diligentemente di non svelare minimamente, con la parola o con un segno oppure in qualsiasi altro modo e per qualunque causa, il penitente. § 2. Hanno l'obbligo di conservare il segreto anche l'interprete, qualora ci sia, come pure tutti gli altri ai quali sia giunta in qualunque modo la notizia di peccati dalla confessione" (can. 733 CCEO).

18) *Le determinazioni relative sono contenute nel* codice di diritto canonico *e in due delibere della Conferenza Episcopale Italiana*:
"In ogni parrocchia vi siano i libri parrocchiali cioè il libro dei battezzati, dei matrimonio, dei defunti ed eventualmente altri libri secondo le disposizioni date dalla Conferenza Episcopale o dal Vescovo diocesano; il parroco provveda che tali libri siano redatti accuratamente e diligentemente conservati" (can. 535, § 1, CIC).
"In parrocchia vi siano i libri parrocchiali, cioè il libro dei battezzati, dei matrimoni, dei defunti e altri libri secondo le norme del diritto particolare della propria Chiesa sui iuris oppure, se queste mancano, secondo quanto è stabilito dallo stesso Vescovo eparchiale; il parroco provveda che i libri parrocchiali, nel rispetto delle stesse norme, siano compilati e conservati regolarmente" (can. 296, § 1 CCEO).
"In ogni parrocchia vi sia il *tabularium* o archivio, in cui vengano custoditi i libri parrocchiali, insieme con le lettere dei Vescovi e gli altri documenti che si devono conservare per la loro necessità o utilità; tali libri e documenti devono essere controllati dal Vescovo diocesano o da un suo delegato

durante la visita pastorale o in altro tempo opportuno e il parroco abbia cura che essi non vadano in mano di estranei" (can. 535, § 4, CIC).
"Nella parrocchia vi sia l'archivio, in cui vengano custoditi i libri parrocchiali insieme alle lettere dei Gerarchi e gli altri documenti che sia necessario o utile conservare; tutto ciò deve essere ispezionato dal Vescovo eparchiale o dal suo delegato al momento della visita canonica o in altro tempo opportuno e il parroco abbia cura che non vada in mano ad estranei" (can. 296, § 4 CCEO).
"In archivio parrocchiale vi siano, oltre ai libri resi obbligatori dal can. 535, § 1 e a quanto prescritto nei cann. 1284, § 2, n. 9 e 1307 CIC, il registro delle cresime, i registri dell'amministrazione dei beni e il registro dei legati" (CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA delibera n. 7, promulgata il 23 dicembre 1983).
"(Tutti gli amministratori) devono:
catalogare adeguatamente documenti e strumenti, sui quali si fondano i diritti patrimoniali della Chiesa o dell'istituto, e conservarli in un archivio conveniente e idoneo; depositare poi copia autentica dei medesimi nell'archivio della curia, se ciò può essere fatto senza difficoltà" (can. 1284, § 2, n. 9, CIC).
"Ogni amministratore di beni ecclesiastici è tenuto a compiere il suo ufficio con la diligenza di un buon padre di famiglia .2. Perciò deve soprattutto….8) ordinare e conservare nell'archivio i documenti sui quali si fondano i diritti della persona giuridica sui beni ecclesiastici; depositare una copia autentica di essi nell'archivio della curia eparchiale, quando ciò può essere fatto senza difficoltà" (can. 1028, § 1 e § 2, n. 8 CCEO).
"Osservate le disposizioni dei cann. 1300-1302 e 1287, si rediga una tabella degli oneri derivanti dalle pie fondazioni e la si esponga in luogo ben visibile affinché gli obblighi da adempiere non siano dimenticati" (can. 1307,§ 1, CIC).
"Osservati i cann. 1044-1046 e 1031, si compili una tabella degli oneri derivanti dalle pie fondazioni da esporre in un luogo aperto affinché gli obblighi da adempiere non siano dimenticati" (can. 1051, § 1 CCEO).
"Oltre al registro di cui al can. 958, § 1, si abbia un secondo registro, conservato dal parroco o dal rettore, nel quale si annotino i singoli oneri, il loro adempimento e le relative elemosine" (can. 1307, § 2, CIC).
"Vi sia un libro, e sia conservato presso il parroco o il rettore della chiesa, in cui si annotino i singoli obblighi, il loro adempimento e le elemosine" (can. 1051, § 2 CCEO).
"Il parroco come pure il rettore di una chiesa o di un altro luogo pio in cui si è soliti ricevere offerte di messe, abbiano un registro speciale, nel quale annotino accuratamente il numero delle messe da celebrare, l'intenzione, l'offerta data e l'avvenuta celebrazione" (can. 958, § 1).
"L'Ordinario ha l'obbligo di esaminare ogni anno tali registri, personalmente o per il tramite di altri" (can. 958, § 2, CIC).
"In ogni archivio parrocchiale sono raccomandati il registro dello status animarum, il registro delle prime comunioni, il registro della cronaca parrocchiale" (CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, delibera n. 8, promulgata il 23 dicembre 1983).
"Anche i libri parrocchiali più antichi vengano custoditi diligentemente, secondo le disposizioni del diritto particolare" (can. 535, § 5, CIC).
"Anche i libri parrocchiali più antichi vengano diligentemente custoditi a norma del diritto particolare" (can. 296, § 5 CCEO).
Cf. anche decreto generale esecutorio *Saepe saepius*, del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, 13 agosto 2011, in AAS 103 (2011) 626-628.

19) Cf. fonti della nota precedente.

20) "È diritto degli interessati ottenere, personalmente o mediante un procuratore, copia autentica manoscritta o fotostatica dei documenti che per loro natura sono pubblici e che riguardano il loro stato personale" (can. 487, § 2, CIC).
"È diritto di coloro che ne hanno interesse ricevere, personalmente o mediante un procuratore, copia autentica dei documenti che per loro natura sono pubblici o che riguardano lo stato della loro persona" (can. 257, § 2 CCEO).
"È compito dei notai:
……..
3° esibire dal registro con le dovute cautele e formalità, a chi ne fa legittima richiesta, gli atti e gli strumenti e autenticarne le copie, dichiarandole conformi all'originale" (can. 484, n. 3°).

"È compito dei notai:…3) esibire gli atti e i documenti, osservando quanto è prescritto, a chi ne fa legittima richiesta, e dichiarare le loro copie conformi all'originale" (can. 254, n. 3 CCEO).
"Il Vescovo diocesano abbia cura che anche gli atti e i documenti degli archivi delle chiese cattedrali, collegiate, parrocchiali e delle altre chiese che sono presenti nel suo territorio vengano diligentemente conservati e che si compilino inventari o cataloghi in due esemplari, di cui uno sia conservato nell'archivio della rispettiva chiesa e l'altro nell'archivio diocesano" (can. 491,§ 1, CIC).
"Il Vescovo eparchiale abbia cura che anche gli atti e i documenti degli archivi delle chiese cattedrali, parrocchiali e delle altre che esistono entro i confini del territorio dell'eparchia siano diligentemente conservati e inoltre che si compilino due copie dell'inventario degli atti e dei documenti, di cui una sia conservata nell'archivio proprio e l'altra nell'archivio della curia eparchiale" (can. 261, § 1 CCEO).
"Il Vescovo diocesano abbia anche cura che nella diocesi vi sia un archivio storico e che i documenti aventi valore storico vi siano custoditi diligentemente e ordinati sistematicamente" (can. 49 1, § 2).
"Per consultare o portar fuori gli atti e i documenti che appartengono a questi archivi, si osservino le norme stabilite dal Vescovo eparchiale" (can. 261, § 2 CCEO).
"Per consultare o asportare gli atti e i documenti di cui ai §§ 1 e 2, si osservino le norme stabilite dal Vescovo diocesano" (can. 491, § 3, CIC).

21) I regolamenti diocesani sono emanati in base a uno schema-tipo predisposto dalla Conferenza Episcopale Italiana (cf: "Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana", n. 8, 5 novembre 1997, pp. 227-23 7).

22) "Le attività diverse da quelle di religione o di culto, svolte dagli enti ecclesiastici, sono soggette, nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti, alle leggi dello Stato concernenti tali attività e al regime tributario previsto per le medesime".

23) "Le norme di diritto civile vigenti nel territorio sui contratti sia in genere sia in specie, e sui pagamenti, siano parimenti osservate per diritto canonico in materia soggetta alla potestà di governo della Chiesa e con gli stessi effetti, a meno che non siano contrarie al diritto divino o nel diritto canonico si preveda altro, e fermo restando il disposto del can. 1547".

24) Vi sia nella curia diocesana anche un archivio segreto o almeno vi sia, nell'archivio comune, un armadio o una cassa chiusi a chiave e che non possano essere rimossi dalla loro sede; in essi si custodiscano con la massima cautela i documenti che devono essere conservati sotto segreto" (can. 489, § 1, CIC).
"§.1 .Vi sia nella curia eparchiale anche un archivio segreto o almeno, nell'archivio della curia eparchiale, un armadio segreto ben chiuso e sotto chiave, che non possa essere rimosso dal suo posto, in cui siano custoditi i documenti che devono essere conservati sotto segreto. § 2 Ogni anno si distruggano gli atti delle procedure usate nell'infliggere pene in materia di costumi ai rei deceduti oppure che sono concluse da un decennio, conservando un breve sommario del fatto e il testo della sentenza definitiva o del decreto" (can. 259 CCEO).
"§ 1. Solo il Vescovo eparchiale abbia la chiave dell'archivio segreto o dell'armadio segreto.§. 2. Mentre è vacante la sede eparchiale, non si apra l'archivio segreto o l'armadio segreto se non in caso di vera necessità dallo stesso Amministratore eparchiale. § 3. siano asportati documenti dall'archivio segreto o dall'armadio segreto" (can. 260 CCEO).
"Solo il Vescovo abbia la chiave dell'archivio segreto" (can. 490, § 1, CIC; cf. can. 260,§ 1, CCEO, cit.).
"Mentre la sede è vacante, l'archivio o l'armadio segreto non si apra se non in caso di vera necessità dallo stesso Amministratore diocesano" (can. 490, § 2, CIC; cf. can. 260, § 2, CCEO, cit.).
"Non siano asportati documenti dall'archivio o armadio segreto" (can. 490, § 3, CIC cf. can. 260, § 3, CCEO, cit.).
"Se il rescritto della Penitenzeria non dispone diversamente, la dispensa dall'impedimento occulto concessa in foro interno non sacramentale, sia annotata nel libro che si deve conservare nell'archivio segreto della curia; ..." (can. 1082, CIC).
"Se il rescritto della Sede Apostolica oppure, entro i limiti della loro competenza, quello del Patriarca o del Gerarca del luogo non dispone diversamente, la dispensa concessa nel foro interno non sacramentale dall'impedimento occulto sia annotata nell'archivio segreto della curia eparchiale, né è necessaria un'altra dispensa per il foro esterno, anche se poi l'impedimento occulto diventasse pubblico" (can. 799 CCEO).

"Il matrimonio celebrato in segreto sia annotato solo nello speciale registro da conservarsi nell'archivio segreto della curia" (can. 1133, CIC).
"Il matrimonio celebrato in segreto sia annotato solamente in uno speciale libro da conservare nell'archivio segreto della curia eparchiale, a meno che vi si opponga una causa gravissima" (can. 840, § 3, CCEO).
"Dell'ammonizione e della riprensione deve sempre constare almeno da un qualche documento, che si conservi nell'archivio segreto della curia" (can. 1339, § 3, CIC).
"Gli atti dell'indagine e i decreti dell'ordinario, con i quali l'indagine ha inizio o si conclude e tutto ciò che precede l'indagine, se non sono necessari al processo penale, si conservino nell'archivio segreto della curia" (can. 1719, CIC).
"Gli atti dell'indagine e i decreti del Gerarca coi quali l'indagine è aperta o chiusa, e tutto il materiale che precede l'indagine, se non sono necessari alla procedura per infliggere le pene, siano custoditi nell'archivio segreto della curia" (an. 1470 CCEO).

25) "In ogni parrocchia vi sia il *tabulalium* o archivio, in cui vengano custoditi i libri parrocchiali, insieme con le lettere dei Vescovi e gli altri documenti che si devono conservare per la loro necessità o utilità; tali libri e documenti devono essere controllati dal Vescovo diocesano o da un suo delegato durante la visita pastorale o in altro tempo opportuno e il parroco abbia cura che essi non vadano in mano di estranei" (can. 535,§ 4, CIC).
"Nella parrocchia vi sia l'archivio, in cui vengano custoditi i libri parrocchiali insieme alle lettere dei Gerarchi e gli altri documenti che sia necessario o utile conservare; tutto ciò deve essere ispezionato dal Vescovo eparchiale o dal suo delegato al momento della visita canonica o in altro tempo opportuno e il parroco abbia cura che non vada in mano ad estranei" (can. 296, § 4, CCEO).
Si ricorda inoltre che "Il vicario foraneo, oltre alle facoltà che gli attribuisce legittimamente il diritto particolare, ha il dovere e il diritto:
.....
3° di provvedere [...l che i libri parrocchiali vengano redatti accuratamente e custoditi nel debito modo [...l" (can. 555, § 1, CIC).
"Il protopresbitero, oltre alle potestà e facoltà a lui conferite dal diritto particolare, ha il diritto e il dovere…di provvedere…che i libri parrocchiali siano compilati e custoditi regolarmente" (can. 278, § 1, n. 3, CCEO).

26) "Chi abusa della potestà ecclesiastica o dell'ufficio sia punito a seconda della gravità dell'atto o dell'omissione, non esclusa la privazione dell'ufficio, a meno che contro tale abuso non esista già una pena stabilita per legge o per precetto" (§ 1).
"Chi, per negligenza colpevole, pone od omette illegittimamente con danno altrui un atto di potestà ecclesiastica, di ministero o di ufficio, sia punito con una giusta pena (§ 2)" (can. 128 CIC).
"Chiunque danneggia illegittimamente un altro con un atto giuridico, anzi con qualsiasi altro atto posto per dolo o colpa, ha l'obbligo di riparare il danno arrecato" (can. 935 CCEO).

27) "§ 1. Chi falsamente denuncia al Superiore ecclesiastico un confessore per il delitto di cui nel can. 1387, incorre nell'interdetto *latae sententiae* e, se sia chierico, anche nella sospensione.
§ 2. Chi presenta al Superiore ecclesiastico un'altra denuncia calunniosa per un delitto, o lede in altro modo l'altrui buona fama, può essere punito con una giusta pena non esclusa la censura.
§ 3. Il calunniatore può anche essere costretto a dare una adeguata soddisfazione" (can. 1390 CIC).
"Chi ha provocato a chiunque una grave ingiuria o ha leso gravemente la sua buona fama per mezzo di una calunnia, sia costretto a prestare un' adeguato risarcimento; se poi si è rifiutato, sia punito con la scomunica minore o con la sospensione" (can. 1452 CCEO).
"Chi ha falsamente denunziato qualcuno di qualsiasi delitto, sia punito con una pena adeguata, non esclusa la scomunica maggiore, specialmente se viene denunziato un confessore, un Gerarca, un chierico, un religioso, un membro di una società di vita comune a guisa dei religiosi, oppure un laico costituito in un incarico ecclesiastico, fermo restando il can. 731" (can. 1454 CCEO).

"§ 1. Non si può essere rimossi dall'ufficio che viene conferito a tempo indeterminato, se non per cause gravi e osservato il modo di procedere definito dal diritto.
§ 2. Lo stesso vale perché dall'ufficio, che a qualcuno è conferito a tempo determinato, uno possa essere rimosso prima dello scadere di questo tempo, fermo restando il disposto del can. 624, § 3.
§ 3. Dall'ufficio che, secondo le disposizioni del diritto, viene conferito a qualcuno a prudente

discrezione dell'autorità competente, uno può per giusta causa essere rimosso, a giudizio della medesima autorità.
§ 4. Il decreto di rimozione, per sortire effetto, deve essere intimato per iscritto" (can. 193 CIC).

"§ 1. La privazione dell'ufficio, vale a dire in pena di un delitto, può essere effettuata solamente a norma del diritto. § 2. La privazione sortisce effetto secondo le disposizioni dei canoni sul diritto penale" (can. 196 CIC).
"§ 1. La sospensione, che può essere applicata soltanto ai chierici, vieta:
1) tutti od alcuni atti della potestà di ordine;
2) tutti od alcuni atti della potestà di governo;
3) l'esercizio di tutti od alcuni diritti o funzioni inerenti l'ufficio" (can. 1333, § 1, CIC).
"§ 1. Le pene espiatorie, che possono essere applicate a un delinquente in perpetuo oppure per un tempo prestabilito o indeterminato, oltre alle altre che la legge può eventualmente aver stabilito, sono queste:
1) la proibizione o l'ingiunzione di dimorare in un determinato luogo o territorio;
2) la privazione della potestà, dell'ufficio, dell'incarico, di un diritto, di un privilegio, di una facoltà, di una grazia, di un titolo, di un'insegna, anche se semplicemente onorifica;
3) la proibizione di esercitare quanto si dice al n. 2, o di farlo in un determinato luogo o fuori di esso; queste proibizioni non sono mai sotto pena di nullità;
4) il trasferimento penale ad altro ufficio;
5) la dimissione dallo stato clericale.
§ 2. Soltanto le pene espiatorie recensite al § 1, n. 3, possono essere pene *latae sententiae*" (can. 1336, CIC).
Cf. anche can. 1389, CIC, cit.

(28). "§ 1. A meno che non sia disposto diversamente dal diritto, uno non può essere rimosso da un ufficio che è conferito a tempo indeterminato se non per causa grave e osservando il modo prescritto dal diritto; la stessa cosa vale perché uno possa essere rimosso dall'ufficio che è conferito a tempo determinato, prima che questo tempo sia scaduto. § 2. Dall'ufficio che, conforme alle prescrizioni del diritto, viene conferito a qualcuno secondo la prudente discrezione dell'autorità competente, uno può essere rimosso per giusta causa da valutare secondo il giudizio della stessa autorità, osservando l'equità" (can. 975 CCEO).
"La privazione di un ufficio non può essere inflitta se non in pena di un delitto" (can. 978 CCEO).
"§ 1. Le privazioni penali possono colpire soltanto le potestà, gli uffici, i ministeri, gli incarichi, i diritti, i privilegi, le facoltà, le grazie, i titoli, le insegne che sono sotto la potestà dell'autorità che costituisce la pena o del Gerarca che ha promosso il giudizio penale o che la infligge con decreto; lo stesso vale per il trasferimento penale ad altro ufficio. § 2. Non può esserci la privazione della potestà di ordine sacro, ma solo la proibizione di esercitare tutti o alcuni dei suoi atti a norma del diritto comune; così pure non può esserci la privazione dei gradi accademici" (can. 1430 CCEO).
"§ 1. La sospensione può essere o da tutti oppure da alcuni atti di potestà di ordine o di governo, da tutti o da alcuni atti o diritti connessi con l'ufficio, il ministero o l'incarico; l'estensione poi di essa sia definita nella stessa sentenza o decreto con cui è inflitta la pena, a meno che non sia già determinata dal diritto. § 2. Nessuno può essere sospeso se non dagli atti che sono sotto la potestà dell'autorità di colui che ha costituito la pena o del Gerarca che promuove il giudizio penale o che con decreto infligge la sospensione" (can. 1432 CCEO).
Cf. anche can. 1464 CCEO, cit.

Prot. N. 757/2005

CONGREGATIO PRO EPISCOPIS

I T A L I A E

De Conferentiae Episcoporum decreti generalis recognitione

D E C R E T U M

Em.mus P.D. Valthenls S.R.E. Card. Bassetti, Conferentiae Episcoporum Italiae Praeses, ipsius Conferentiae nomine, ab Apostolica Sede postulavit, ut decretum generale "*Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza*" a conventu plenario Conferentiae, ad normam iuris et cum peculiari Apostolicae Sedis mandato adprobatum, rite recognosceretur.

Congregatio pro Episcopis, vi facultatum sibi articulo 82 Constitutionis Apostolicae "Pastor Bonus" tributarum et collatis consiliis cum Dicasteriis quorum interest, memoratuln decretum, prout in adnexo exemplari continetur, iuri canonico universali accommodatum repperit et ratum habet.

Quapropter, .idem decretum, modis ac temporibus a memorata Conferentia detenninatis, promulgari potest.

Datum Romae ex Aedibus Congregationis pro Episcopis, die 23 mensis Maii anno 2018.

Marcus Card. Ouellet

+ Ilum de Jesus Montanari
A Secreti

Atti della Curia

Ordinariato

DECRETI DELL'ORDINARIO
per atti di straordinaria amministrazione

L'ordinario diocesano ha autorizzato:

novembre - dicembre 2018

08/11/2018 – Decreto N. 647/18
La parrocchia di S. Eusebio, in Grosotto (SO), alla proroga apertura di credito su conto corrente bancario.

08/11/2018 – Decreto N. 648/18
La parrocchia dei Santi Pietro e Paolo, in Tresivio (SO), all'acquisizione di legato testamentario.

08/11/2018 – Decreto N. 649/18
La parrocchia di S. Martino, in Moltrasio (CO), all'acquisizione di legato testamentario.

08/11/2018 – Decreto N. 650/18
parrocchia di S. Michele, in Alta Valle Intelvi (CO) fraz. Pellio Inferiore, all'accettazione di una donazione.

19/11/2018 – Decreto N. 663/18
La parrocchia dei Santi Vito e Gottardo, in Bene Lario (CO), alla vendita di un terreno.

19/11/2018 – Decreto N. 664/18
La parrocchia S. Bernardo, in Sondrio (SO), fraz. Triangia, alla proroga apertura di credito su conto corrente bancario.

27/11/2018 – Decreto N. 682/18
La parrocchia dei Santi Vito e Modesto, in Lipomo (CO) alla proroga apertura di credito su conto corrente bancario.

27/11/2018 – Decreto N. 683/18
La parrocchia dei Santi Pietro e Paolo, in Rovellasca (CO), alla vendita di immobili.

27/11/2018 – Decreto N. 684/18
La parrocchia dei Santi Pietro e Paolo, in Rovellasca (CO), all'acquisto di un immobile.

30/11/2018 – Decreto N. 695/18
La parrocchia di S. Bartolomeo, in Domaso (CO), alla vendita di un terreno.

11/12/2018 – Decreto N. 714
L'Opera S. Abbondio per la preservazione e la diffusione della fede, con sede in Como, all'acquisto di un terreno.

11/12/2018 – Decreto N. 715
L'Opera S. Abbondio per la preservazione e la diffusione della fede, con sede in Como, alla vendita di immobili.

18/12/2018 – Decreto N. 742/18
La Chiesa cattedrale, con sede in Como, all'acquisizione di legato testamentario.

18/12/2018 – Decreto N. 743/18
La parrocchia della Beata Vergine Annunciata, in Bellagio (CO) fraz. Visgnola, a contrarre mutui graziosi presso privati.

18/12/2018 – Decreto N. 744/18
La parrocchia dei Santi Fabiano e Sebastiano, in Vervio (SO) fraz. Rogorbello, all'acquisizione di legato testamentario.

21/12/2018 – Decreto N. 750/18
La parrocchia di S. Bartolomeo, in Como, alla proroga apertura di credito su conto corrente bancario.

21/12/2018 – Decreto N. 751/18
La parrocchia di S. Bartolomeo, in Como, a contrarre mutui graziosi presso privati.

ASSEGNAZIONE FONDI C.E.I. 8‰ ANNO 2018

Secondo gli indirizzi del Consiglio Episcopale sono stati individuati Enti e Istituzioni ai quali destinare le somme erogate dalla C.E.I. (ex art. 47 Legge 222/1985).

Circa le **esigenze di culto e pastorale**, somme consistenti sono state assegnate alla Diocesi, per l'attività ordinaria della Curia Vescovile, per gli Uffici di Pastorale e al Centro Socio Pastorale Card. Ferrari.
I noltre si è mantenuta un'attenzione costante alla conservazione e all'adattamento alle nuove necessità pastorali degli edifici esistenti, in particolare per il restauro degli edifici di culto.

Per gli **interventi caritativi** il Vicario Generale e il Direttore della Caritas Diocesana hanno coordinato un gruppo di lavoro (comprendente i responsabili dei principali ambiti caritativi) che ha pianificato la programmazione degli interventi su tutto il territorio della Diocesi, ripartendo i contributi secondo le necessità emerse.

Nella seduta del 26.9.2018 il Consiglio Diocesano per gli Affari Economici, al quale hanno partecipato l'Incaricato diocesano per la promozione del sostegno economico alla Chiesa e il Direttore della Caritas Diocesana, ha espresso parere favorevole alle assegnazioni proposte.

E così ha fatto pure il Collegio dei Consultori nella seduta del 3.10.2018.

Con atto in data 22.11.2018, prot. n. 669/18, il Vescovo ha formalizzato le assegnazioni.

DOCUMENTAZIONE DELLE ASSEGNAZIONI

I. Per esigenze di culto e pastorale

Esercizio del culto:

Conservazione o restauro edifici di culto già esistenti

€	10.000,00	alla Parrocchia di Castello Cabiaglio
€	20.000,00	alla Parrocchia di Camerlata
€	30.000,00	alla Parrocchia di Cerano d'Intelvi
€	10.000,00	alla Parrocchia di Como S. Giorgio
€	40.000,00	alla Parrocchia di Como S. Orsola
€	5.000,00	alla Parrocchia di Pedenosso

€ 20.000,00 alla Parrocchia di Ponna Intelvi
€ 10.000,00 alla Parrocchia di Regoledo
€ 20.000,00 alla Parrocchia di Tresenda
€ 10.000,00 alla Parrocchia di Triangia

€ 175.000,00 TOTALE

Esercizio della cura delle anime

Curia diocesana e centri pastorali diocesani

€ 90.000,00 agli Uffici di Pastorale della Curia
€ 150.000,00 al Centro Socio Pastorale Card. Ferrari
€ 150.000,00 alla Diocesi, per l'attività ordinaria della Curia Vescovile

Mezzi di comunicazione sociale

€ 42.000,00 al "Settimanale della Diocesi di Como"

Istituto di scienze religiose

€ 10.000,00 alla Diocesi per l'Istituto Superiore di Studi Religiosi "Villa Cagnola" di Gazzada (VA)

Contributo alla facoltà teologica

€ 15.000,00 alla Diocesi per la Facoltà Teologica dell'Italia settentrionale

Archivi e biblioteche di enti ecclesiastici

€ 25.000,00 all'Archivio Storico della Diocesi di Como

Manutenzione straordinaria di case canoniche e locali di ministero parrocchiale

€ 10.000,00 alla Parrocchia di Cuvio
€ 50.000,00 alla Parrocchia di Grosio
€ 10.000,00 alla Parrocchia di Lipomo

Parrocchie in condizioni di straordinaria necessità

€ 10.000,00 alla Parrocchia di Azzio
€ 35.000,00 alla Parrocchia di Sondalo

Clero anziano e malato

€ 20.000,00 al Fondo Diocesano di Solidarietà

€ 617.000,00 TOTALE

Formazione del clero

Seminario diocesano, interdiocesano, regionale

€ 50.000,00 al Seminario Vescovile

Formazione al diaconato permanente

€ 10.000,00 al gruppo diaconi permanenti

Pastorale vocazionale

€ 16.500,00 al Centro Diocesano Vocazioni

€ 76.500,00 TOTALE

Catechesi ed educazione cristiana

Oratori e patronati per ragazzi e giovani

€ 30.000,00 alla Parrocchia di Cagno
€ 15.000,00 alla Parrocchia di Colico
€ 5.000,00 alla Parrocchia di Isola Ossuccio
€ 30.000,00 alla Parrocchia di Lora
€ 15.000,00 alla Parrocchia di Torno

Associazioni ecclesiali (per la formazione dei membri)

€ 40.000,00 all'Azione Cattolica diocesana

€ 135.000,00 TOTALE

Contributo al servizio diocesano per la promozione del sostegno economico alla Chiesa

€ 2.000,00

€ 2.000,00 TOTALE

Somme impegnate per iniziative pluriennali

Fondo diocesano di garanzia

€ 74.106,28

€ 74.106,28 TOTALE

TOTALE CULTO E PASTORALE = € 1.079.606,28

II. Per interventi caritativi

Opere caritative diocesane

In favore di altri bisognosi

€	155.000,00	allla Caritas Diocesana
€	40.000,00	alla Fondazione Solidarietà Servizio
€	15.000,00	all'Osservatorio povertà e risorse
€	15.000,00	al Dormitorio di Como
€	15.000,00	per la grave emarginazione
€	60.000,00	al Centro di Ascolto di Como
€	111.000,00	suddivisi tra gli altri Centri di Ascolto della Diocesi
€	85.000,00	al Centro di accoglienza "Porta Aperta" di Como
€	40.000,00	al Centro diurno di Como per l'accoglienza di persone senza fissa dimora
€	35.000,00	alla "Casa di Lidia" in Morbegno, per accoglienza a famiglie e singoli in difficoltà temporanea
€	46.260,75	per l'accoglienza abitativa in Diocesi

Fondo antiusura

€	8.700,00	alla Fondazione regionale antiusura

€	*625.960,75*	*TOTALE*

Opere caritative parrocchiali

In favore di extracomunitari

€	11.000,00	alla Parrocchia S. Orsola in Como per la scuola per stranieri

In favore di altri bisognosi

€	5.000,00	alla Casa S. Luisa della Parrocchia S. Bartolomeo in Como
€	10.000,00	al Centro di prima accoglienza della Parrocchia Santi Gervasio e Protasio di Sondrio
	---	
€	*26.000,00*	*TOTALE*

Opere caritative di altri enti

In favore di extracomunitari

€	7.000,00	all'Associazione Eskenosen di Como per accoglienza familiare

In favore di tossicodipendenti

€	15.000,00	all'Associazione La Centralina di Morbegno

In favore di portatori di handicap

€	10.000,00	all'Associazione Tam Tam di Como

In favore di altri bisognosi

€	77.000,00	ai "Centri di Aiuto alla Vita" di Como, Sondrio, Mandello del Lario e Morbegno-Chiavenna
€	20.000,00	alla Casa della Missione di S. Vincenzo di Como
€	40.000,00	alla Casa Vincenziana ONLUS di Como
€	3.000,00	alla Mensa Vincenziana (mese di agosto) di Como
€	20.000,00	alla Casa Ozanam di Como
€	40.000,00	alla Mensa serale guanelliana di Como
€	10.000,00	per ambulatorio guanelliano senza fissa dimora di Como
€	10.000,00	alla Coop. Sociale Tremenda XXL di Samolaco
€	7.000,00	alle Cappellanie delle case circondariali di Como e Sondrio
€	25.000,00	a "La Sorgente" di Como, casa per malati di AIDS
€	25.000,00	alle Case della Giovane di Como e Ponte Chiasso
€	20.000,00	Casa Orientamento Femminile di Montano Lucino
€	5.000,00	all'Associazione Familiare "Radici e Ali" di Fino Mornasco
€	10.000,00	al Centro Rita Tonoli di Traona
€	8.000,00	alla Gaudium Vitæ di San Fermo della Battaglia, che si occupa di accoglienza mamma-bambino e/o nuclei familiari (una mamma con più bambini)
€	10.000,00	alla Cooperativa Agorà 97 di Rodero per bambini malati
---	---	---
€	*362.000,00*	*TOTALE*

Altre assegnazioni

€	5.000,00	al Centro Italiano Femminile
---	---	---
€	*5.000,00*	*TOTALE*

TOTALE CARITÀ = € 1.013.960,75

Delle erogazioni attribuite ogni Ente beneficiario ha rilasciato regolare ricevuta, conservata nell'archivio dell'Ufficio Amministrativo Diocesano (per il culto) e in quello della Caritas (per la carità).

Cancelleria

Nomine

07/11 **645** Kulandai Raj don Dominic Xavier, collaboratore presso la Comunità pastorale delle parrocchie di S. Giovanni Battista e di S. Rocco (Fraciscio) in Campodolcino e dei Santi Pietro e Paolo in Madesimo (SO)

09/11 **653** Giboli mons. Pio, canonico onorario del Capitolo della Chiesa Cattedrale di Como

15/11 **659** Mitta don Pietro, cappellano del corpo di Polizia locale della Città di Como

21/11 **667** Zanotta mons. Giuliano, vicario foraneo del Vicariato di Mandello

27/11 **687** Gasparro don Angelo, amministratore parrocchiale della parrocchia di S. Tecla in Torno (CO)

27/11 **688** Gasparro don Angelo, amministratore parrocchiale della parrocchia di S. Ambrogio in Faggeto Lario (CO) fraz. Palanzo

27/11 **689** Gasparro don Angelo, amministratore parrocchiale della parrocchia di S. Giorgio in Faggeto Lario (CO) fraz. Lemna

27/11 **692** Gasparro don Angelo, amministratore parrocchiale della parrocchia di S. Antonio in Faggeto Lario (CO) fraz. Molina

11/12 **718** Corradini don Giovanni, assistente spirituale UNITALSI – Sezione Como

11/12 **719** Zappella p. Mario PIME, vice assistente spirituale UNITALSI – Sottosezione Como

11/12 **720** Del Curto don David, assistente spirituale UNITALSI giovani – Sottosezione Como

11/12 **721** Margnelli don Mariano, assistente spirituale UNITALSI giovani – Sottosezione Sondrio

14/12 **724** Spolaor don Adriano, parroco della parrocchia dei Santi Pietro e Paolo in Vertemate con Minoprio (CO)

14/12 **725** Spolaor don Adriano, parroco della parrocchia di S. Maria Assunta in Vertamate con Minoprio (CO)

14/12 **726** Gabuzzi don Renzo, parroco della parrocchia di S. Bartolomeo in Lomazzo (CO), fraz. Manera

14/12 **727** Pandolfi don Attilio, parroco della parrocchia di S. Tecla in Torno (CO)

14/12 **728** Pandolfi don Attilio, parroco della parrocchia di S. Giorgio in Faggeto Lario (CO) fraz. Lemna

14/12 **729** Pandolfi don Attilio, parroco della parrocchia di S. Antonio in Faggeto Lario (CO) fraz. Molina

14/12 **730** Pandolfi don Attilio, parroco della parrocchia di S. Ambrogio in Faggeto Lario (CO) fraz. Palanzo

14/12 **731** Illia don Giovanni, parroco della parrocchia della SS. Trinità in Argegno (CO)

14/12 **732** Illia don Giovanni, parroco della parrocchia di S. Maria Assunta in Schignano (CO)

14/12 **733** Quadrio don Agostino, collaboratore presso la Comunità pastorale delle parrocchie in Comune di Valdisotto (SO)

14/12 **734** Pini don Luigi, collaboratore presso la Comunità pastorale delle parrocchie di Samolaco (SO)

14/12 **735** Raviscioni don Giuseppe, parroco della parrocchia di S. Giovanni Nepomuceno in Samolaco (SO), fraz. Somaggia

18/12 **746** Monti don Claudio, vicario foraneo del Vicariato di Bellagio e Torno

Altri provvedimenti

07/11 **645** Quercini don Rossano, membro della Commissione "De promovendis ad ordines"

27/11 **686** Accordo per il servizio ministeriale in Diocesi di Como di p. Giuseppe Strinati C.M. tra la Diocesi e la Congregazione della Missione

11/12 **722** Unificazione del Vicariato di Bellagio con il Vicariato di Torno

18/12 **745** Mitta don Pietro, membro del Collegio dei Consultori

21/12 **752** Convenzione per il servizio ministeriale in Diocesi di Como di don don Dominic Xavier Kulandai Raj tra la Diocesi e la Diocesi di Jhansi (India)

Necrologi

Sacerdote
BARBIERI Serafino
di anni 80

Nato: Sondrio 17.2.1938
Ordinato: 24.6.1962
Vic. a Montagna (1962-65)
Parr. di San Martini Rezzonico e
vic. a Menaggio (1965-75)
Parr. di Samolaco S. Andrea (1975-88)
Prevosto di Lomazzo S. Siro (1988-2007)
Dal 2007 parroco di Piatta
Deceduto il 7 agosto 2018
Funerato il 10 agosto a Piatta e ivi sepolto

Don Augusto ed io abbiamo ricevuto insieme a don Serafino Barberi l'ordinazione sacerdotale, nel giugno del 1962. Era l'anno in cui avrebbe preso avvio il Concilio Vaticano II. Anno di grandi entusiasmi, di luminose speranze. Nei corsi di teologia, all'annuncio del Concilio, uno di noi, forse proprio don Serafino, chiese a un insegnante di teologia che cosa ci si poteva aspettare di nuovo da un Concilio Ecumenico. La risposta uscì un po' imbarazzata: «Il quadro delle verità di fede – disse – sembra completo… forse un approfondimento sul ruolo di Maria come Mediatrice…». In realtà lo Spirito Santo aveva in serbo, come sempre, delle incredibili sorprese… Don Serafino era dotato di una lucida intelligenza, pronto all'arguzia, qualche volta graffiante; ma mai tale da compromettere rapporti di cordiale amicizia. Cantava bene con la sua bella voce da basso e leggeva la musica a prima vista quando preparavamo con la cantoria del seminario le solenni esecuzioni in Cattedrale.

Con l'ordinazione sacerdotale venne la destinazione nel ministero. Don Serafino fu per tre anni Vicario cooperatore a Montagna; poi parroco a San Martino di Rezzonico per 10 anni e contemporaneamente vicario a Menaggio. Per 13 anni fu, poi, parroco a Samolaco Sant'Andrea. Prevosto per 19 anni a Lomazzo San Siro. E, infine, parroco a Piatta. È naturale che, anche tra compagni di ordinazione, dislocati, come avviene, in diversi campi di ministero, si perda un po' la vivacità di contatto e di aggiornata conoscenza che viene dal lavorare accanto negli stessi campi di apostolato. Don Serafino, però, non è mai mancato agli incontri negli anniversari della ordinazione sacerdotale. Come non è mai mancato ai raduni del clero, se non per gravi ragioni; come pure era assiduo alla Messa del Giovedì Santo in Cattedrale. Credeva, senza tante teorizzazione, all'unità del presbiterio intorno al Vescovo.

Dai nostri incontri, quasi annuali, tra compagni di ordinazione, in cui erano possibili serate di condivisione e di preghiera a tutto campo, ho raccolto da don Serafino alcune testimonianze di vita che non possono essere dimenticate. In par-

ticolare: la sua capacità di confrontarsi in modo rigoroso, ma mai polemico, su temi scottanti, sempre in un quadro di fede, anche in quegli anni in cui, insieme ad alcuni confratelli, con una certa audacia, si era fatto obiettore di coscienza contro alcune leggi dello Stato non certo improntate a spirito evangelico. Si avvertiva in lui, accanto a una profonda conoscenza della Sacra Scrittura e sempre lontana da ogni ostentazione, una limpida spiritualità sacerdotale improntata a una viva comunione con Gesù. Ma vissuta quasi con pudore. Ne ho memoria, in particolare, dai giorni di ritiro trascorsi nel Monastero di Fonte Avellana, in occasione del 40° di sacerdozio. Ma di don Serafino è da ricordare, in primo luogo, una carità fattiva, pagata di persona, una preferenza indiscussa riservata ai poveri, l'accoglienza degli ultimi fino alle iniziative di solidarietà che lo hanno spinto in Bosnia, in Albania; tanto operare; ma soprattutto con apertura di cuore e sobrietà di vita intonata alla spiritualità del Vescovo Chevrier.

La fedeltà di Gesù, povero e umile, ha toccato la vita di don Serafino e don Serafino ha risposto con una fraternità sacerdotale vissuta a una concreta carità. Lo accolga in cielo il Signore e lo presenti a Lui fratel Giosuè Dei Cas, gloria di Piatta, missionario che ha dato la vita per i suoi fratelli.

mons. Carlo Calori

Padre
MEREGHETTI Mario
di anni 92

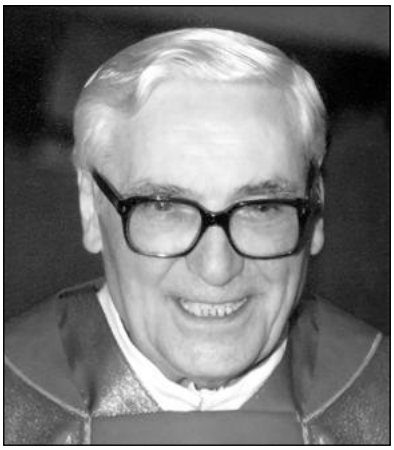

Nato: Abbiategrasso (Mi) 25.6.1926
Ordinato: 23.6.1957
Padre spirituale al Collegio Gallio
Parroco a Mestre
Parroco a Magenta
Deceduto il 7 agosto 2018 a Como
Funerato il 9 agosto a Como, SS. Crocifisso
e sepolto ad Abbiategrasso.

Mentre celebriamo la liturgia pasquale, attraverso cui riviviamo il sacrificio di Cristo sulla croce e facciamo memoria della sua gloriosa risurrezione, associamo alla vittoria di Cristo sul peccato e sulla morte il nostro amato fratello e venerato padre Mario Mereghetti. Cristo risorto, anche attraverso la nostra preghiera, dischiude per lui le porte della Vita e lo conduce a vivere in pienezza quella intimità con Dio che qui in terra padre Mario ha pregustato e a partecipare alla gioiosa comunione dei Santi.

È festa oggi presso tutta la Chiesa di lassù, da parte dei Confratelli Somaschi che lo hanno preceduto, e che ora lo accolgono, tra cui padre Livio Balconi e padre Emilio Pozzoli, membri della sua comunità religiosa al collegio Gallio, recentemente chiamati alla casa del Padre. Gli vengono incontro tanti sacerdoti e religiosi che padre Mario ha accompagnato nel loro esodo pasquale lungo gli anni di ministero, come anche le numerose persone del popolo di Dio che egli ha preparato ad affrontare nella fede il "santo viaggio".

Noi, membri della Chiesa di quaggiù, siamo, da una parte, rammaricati e tristi perché ci è stato tolto un padre, ma nello stesso tempo, siamo lieti per la gioia che ora padre Mario gode nel contemplare il volto misericordioso del nostro Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo, insieme con la Madre di Dio e tutti i Santi, in special modo quello alla cui luce p. Mario ha seguito Gesù, vivendo la vita religiosa secondo la sua regola, cioè S. Girolamo Emiliani, fondatore dei Padri Somaschi.

Osservando l'insieme della vita e del ministero di padre Mario ci viene spontaneo domandarci quale eredità spirituale ci abbia lasciato. Ognuno di noi, infatti, è un messaggio che lo Spirito Santo trae dalla ricchezza di Gesù Cristo e dona al suo popolo. Mi pare di poter affermare, senza ombra di dubbio, che padre Mario ha attualizzato in modo speciale alcune tra le beatitudini di Gesù appena proclamate: sono state per lui un programma di vita e le ha annunciate attraverso i gesti del sua vita consacrata e del ministero pastorale.

Vorrei ricordare, tra le altre, queste due.

La prima: "*Beati i miti perché avranno in eredità la terra*". I miti sono i docili discepoli alla scuola ininterrotta del Maestro, che nel vangelo ha detto: "imparate da me che sono mite e umile di cuore e troverete ristoro per la vostra vita" (*Mt* 11,29). La mitezza è frutto di una lenta e paziente trasformazione, attuata dalla grazia battesimale, sempre operante, che permette alla libertà di ciascuno di assumere la fisionomia di Cristo. Chi è mite ha rinnegato l'orgoglio e la vanità, rinunciando al diritto di innalzarsi al di sopra degli altri. Il mite vede i limiti e i difetti degli altri, ma non si crede in dovere di giudicare, di criticare, sprecando energie in inutili lamenti. Come scrisse santa Teresa di Lisieux: "La carità perfetta consiste nel sopportare i difetti altrui, senza stupirsi assolutamente delle loro debolezze". Padre Mario ha vissuto tra noi una presenza discreta, colma di mitezza. Dalla sua persona emanava una dolcezza pacificante, piena di rispetto e di tenerezza verso tutti. La sua parola rappacificava gli animi, richiamandoci all'essenziale, ossia a vivere tra noi in piena carità.

La seconda beatitudine che vorrei richiamare, perché fortemente vissuta da padre Mario, è l'invito di Gesù ad essere misericordiosi: "*Beati i misericordiosi perché troveranno misericordia*". La misericordia, come ci ha ripetuto più volte Papa Francesco, "nel suo aspetto più femminile, è il viscerale amore materno, che si commuove di fronte alla fragilità della sua creatura, fornendo tutto quello che le manca perché possa vivere e crescere. Nel suo aspetto propriamente maschile, è la fedeltà forte del Padre che sempre sostiene, perdona e torna a rimettere in cammino i suoi figli". Sappiamo bene che solo chi ha sperimentato su di sé entrambe le definizioni, solo chi si è lasciato lavorare il cuore dalla misericordia divina, può essere in grado di diventare misericordioso verso tutti, come il Padre celeste. Padre Mario lasciava trasparire questo lento lavorio della grazia, così che molte persone, attraverso di lui, hanno potuto sperimentare non solamente di essere peccatori perdonati, ma anche di essere peccatori a cui è stata conferita un dignità più alta. Lo possono testimoniare i sacerdoti, i seminaristi, le religiose e gli sposi che hanno potuto usufruire a lungo del ministero di padre Mario dentro la confessione sacramentale. Attraverso di me esprimono la loro gratitudine a padre Mario, che ha permesso loro di gustare a fondo la tenerezza e la compassione di Cristo, suscitando così, con la grazia del perdono divino, il desiderio di essere misericordiosi verso tutti. Solo chi sprigiona la forza e la tenerezza della misericordia è in grado di contribuire a generare quella nuova "cultura della misericordia", per la quale abbiamo iniziato il nostro Sinodo diocesano.

Rendo grazie al Signore per aver donato alla nostra Chiesa un religioso zelante, un sacerdote di alto profilo spirituale, quale è stato per noi il nostro carissimo padre Mario, che ha trascorso quasi la totalità della sua vita qui a Como, al collegio Gallio, come padre spirituale, e in questa Basilica, come confessore, tranne alcune parentesi, per altro molto positive, come parroco a Mestre, per nove anni e a Magenta per tre.

Mi aveva confidato, a suo tempo, la sofferenza del distacco dai suoi amati

parrocchiani, ma l'obbedienza era per lui un valore superiore, essendo un modo concreto per testimoniare la sua unità con Cristo pienamente obbediente al Padre e la totale fedeltà alla sua Sposa, la santa Chiesa, nostra Madre.

Concludo con una frase forte della esortazione apostolica "*Gaudete et exultate*" (138) che ben si addice a sintetizzare la vita di padre Mario e le sue opere conformi al vangelo delle Beatitudini. "Ci mette in moto l'esempio di tanti sacerdoti, religiose, religiosi e laici che si dedicano ad annunciare e servire con grande fedeltà, molte volte rischiando la vita e certamente a prezzo delle loro comodità. La loro testimonianza ci ricorda che la Chiesa non ha bisogno di tanti burocrati e funzionari, ma di missionari appassionati, divorati dall'entusiasmo di comunicare la vera vita. I santi sorprendono, spiazzano, perché la loro vita ci chiama a uscire dalla mediocrità tranquilla e anestetizzante".

Omelia di S.E. Mons. Cantoni durante la funzione funebre

Monsignor
CONTINI Piercarlo
di anni 93

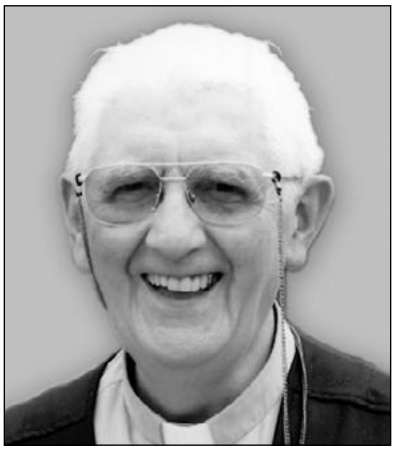

Nato: Gemonio 8.2.1925
Ordinato: 27.6.1954
Vic. a Capiago (1954-64)
Primo parroco di Sagnino (1964-2005)
Dal 2005 confessore in Cattedrale
Deceduto il 23 agosto 2018
Funerato il 25 agosto a Sagnino
e ivi sepolto nella Chiesa parrocchiale

«Mentre dolcemente la mia vita volge verso il tramonto rendo Grazie a Te o Signore!». E noi siamo qui, oggi ora che la tua vita è tramontata sul nostro orizzonte, a rendere grazie di te al Signore.

Una vita sbocciata nella tua amata e indimenticata Valcuvia a Gemonio da mamma Gina e papà Amanzio, formata dalla loro solida educazione, arricchita dall'esperienza fatta nel mondo del lavoro a Milano fino a 25, con la parentesi del servizio militare da Alpino, e unificata dalla attiva partecipazione all'Azione Cattolica e alla osservanza fedele della Regola di vita del Cenacolo di don Riva. Poi, nel pieno della giovinezza, la vocazione al sacerdozio e l'entrata in seminario con lo studio, la preghiera, la formazione e l'amicizia con i compagni di cammino, in particolare il fedele compagno di pellegrinaggi don Elio.

Il 27 giugno 1954, giorno da festeggiare ogni anno, il dono dello Spirito ha impresso nella tua vita il carattere sacro del ministero, vissuto per 10 anni a Capiago come vicario imparando ad amare la Chiesa, a partire dal parroco, austero ma esemplare, e tante persone ancora oggi amiche e vicine (Paolo e Sandra).

Il 13 settembre 1964 l'obbedienza del vescovo ti portava qui dove iniziava una nuova avventura con il privilegio di fondare una nuova comunità parrocchiale e con essa di trasformare il Villaggio di Sagnino in uno dei quartiere più belli e vivibile della nostra Città.

Poi la nuova obbedienza nel 2005 il ti affidava il delicato servizio delle confessioni in Cattedrale onorato dal titolo di Monsignore, mentre non venivano meno l'interesse per la pastorale con la assidua partecipazione al COP, la necessità di aggiornarsi e di leggere, la presenza agli incontri del presbiterio, parrocchiale (pranzo), vicariale , diocesano e associativo, come pure l'adesione all'UNITALSI e il pellegrinaggio alla grotta di Lourdes, di cui eri diventato cappellano.

Il dono della salute ti ha accompagnato per 92 anni di vita e 64 di ministero, consentendo ai tuoi occhi di ammirare le meraviglie del creato in tutte la parti del mondo e ai tuoi orecchi di non sentire il rimprovero del Creatore così sintetizzato dal tuo compagno di scorribande "stupid perché te se minga andà a vide tüc i bei

rop che u faa". Il Signore ti ha però chiesto in questi ultimi mesi una nuova obbedienza in un cammino di sofferenza conformato a Lui e alle parole dette a Pietro "altri ti porteranno dove tu non vuoi".

Anche qui però non ti è mancata la docilità e la serenità con le quali hai iniziato anche la tua ultima giornata terrena, illuminata dall'antifona dell'invitatorio di giovedì "Venite al Signore con canti di Gioia", e subito hai obbedito andando da Lui accompagnato da Maria Regina.

Penso di completare il grazie al Signore a nome suo per tutti voi che siete qui, il vescovo Oscar e il vescovo Dante senza dimenticare suor Emanuela, RosaMaria e Filomena, Peppino, don Antonio, don Emanuele, don Fabio.

Personalmente la ringrazio per il silenzio con cui è uscito da questa chiesa in carrozzina lo scorso 25 luglio per andare alla casa ecclesiastica in Valduce e poi alla residenza dei Fatebenefratelli di Solbiate, silenzio carico di significato e accompagnato dal tuo ultimo sguardo al tempio di San Paolo in Sagnino, costruito in obbedienza al vescovo Bonomini, che ora diventerà la tua ultima dimora e di cui tu sarai, insieme a quella di sasso, la prima pietra vivente.

mons. Flavio Feroldi

* * *

Il testamento spirituale

Mentre dolcemente la mia vita volge verso il tramonto rendo grazie a te, Signore! Molti miei confratelli lasciano un testamento spirituale. Io non mi sento all'altezza di farlo. Non trovo le parole adatte. L'unica parola che mi sento di esprimere è GRAZIE. Una parola semplice, comune, ma che mi sembra riassumere un profondo sentimento del cuore. Una parola pronunciata con il sorriso sulle labbra con la dolcezza come la carezza e il bacio di una mamma sul volto del suo bambio, con la stessa intensità e la sua risonanza interiore.

Dice il salmo 89 "*Gli anni della nostra vita sono settanta, ottanta per i più robusti… passano presto. Insegnaci a contare i nostri giorni e giungeremo alla sapienza del cuore*".

Il Signore mi ha inserito "tra i più robusti" perché gli ottant'anni li ho raggiunti e superati. E considero non solo ogni anno che il Signore ancora mi concederà un dono ma ogni giorno, ogni ora vorrei viverli nella gioia del dono, viverli come una grazia perenne.

A te Signore allora dico grazie per il dono della vita che ha permesso ai miei occhi di vedere le meraviglie poste nel mondo dove tu mi hai messo. Quel mondo che con i miei tanti viaggi hai permesso che io conoscessi e ammirassi. Per le tante volte che ho potuto camminare su quelle strade che tu hai percorso, ammaestrando, sanando, benedicendo, consolando.

Quanti pellegrinaggi in Terra Santa! Grazie per avermi dato due genitori che con la vita mi hanno trasmesso una fede vissuta nella semplicità, nella autenticità. Con poche parole, ma con molti fatti.

Grazie per la vocazione al sacerdozio, giunta in pieno della giovinezza quando già pensavo ad un'altra scelta di vita. Tu mi hai preso con forza e dolcezza dicendomi: "vieni e vedrai".

Grazie per avermi fatto vivere anni stupendi nell'Azione Cattolica tra preti straordinari e altrettanto straordinari amici che mi hanno inculcato e trasmesso l'ardore dell'apostolato, il sapore dell'amicizia, il calore della fraternità.

Grazie per l'esperienza fatta nel mondo del lavoro fino a 25 anni, dove ho conosciuto la fatica del guadagnare il pane quotidiano.

Grazie per il tempo del servizio militare (durante la guerra '40-45) durante il quale ho imparato la disciplina, l'obbedienza, il sacrificio della lontanzanza dagli affetti più cari dove sono stato educato, soprattutto nell'addestramento in Germania, all'austerità della vita, alla vita comune.

Grazie per gli anni di seminario, anche se pochi, dove attraverso lo studio, la preghiera, la formazione ho imparato a conoscerti meglio e a prepararmi a farti conoscere meglio soprattutto a Capiago e a Sagnino.

Grazie per i 10 anni vissuti come vicario a Capiago dove ho trovato un parroco austero si, ma che mi ha voluto bene e mi ha dato un grande esempio di preghiera e di amore per la Chiesa.

Grazie per avermi concesso il privilegio di fondare una nuova comunità parrocchiale a Sagnino, di aver vissuto anni difficili ma entusiasmanti e pieni di gioia uniti a qualche sofferenza.

Grazie per avermi dato la possibilità di costruire insieme alla mia comunità tutte le strutture necessarie per la vita parrocchiale e soprattutto una chiesa tra le case degli uomini. Un'impresa che sembrava impossibile data la scarsezza di mezzi economici, ma che quasi miracolosamente sono stati reperiti attraverso tue ispirazioni. Grazie per avermi dato la grazia e la gioia di aver potuto accompagnare all'altare 6 giovani tra cui un missionario e alla consacrazione al Signore 5 ragazze di cui una missionaria.

Grazie per i 7 coadiutori, tutti bravi e generosi che con me hanno condiviso gioie e sofferenza nel ministero parrocchiale a Sagnino.

Grazie per avermi fatto fare l'esperienza ventennale dell'insegnamento della religione nella scuola media. Quanti ragazzi e ragazze ho conosciuto e per quanti di loro ho anche celebrato le nozze.

Grazie per avermi fatto conoscere l'Unitalsi e con essa il mondo della sofferenza e di Lourdes, la città di Maria, l'Unitalsi della quale per 14 anni sono poi diventato assistente spirituale.

Grazie per la buona salute che mi ha accompagnato fino ad ora e che mi ha permesso di dare energie e disponibilità a servire la Tua e mia comunità sia quella di Capiago e soprattutto quella di Sagnino.

Grazie per aver potuto incontrare e guidare tanti giovani e ragazze a conoscere te, a formare una famiglia, a scegliere il loro stato di vita.

Grazie per avermi dato una particolare sensibilità per la pastorale famigliare che mi ha permesso di conoscere problemi, difficoltà, gioie, sofferenze che sono il

tessuto quotidiano della vita delle famiglie. Conoscenza che mi ha permesso di aggiornare la pastorale della famiglia anche attraverso i gruppi famigliari.

Grazie per l'incarico avuto dal vescovo, dopo aver lasciato la responsabilità diretta come parroco della parrocchia, di dare alcuni giorni della settimana al ministero delle confessioni in cattedrale. Quante confidenze, quante situazioni di vita messe davanti alla misericordia di Dio. E quanta intima gioia nel poter dire: "Va' in pace. Il Signore ti ha perdonato. Riprendi con fiducia il tuo cammino".

Grazie per tutte le persone che nei diversi consigli pastorali parrocchiali hanno corresponsabilmente collaborato con me a realizzare una pastorale ispirata al Concilio Vaticano II.

Grazie al Centro Orientamento Pastorale di Roma che mi ha aiutato a vivere con passione il mio ministero parrocchiale con stimoli, aggiornamenti e fedeltà al magistero ecclesiale.

Grazie per le tante migliaia di messe che ho potuto celebrare con piccole o grandi assemblee. Soprattutto le splendide amministrati, i matrimoni celebrati ed anche le messe di commiato di tanti parrocchiani passati alla visione di Dio.

Dovrei continuare ancora a dire grazie, ma penso possa essere sufficiente ora.

Dico ancora un grazie a tutte le persone che ho conosciuto e sono state presenti nella mia vita. A tutti chiedo perdono per i miei limiti e i miei difetti. Perdono lo chiedo a tutti coloro che potessi aver offeso in qualsisi modo.

Chiedo a tutti i miei parrocchiani in particolare, una preghiera perché il Signore sia per me al momento del mio definitivo incontro con Lui Padre misericordioso.

Termino con le parole di un canto dalla dolcissima melodia che tante volte ho cantato soprattutto durante gli innumerevoli pellegrinaggi a Lourdes dove tante volte ho pregato la Vergine Immacolata per me, per tutte le persone che ho incontrato nella mia vita. A te mi affido ancora una volta o clemente o pia o dolce vergine Maria.

Ti ringrazio o mio Signore
per le cose che sono nel mondo
per la vita che tu mi hai donato
per l'amore che nutri per me.
Alleluja o mio Signore
AMEN

don Piercarlo
Montecastello di Tignale sul Garda
4 ottobre 2006, nella festa di S. Francesco

Padre
PIANTA Virginio
di anni 98

Nato: Santo Stefano Ticino (Mi) 7.4.1920
Ordinato: 2.4.1949
Predicatore nelle Missioni Popolari a
Intra, Como, Udine, Cagliari, Genova e ancora
Como (1949-69)
Economo a Savigliano (1969)
Economo e confessore a Como (1970)
Deceduto il 5 ottobre 2018
Funerato il 6 ottobre a Como, Chiesa del Gesù
e sepolto a Santo Stefano Ticino

Entrato in comunità nel 1941, è stato ordinato prete il 2 aprile 1949 a Torino. Nella prima parte della sua vita ha predicato le Missioni Popolari: a Intra prima (1949), poi a Como (1952), a Udine (1954), a Cagliari da ottobre a dicembre del 1955, a Genova (1956), e ancora a Como (1962). Nella seconda parte della vita, gli ultimi cinquant'anni, è stato prima a Savigliano come economo (1969) e poi a Como come economo e confessore nella Chiesa del Gesù (1970).

Il suo ministero sacerdotale si è dunque concentrato sull'annuncio della Parola di Dio e sull'amministrazione del Sacramento della Riconciliazione. Era un uomo che amava stare fuori del coro, difendendo la propria indipendenza di pensiero; non però al punto da estraniarsi dalla comunità. Anzi vi collaborava attivamente, anche con un pizzico di ironia, per fare in modo che la comunità fosse all'altezza della sua vocazione.

Aveva un tratto riservato e modesto: stava sempre nelle seconde file. Ha vissuto nella povertà, evangelicamente. Ha saputo interpretare l'essenzialità del Vangelo, amando i poveri e riconoscendo se stesso come povero abbandonato in Dio nella malattia.

Ha svolto con fedeltà ammirabile il ministero del confessionale, fino a quando, negli ultimi 3 anni, è stato ricoverato nella RSA don Guanella di Como, dove è morto il 4 ottobre 2018. È stato sepolto nel suo paese d'origine.

La celebrazione del funerale, nella Chiesa del Gesù, è stata presieduta dal Vicario generale di Como, che così si è espresso nell'Omelia: [...]

Diamo l'ultimo saluto a un sacerdote che ha consacrato la sua lunga vita al Signore soprattutto nella predicazione del Vangelo , nella celebrazione dei sacramenti, in particolare dedicando per tanti anni le sue giornate al ministero della Riconciliazione, proprio in questa chiesa.

Vogliamo ringraziare il Signore per il dono di questo grande sacerdote e vogliamo chiedere – anche per la preghiera di intercessione di P. Virginio – la grazia di una nuova fioritura di vocazioni sacerdotali, religiose e missionarie, il dono della

perseveranza e fedeltà dei chiamati, insieme ad una nuova fioritura di vocazioni al sacramento del matrimonio perché ci siano famiglie sante, grembo di generazione e trasmissione della fede e culla di nuove vocazioni di speciale consacrazione.

Pensando, però, alla vita di P. Virginio, credo che abbia incarnato la beatitudine della misericordia: "Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia".

Egli ha dispensato a piene mani e con cuore mite per tutta la vita il perdono di Dio, la sua misericordia, nel sacramento della Confessione: quella misericordia di cui tutti abbiamo profondamente bisogno, senza la quale non c'è salvezza per nessuno; con la quale – invece – il cuore, ferito dal peccato, si apre alla speranza di una vita nuova e sperimenta con gioia la trasformazione della conversione, fondata sulla certezza che il Signore ama e che "non esiste alcun peccato che la misericordia di Dio non possa raggiungere distruggere quando trova un cuore pentito che chiede di riconciliarsi col Padre".

Davanti alla salma di P. Virginio mi piace concludere ricordando quanto il Papa scrisse nella lettera di indizione dell'Anno Santo della misericordia: "La Chiesa sente in maniera forte l'urgenza di annunciare la misericordia di Dio… La Chiesa è chiamata per prima ad essere testimone veritiera della misericordia professandola e vivendola come il centro della Rivelazione di Gesù Cristo.

Dal cuore della Trinità, dall'intimo più profondo del mistero di Dio, sgorga e scorre senza sosta il grande fiume della misericordia. Questa fonte non potrà mai esaurirsi, per quanti siano quelli che vi si accostano. Ogni volta che ognuno ne avrà bisogno, potrà accedere ad essa, perché la misericordia di Dio è senza fine".

P. Virginio ha annunciato e testimoniato la misericordia di Dio. Per questo gli siamo profondamente grati.

Padre
DE CENSI Ugo
di anni 94

Nato: Berbenno 26.12.1924
Ordinato: 8.3.1951
Ad Arese ha operato con i "ragazzi difficili" del riformatorio
Ideò, fondò nel 1967 e guidò spiritualmente l'Operazione Mato Grosso
Deceduto il 2 dicembre 2018 a Lima (Perù)
Funerato il 4 dicembre a Lima nella basilica di Maria Ausiliatrice
e sepolto a Chacas, nell'Áncash.

È con profondo rammarico che la Diocesi di Como accoglie la notizia della morte di uno dei suoi figli, padre Ugo De Censi, che tanto ha contribuito all'opera di edificazione del Regno di Dio.

Ed io ne sono personalmente rattristato, soprattutto dopo aver avuto l'occasione di incontrarlo fraternamente a Lima, a casa sua, la scorsa estate durante il mio viaggio in Perù. Avevo voluto il viaggio per fare visita alla nostra missione in Diocesi di Carabayllo, ma anche per incontrare e incoraggiare quella porzione della nostra Chiesa che laggiù vive l'esperienza dell'Operazione Mato Grosso, fondata proprio da padre Ugo.

Figlio della nostra terra di Valtellina, padre Ugo ha speso la propria vita secondo il carisma salesiano e facendo della missione nell'America Latina la sua ragione di vita. Eppure il legame con la terra d'origine è rimasto sempre fortissimo, tanto che all'enorme bene seminato nelle terre di missione si affianca un bene non meno ampio a favore di tantissimi giovani della nostra Diocesi che hanno fatto del carisma dell'Operazione Mato Grosso e del dialogo con padre Ugo i punti di forza del loro cammino di fede e di servizio.

Nella mia visita, mi aveva stupito constatare la dedizione con cui padre Ugo si occupava di ciascun singolo aderente all'OMG ed insieme non ho potuto non percepire la forza carismatica della sua persona, radicata profondamente in Cristo e nel suo Vangelo. Si è trattato di un vero esempio di paternità sacerdotale che spero abbia segnato e conformato coloro che hanno avuto modo di lasciarsi guidare da lui. Non possiamo che essergli grati per tutto ciò e augurarci che l'OMG possa proseguire con pari energia nel solco che padre Ugo ha tracciato. Insieme non possiamo non sentirci in dovere di accompagnarlo con le nostre preghiere in quest'ultimo impegnativo tratto del suo cammino, quello che lo porta a contemplare di persona il volto di quel Dio che ha tanto amato e così a lungo atteso di incontrare.

Il ricordo di mons. Vescovo

* * *

Padre Ugo De Censi, sacerdote salesiano originario di Berbenno in Valtellina, è stato un padre per tanti poveri e per tanti giovani dell'Operazione Mato Grosso, sia in Italia che in Perù, Bolivia, Ecuador e Brasile.

L'amore per i giovani, il desiderio di educare il loro cuore nello spirito di Don Bosco, "amore, ragione e religione", ha sempre plasmato la sua opera e il suo modo di fare, ed è stata anche la scintilla che ha fatto nascere il movimento Operazione Mato Grosso, in maniera totalmente inaspettata, come tante volte lui stesso ci ha raccontato: in un mondo dominato dalle parole, dai ragionamenti, dalle contese su cosa è giusto e cosa è sbagliato, alle porte della rivoluzione giovanile del 1968… padre Ugo ha proposto il sogno della carità, regalare il proprio tempo, le forze, ciò che ognuno di noi ha a disposizione ai poveri, a chi non ha nulla da mangiare, da vestire, a chi è povero di beni materiali e a chi è povero di affetti.

È nata così l'O.M.G., dalla proposta fatta da padre Ugo ai giovani catechisti riuniti in un campo estivo in Valformazza di andare in Brasile, a Poxoreu, ad aiutare un confratello, padre Pedro Melesi, a costruire una scuola.

Da allora i giovani non si sono più fermati, hanno deciso di rimanere nella missione oltre i 4 mesi preventivati per terminare il lavoro iniziato. E da Poxoreu le missioni sono aumentate, man mano che si dava ascolto alla voce dei poveri, alle richieste di aiuto.

Padre Ugo è poi partito lui stesso alla volta della missione, arrivando a Chacas, Perù nel 1976. I suoi racconti dei primi anni di questa vita ci descrivono un paese molto povero, dove la gente si sposta soltanto a piedi, lungo i sentieri delle Ande peruviane che P. Ugo ha dipinto tante volte; raccontano della vita semplice della gente, contadina, con davvero poche cose e tanta povertà, soggetta al ben volere della natura, della pioggia o del sole, che portava di volta in volta buon raccolto o carestia. Non è mai rimasto indifferente ai bisogni della sua gente: di fronte a chi chiedeva aiuto ha desiderato poter dare un aiuto concreto, ed ha iniziato una scuola per i bambini, una scuola dove insegnare le materie semplici e basilari per ovviare all'ignoranza e dove i ragazzi apprendessero un lavoro. Dal cuore del padre Ugo è nata ogni opera, dando ascolto ai bisogni della gente e dei ragazzi: ecco quindi le scuole di falegnameria, intaglio del legno, muratura e idraulica, restauro e mosaico per i ragazzi, maglieria, tessitura, scuole d'arte per le ragazze, scuole per la formazione di maestri cattolici, di infermieri. E dopo le scuole la realizzazione di numerose cooperative dove i ragazzi potessero trovar lavoro, senza la necessità di emigrare verso la città, una piaga che sta svuotando i centri rurali delle Ande e lasciando in stato di abbandono tanti anziani non autosufficienti.

Poi l'Oratorio de los Andes, un oratorio che raccoglie tutti i bambini e le bambine dei paesi dove ci sono le missioni dell'OMG, un oratorio vissuto in chiesa e nei cortili, fatto di giochi, canti, allegria, amicizia, per mettere nel cuore di ogni bambino il desiderio di cercare Dio nella vita. Qui metteva in gioco le sue doti di artista: pittore, musicista (suonava la fisarmonica) e autore di canti e musica.

Anche nel campo della salute e dell'infanzia sono nate iniziative: l'ospedale di Chacas, affinché ogni povero possa essere curato senza che gli venga chiesto

nulla in cambio, la casa "S. Teresita" per anziani abbandonati, la casa "P. Daniele" per bambini disabili, la casa "Virgen de Guadalupe" in Lima per i malati gravi che necessitano di cure specialistiche, varie case-famiglia per i bambini orfani (Ñaña, Yanama, ….) ….

Tante opere, ognuna nata da un bisogno, da una richiesta, desiderata da padre Ugo e realizzata con l'aiuto di tanti giovani volontari che hanno respirato da lui il desiderio di una vita ricca, regalata agli altri, regalata a Dio; ad oggi sono circa 300 i volontari che vivono in maniera stabile nelle missioni del Perù e un'ottantina le opere/case iniziate. E anche le parole, i numeri, le descrizioni sono pochi strumenti per descrivere adeguatamente tutto ciò che è nato dal suo cuore.

Tante volte padre Ugo ci ha ripetuto questa frase "Quando apri la porta del cuore, non puoi più richiuderla …" per insegnarci che non è sufficiente regalare una volta per sentirsi a posto con la coscienza, che non si finisce mai di regalare, aiutare, voler bene, perdonare, che ogni giorno dobbiamo cominciare daccapo senza stancarci mai di fare la carità.

Lui è stato il nostro primo esempio di attività instancabile: nonostante l'età, la salute malferma, non ha mai abbandonato il suo fare missione, che è diventato meno concreto nel tempo, ma attivo nello scrivere, nel tessere legami con le persone, sempre preoccupato di come aiutare, sostenere tutte le persone, tutte le varie attività avviate, soprattutto preoccupato che si mantenga vivo lo spirito di amore ed educazione verso ogni giovane e tra di noi.

Anche in questi ultimi mesi, in cui la salute si è andata sempre più indebolendo, non si è concesso di riposare. La sua meta fissa è sempre stata il desiderio di incontrare Dio, un desiderio vissuto nel concreto quotidiano e nella fede. A tutte le persone vicine ha chiesto di essere accompagnato in questo ultimo tratto di vita, così faticoso e arduo, con la preghiera, con l'affetto.

Ma ha anche chiesto ad ognuno di noi di mantenere vivo nel nostro cuore il desiderio di una vita intensa, mai superficiale, di mantenere viva la ricerca del senso più vero e profondo del vivere.

Questa continua ricerca del senso del vivere, il desiderio di vivere la carità, la ricerca continua di Dio in un mondo ateo e violento, sono i tesori più preziosi che padre Ugo ci lascia e che ci ha trasmesso con la sua vita.

I ragazzi dell'Operazione Mato Grosso

Sacerdote
FERRARIO Angelo
di anni 93

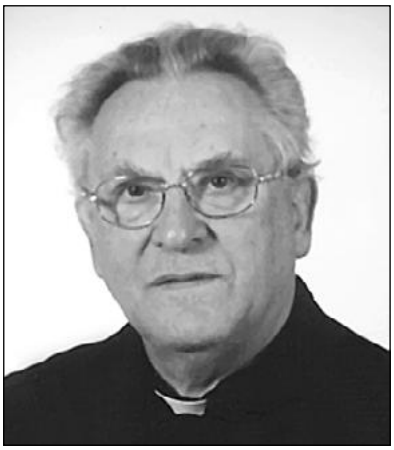

Nato: Olgiate Comasco 10.11.1925
Ordinato: 26.6.1949
Vic. a Chiesa Valmalenco (1949-59)
Parr. di Cagno (1959-2003)
Deceduto il 24 dicembre 2018
Funerato il 27 dicembre a Olgiate Comasco
e ivi sepolto

Testamento spirituale

Olgiate Comasco, 18 febbraio 2016

Ho oltrepassato, da qualche mese, il traguardo dei "novant'anni"!! Mi rendo conto di essere sul "viale del tramonto". Non avevo mai pensato di superare questo importante traguardo!

Tutti i giorni mi rendo conto di dover ringraziare il Padre Celeste. Ma ogni giorno mi fa pensare che il "traguardo finale" si avvicina! Ogni giorno, senza accorgermi, compio una doppia operazione matematica: una addizione, un giorno in più ai tantissimi giorni già vissuti! una sottrazione, una giornata in meno che mi resta da vivere! E ogni giorno prego il Padre Eterno che mi tenga "il piano di sopra" (la testa) a posto e che non debba far tribolare troppo i miei cari!

La liturgia quotidiana, nel suo aspetto positivo, mi ha sempre presentato la vita terrena come inizio della più bella avventura d'amore che l'uomo possa desiderare e aspettare: l'amore e l'amicizia di Dio, che raggiunge il suo culmine di felicità eterna nel mistero della Sua Infinita Bontà e Misericordia.

Io spero nel Signore, l'anima mia spera nella Sua Parola, nella sua Bontà e Misericordia. Io spero, o Signore, nella tua Bontà Infinita; per la tua promessa e per i meriti infiniti di Gesù Cristo, la Vita Eterna: che io possa godere in eterno, nonostante tutte le mie fragilità e debolezze. Salve, o Madre di Misericordia, mostrami, dopo questo esilio, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria! Per questo desidero spirare tra le braccia amorevoli di Maria, invocata quotidianamente: "prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen."

Rinnovo la mia fede nella S. S. Trinità, nella Chiesa cattolica, nel Sommo Pontefice, nel mio Vescovo.

Ringrazio sempre e di cuore il Signore: per avermi fatto nascere in una famiglia dove ci si è sempre voluto bene. Porto nel mio cuore il ricordo dolce, affettuoso: dei miei bravissimi genitori (quanti sacrifici hanno fatto per mantenermi

in Seminario!), ci hanno insegnato i valori veri della vita; di mio fratello Marino, delle mie sorelle Margherita e Adele (chiamati presto dal Signore); di tutti i miei parenti più vicini e ancora felicemente viventi!

Ringrazio il Signore per il mio sacerdozio che ho sempre amato con geloso affetto e che dura da ben oltre 66 anni: quante grazie e quante responsabilità!

Alle persone affidatemi dalla Divina Provvidenza ho dedicato (o almeno ho provato e tentato di dedicare) tutta la mia vita di prete nelle varie missioni affidatemi:

– a Chiesa Valmalenco dall'agosto 1949 al gennaio 1960
– a Cagno dal gennaio 1960 al settembre 2003
– a Olgiate Comasco (S. Gerardo) dall'ottobre 2003 ad oggi.

Ho un grande rincrescimento: non sempre ho fatto totalmente e generosamente il mio dovere e servizio. Chiedo umilmente perdono al Padre Celeste.

Verso i più bisognosi, i più sofferenti, gli emarginati, ecc. forse non ho portato sempre tutta quella attenzione e predilezione che il Vangelo e la Chiesa richiedono: a loro chiedo umilmente scusa e perdono! Si aspettavano qualcosa di più da me: se sono rimasti delusi… scusatemi!

A tutte le persone che nei tantissimi anni del mio ministero sacerdotale ho incontrato, chiedo fiduciosamente la carità di qualche preghiera di suffragio, riconoscendo con tutta semplicità e schiettezza i miei grandi limiti e la mia grande miseria!

Arrivederci a tutti – dico: a tutti – in cielo. Di là, (se il Signore mi ci farà entrare!) prometto un continuo ricordo e aiuto.

Sac. Angelo Ferrario

Indice dell'Annata

MAGISTERO DI PAPA FRANCESCO

Lettere
Al popolo di Dio pag. 163

Discorsi
Al Convegno della Congregazione Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica 63
All'Assemblea Generale della Cei 68
Alla Delegazione del Forum delle Associazioni familiari 71
Alla Veglia di preghiera con i giovani italiani 168

Viaggio Apostolico in Irlanda per il IX incontro mondiale delle famiglie
Nella visita al centro di accoglienza per famiglie senzatetto 180
Nella visita alla Cattedrale di Santa Maria 182
Durante la festa delle famiglie 187

Viaggio Apostolico in Lituania
Incontro con i Sacerdoti, Religiosi e Religiose, Consacrati e Consacrate, Seminaristi 215
Ai partecipanti al Corso diocesano di formazione su matrimonio e famiglia promosso dal Tribunale della Rota Romana 221
Incontro dei giovani con il Santo Padre e i Padri Sinodali 226
Incontro con i Seminaristi dalla Lombardia 229

Omelie
Nella Santa Messa per i migranti 192
Viaggio Apostolico in Irlanda per il IX incontro mondiale delle famiglie
Nella Santa Messa di Phoenix Park 194
Visita Pastorale alle diocesi di Piazza Armerina e Palermo in occasione del 25° anniversario della morte del Beatro Pino Puglisi
Nella Santa Messa nella memoria liturgica del Beato Pino Puglisi 242
In occasione dell'apertura della XV Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi 245
Nella Santa Messa e Canonizzazione dei Beati Paolo VI, Oscar Romero e altri 248
Nella Santa Messa per la conclusione della XV Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi 251
Nella Santa Messa per la Giornata Mondiale dei poveri 279

MAGISTERO DEL VESCOVO OSCAR

Lettere

Alla città nella festa di Sant'Abbondio 197

Messaggi

Per la Quaresina 2018 3
S. Pasqua 2018 35

Discorsi

All'Assemblea diocesana di Azione Cattolica 37

Omelie

Nella Solennità di Maria Santissima Madre di Dio 5
Nella Solennità dell'Epifania del Signore 7
Nella Giornata della vita consacrata 9
Nel ricordo della beatificazione di Teresio Olivelli 11
Nel Mercoledì delle Ceneri 13
Nella Via Crucis dei Giovani 42
Nella S. Messa Crismale del Giovedì Santo 44
Nella S. Messa *in Coena Domini* 46
Dopo la processione del Santo Crocifisso 48
Nella celebrazione del Venerdì Santo 49
Nella Veglia Pasquale 50
Solennità di Pasqua 52
Nella S. Messa per la domanda di ammissione agli Ordini Sacri 54
Processione penitenziale per il santuario di Gallivaggio in pericolo 55
Nell'elezione dei Lettori e Accoliti 78
Nella Benedizione Ordo Viduarum 80
Nella Solennità dell'Ascensione 81
Nella Solennità della Pentecoste 83
Nella Solennità della SS. Trinità 84
Nella Solennità del Sacro Cuore di Gesù 86
Nell'Ordinazione Presbiterale 88
Nella Solennità dell'Assunzione 203
Nella Solennità di Sant'Abbondio 204
Nell'Ordinazione diaconale/presbiterale 254
Nella commemorazione del beato Nicolò Rusca 256
Nella Solennità dell'Apparizione della Madonna 259
Nell'Eucaristia per la fusione tra le Suore S. Famiglia e Guanelliane 261
Nel giorno del ricordo di San Luigi Guanella 263
Nella Solennità di Tutti i Santi 282
Nell'anniversario di morte di S.E. Mons. Maggiolini 284
Al Santuario del Crocifisso in Peregrinatio Mariae 285
Nella S. Messa esequiale in memoria di Padre Ugo De Censi 287

Nell'Ordinazioe sacerdotale di don Stefano Biancotto 289
Nella Solennità del Santo Natale – *In nocte* 291
Nella Solennità del Santo Natale – *In die* 292
Nella S. Messa – Canto del *Te Deum* 294

ORDINARIATO
Statuto speciale per il Consiglio Patorale Vicariale di Como 265

Segreteria vescovile
Agenda Vescovo del I semestre 2018 90
Agenda Vescovo del II semestre 2018 297

ATTI DELLA C.E.I.
Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza (*aggiornamento al decreto generale del 1999*)
Decreto di promulgazione 305
Decreto generale 306
Recogito della Santa Sede 341

TRIBUNALE ECCLESIASTICO REGIONALE LOMBARDO
Relazione ai Vescovi lombardi del Vicario Giudiziale del TERL 15

ATTI DELLA CURIA
Ufficio Ordinariato
Decreti atti di straordinaria amministrazione 23, 57, 101, 207, 271, 342
Assegnazione Fondi C.E.I. 8‰ - Anno 2017 25
Assegnazione Fondi C.E.I. 8‰ - Anno 2018 344

Cancelleria
Nomine 30, 58, 104, 208, 272, 349
Altri provvedimenti 30, 58, 106, 210, 274, 350

Necrologi
Rossotti don Giuseppe († 20 febbraio) 107
De Giobbi don Silvano († 1° aprile) 109
Sertorelli don Ugo († 5 aprile) 111
Songini don Domenico († 10 aprile) 113
Forni don Matteo († 26 aprile) 115
Galante don Davide († 8 maggio) 117
Tettamanti don Adriano († 9 maggio) 119
Balconi padre Livio († 30 giugno) 121
Barbieri don Serafino († 7 agosto) 351
Mereghetti padre Mario († 7 agosto) 353

Contini mons. Piercarlo († 23 agosto) 356
Pianta padre Virginio († 5 ottobre) 360
De Censi padre Ugo († 2 dicembre) 362
Ferrario don Angelo († 24 dicembre) 365

SUPPLEMENTI

Calendario perpetuo in memoria dei Sacerdoti defunti 127
Sinodo XI della Diocesi di Como - *I fase* 375

INDICE DELL'ANNATA 367

Cancelleria
Nomine 349
Altri provvedimenti 350
Necrologi
Barbieri don Serafino († 7 agosto) 351
Mereghetti padre Mario († 7 agosto) 353
Contini mons. Piercarlo († 23 agosto) 356
Pianta padre Virginio († 5 ottobre) 360
De Censi padre Ugo († 2 dicembre) 362
Ferrario don Angelo († 24 dicembre) 365

Indice dell'Annata 367